

CXXXIVª SEDUTA

LUNEDÌ 19 DICEMBRE 1938 - Anno XVII

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 4427		
Disegni di legge:			
(Approvazione):			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1133, recante norme sulle concentrazioni di imprese di assicurazione » (2356). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4429	della Regia aeronautica » (2612). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	4471
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1191, contenente modificazione all'ordinamento organico della Milizia portuaria » (2384). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	4429	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1938-XVI, n. 1733, concernente adeguamento dei contributi obbligatori dovuti dagli iscritti all'Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali » (2613). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	4471
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1555, che aggiorna le disposizioni vigenti sulla ripartizione del territorio dello Stato in zone militari » (2456). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	4429	Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1647, che modifica l'articolo 1 del Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1320, sull'istituzione in Libia di un Ufficio speciale per la manutenzione ed il miglioramento delle strade di grande comunicazione » (2614). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4472
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1632, che detta norme riguardanti le espropriazioni per la costruzione della " Casa Littoria " in Roma » (2519). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4429	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1790, che modifica, temporaneamente, il trattamento doganale degli abbozzi per aghi da cucire, di acciaio » (2619). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4472
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1468, per la disciplina dei magazzini di vendita di merci a prezzo unico » (2574). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4431	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1791, che apporta modificazioni alla tariffa doganale » (2620). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4472
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1938-XVI, n. 1780, concernente l'istituzione di una Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica » (2609). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	4471	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1792, concernente la restituzione del diritto di licenza sui prodotti petroliferi che si esportano » (2621). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4472
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1801, che modifica l'articolo 2 del Regio decreto-legge 27 gennaio 1938-XVI, n. 48, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero » (2610). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).	4471	« Riforma del Consiglio Nazionale delle Corporazioni » (2685). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4476
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1938-XVI, n. 1265, concernente il riordinamento dei corpi consultivi		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1794, che estende alle Isole del Carnaro il regime di zona franca » (2623). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4482
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1788, concernente la franchigia doganale ai biglietti ferroviari, marittimi ed aerei » (2624). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	4482

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1938—XVI, n. 1183, recante modificazioni ed aggiunte al Testo Unico delle leggi sulla pesca, approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 » (2625). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)	4482	la protezione delle colture dei cereali » (2643). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)	4500
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1938—XVI, n. 1301, riguardante la revisione di alcuni ruoli organici di personali civili dell'Amministrazione centrale della guerra e di personali civili da essa dipendenti » (2630). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)	4486	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938—XVI, n. 1786, concernente il ripristino della sede di pretura nel comune di Sogliano al Rubicone e determinazione del numero dei magistrati addetti alla procura generale della Corte di cassazione del Regno » (2644). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)	4500
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1938—XVI, n. 1096, concernente il riordinamento dei ruoli dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale » (2631). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)	4492	(Discussione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1938—XVI, n. 768, recante modificazione del Regio decreto-legge 3 settembre 1936—XIV, n. 1900, sui Consigli provinciali delle corporazioni, convertito, con modificazioni, nella legge 3 giugno 1937—XV, n. 100 » (2633). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)	4493	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938—XVI, n. 1663, riguardante la corresponsione a vita, a titolo di riconoscenza nazionale, di uno speciale trattamento economico ai generali di armata in congedo Ferrari Giuseppe Francesco, Frugoni Pietro, Nicolis di Robilant Mario, Porro Carlo, Zoppi Gaetano e Mambretti Ettore, nonché all'ammiraglio d'armata nella riserva Solari Emilio ed agli ammiragli d'armata in ausiliaria Nicastro Gustavo e Ciano Costanzo » (2557). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)	4430
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938—XVI, n. 680, che approva l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali » (2634). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)	4495	CARLO PORRO	4431
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1938—XVI, n. 1537, concernente l'istituzione di un ruolo transitorio aggiunto al ruolo organico del personale di carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale » (2638). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)	4495	PRESIDENTE	4431
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1938—XVI, n. 1708, che detta norme per il gratuito patrocinio nelle vertenze individuali del lavoro marittimo » (2639). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)	4497	« Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 3 febbraio 1938—XVI, n. 744, che detta norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonché sullo stato dei sottufficiali della Regia aeronautica » (2577). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)	4431
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1938—XVII, n. 1721, che modifica l'articolo 3 della legge 2 giugno 1937—XV, n. 862, concernente l'ordinamento della carriera diplomatico-consolare » (2640). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)	4497	SANI NAVARRA	4470
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938—XVI, n. 1750, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale edilizio e di ampliamento della città di Udine » (2641). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)	4497	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938—XVI, n. 1807, recante il nuovo ordinamento della fondazione Querini-Stampalia, con sede a Venezia » (2664). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)	4472
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 maggio 1938—XVI, n. 872, contenente modalità per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni familiari in agricoltura » (2642). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)	4500	ORSI	4473
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1938—XVII, n. 1781, contenente norme per la cattura del passero per		« Istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni » (2686). — (<i>Approvato dalla Camera dei Deputati</i>)	4477
		GIANNINI	4477
		SOLMI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	4479
		(Presentazione)	4427
		Interrogazione (Svolgimento):	
		SOLMI, <i>ministro di grazia e giustizia</i>	4428
		COGLIOLO	4428
		Relazioni:	
		(Presentazione)	4427
		Ringraziamenti.	4427
		Votazione a scrutinio segreto:	
		(Risultato)	4475-4501
		La seduta è aperta alle ore 16.	
		BONARDI, <i>segretario</i> , dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.	

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Calisse per giorni 1; Crespi Mario per giorni 3; Crespi Silvio per giorni 3; D'Achiardi per giorni 1; De Michelis per giorni 3; Farina per giorni 2; Messedaglia per giorni 3; Nunziante per giorni 2; Sitta per giorni 2; Solari per giorni 1; Strampelli per giorni 1; Tiscornia per giorni 3; Tournon per giorni 1; Treccani per giorni 3; Zoppi Ottavio per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalle famiglie dei defunti senatori Torraca, Castiglioni e Krekich, ho ricevuto le seguenti lettere di ringraziamento per le onoranze rese agli illustri Estinti:

« Napoli, 17-12-1938-XVII.

« Eccellenza,

« le parole di rimpianto che mi avete indirizzate, e quelle che avete pronunziate dinanzi al Senato in memoria del mio compianto genitore, senatore Francesco Torraca, mi hanno profondamente commosso.

« Grato di tanta simpatia, Vi prego di accogliere e di voler trasmettere all'Alta Assemblea, i sensi della mia più viva riconoscenza.

« Distinti ossequi

« Luigi Torraca ».

« Mantova, 16-12-1938-XVII.

« Esprimo all'Eccellenza Vostra la più viva riconoscenza mia e dei congiunti per le nobili espressioni con le quali ha voluto ricordare al Senato l'amatissimo fratello Baldassarre. Unisco i più deferenti ossequi.

« Guido Castiglioni ».

« Zara, 16-12-1938-XVII.

« Eccellenza,

« Le nobili ed affettuose parole con le quali avete avuto la bontà di commemorare al Senato il mio defunto genitore, hanno riempito il mio animo della più viva commozione mista al sentimento della più profonda gratitudine per la benevola ed amichevole affezione dimostratagli tante volte in vita dal generoso cuore di Vostra Eccellenza.

« Vogliate per mezzo mio accogliere l'espressione del sentimento di perenne riconoscenza che anima le unite famiglie Krekich e consentitemi di dirmi, con infiniti ringraziamenti, di Vostra Eccellenza obbligatissimo

« Dott. Silvio Crehici ».

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore Bonardi di dar lettura di un elenco di disegni di legge e di relazioni comunicate alla Presidenza.

BONARDI, *segretario*:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Ministro delle comunicazioni:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1841, recante modificazioni all'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e telegrafi (2696).

Dal Ministro delle corporazioni:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 1848, concernente l'aumento da 50.000.000 a 100.000.000 di lire del capitale dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A. M. M. I.) (2697).

Dal Ministro dell'Africa Italiana:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 agosto 1938-XVI, n. 1856, sull'istituzione del Comando superiore delle forze armate dell'Africa Orientale Italiana (2698).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1857, sull'istituzione del Governo dello Scioa (2699).

RELAZIONI.

Dagli Uffici centrali:

Distacco del Comune di Monterchi dalla provincia di Perugia e sua riagggregazione a quella di Arezzo (2628). — *Rel. BURZAGLI.*

Norme interpretative delle disposizioni contenute nella legge di bonifica circa le prestazioni perpetue gravanti sui terreni bonificati (2629). — *Rel. JOSA.*

Mobilizzazione dei Deputati (2687). — *Rel. TALLARIGO.*

Nuove disposizioni per la preferenza dei prodotti nazionali (2690). — *Rel. GIANNINI.*

Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica (2656). — *Rel. TALLARIGO.*

Dalla Commissione per il regolamento:

Proposta di regolamento del Senato (Doc. XCV).

Dalla Commissione per l'esame dei disegni di legge per la conversione dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1587, contenente norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni del personale delle pubbliche Amministrazioni (2632). — *Rel. FACCHINETTI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, contenente provve-

dimenti per la difesa della razza nella scuola fascista (2681). — *Rel.* CIAN.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1785, recante aggiunte e modificazioni al Regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni (2663). — *Rel.* GIOVANNI CATTANEO.

Svolgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Cogliolo ai Ministri di grazia e giustizia e delle corporazioni.

« Circa l'urgente necessità di rimediare agli inconvenienti attuali dell'Istituto della « difesa dei poveri », in materia civile penale amministrativa, col modificare coordinare ed aggiornare l'istituto stesso, rivedendone la struttura ed il funzionamento, sì da rendere più efficiente la tutela dei non abbienti, anche a traverso la costituzione dei mezzi destinati a che in ogni caso l'opera dei patroni non resti senza qualche remunerazione. Tutto ciò con un più largo ed attivo concorso dei Sindacati forensi ».

Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

SOLMI, *ministro di grazia e giustizia*. Rispondo anche a nome del collega delle Corporazioni all'interrogazione del senatore Cogliolo; interrogazione che riguarda un argomento che più volte è stato trattato anche in questa Aula.

L'Istituto della difesa dei poveri verrà ripreso in esame dopo che, tra breve, potrà essere promulgato il nuovo Codice di procedura civile, ora in corso di formazione, che modifica sostanzialmente e opportunamente la linea del processo al fine del conseguimento e dell'attuazione della giustizia.

È ovvio che in tale occasione dovranno essere riprese in esame la legge del gratuito patrocinio e le disposizioni che ad essa si connettono.

Tale esame dovrà essere compiuto con diretto riguardo alle esigenze derivanti dalle condizioni della classe sindacale forense, nell'intento di vivificare e di modernizzare, nei limiti del possibile, questo vecchio istituto, il quale ha anche particolare importanza nel quadro delle finalità sociali e politiche del Regime, sia riguardo alla difesa penale che riguardo alla difesa civile. La vigilanza del sindacato forense deve essere più diretta di quanto oggi non avvenga, anche in armonia alle finalità della riforma processuale, che intende elevare il prestigio e l'attività della classe forense, la quale potrà avere veramente un compito di cooperazione nell'amministrazione della giustizia. L'esigenza di questa riforma sarà sentita indubbia-

mente anche dal Ministero delle finanze col quale dovranno essere presi gli accordi opportuni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cogliolo per dichiarare se è soddisfatto della risposta dell'onorevole Ministro di grazia e giustizia alla sua interrogazione.

COGLIOLO. Onorevoli colleghi, è confortante quanto il Ministro risponde in rapporto alla mia interrogazione; poichè la riforma dell'istituto del gratuito patrocinio, da anni, non da giorni, invocata da tutti i consessi, e da tutti i congressi forensi, si impone come una necessità assoluta.

Io avrei desiderato che l'on. Ministro avesse fatto (ciò che è possibile) un'apposita legge; ma io spero e confido che, anche rimandando questa riforma a quella prossima del Codice di procedura, non si dovrà attendere molto a veder la fine degli attuali difetti del patrocinio gratuito.

La difesa infatti dei non abbienti si impone, perchè oggi essa non funziona nè come struttura nè come esercizio. E tanto più grave sono le spese della giustizia tanto più urgente è provvedere a difendere i non abbienti. Perchè, se al mondo noi sopportiamo tutti i dolori della vita, uno dei più grandi dolori che non si sopporta è quello di non poter difendere i propri diritti, quando si crede che questi vengano conculcati. Nella difesa penale poi, che l'on. Ministro ben conosce, la difesa di ufficio è addirittura in questo momento (la libertà della parola mi permette di dirlo) un'irrisoluzione, poichè l'imputato che va in udienza senza un difensore ha affidate le sue difese dal Presidente al primo avvocato che capita, il quale non conosce il processo e non ha il tempo di preparare le prove e quindi finisce per dire: « signor Presidente, io mi affido alla giustizia del tribunale ». (*Segni di assenso*). È evidente che in questa riforma, come il Ministro ha detto, devono cooperare i Sindacati fascisti, specialmente nella scelta del miglior avvocato; poichè deve sentirsi da tutti, anche dai grandi avvocati, che il difendere i non abbienti è un dovere ed è un onore. E giacchè si parla di procedimento, permettetemi, onorevoli senatori, che rivolga il mio pensiero al grande avvenimento di ieri, in cui il nostro solerte e amato Ministro ha potuto presentare in Campidoglio e quindi a tutta l'Italia il primo libro del Codice civile, sanzionato dal Re e dal Duce.

Questo primo libro era tanto atteso perchè riguarda la famiglia e i figli, protegge i figli illegittimi ed anche quelli adulterini; è un Codice nel quale vi è proprio il soffio del sentimento fascista, che tiene conto della realtà e dell'equità; è l'inizio del nostro grande Codice civile che fa onore al Ministro, al quale rivolgo perciò tutto il mio senso di estimazione e di affetto. È in questo modo che insieme a tutte le altre provvidenze fasciste si mostra al mondo la nostra completa rinascita; è con questo Codice che l'Italia mostra di seguire le tradizioni di Roma, che è ancora una volta maestra del diritto. (*Applausi vivissimi*).

PRESIDENTE. L'interrogazione è esaurita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1133, recante norme sulle concentrazioni di imprese di assicurazione » (N. 2356). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1133, recante norme sulle concentrazioni di imprese di assicurazione ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1133, recante norme sulle concentrazioni di imprese di assicurazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1191, contenente modificazione all'ordinamento organico della Milizia portuaria » (N. 2384). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1191, contenente modificazione all'ordinamento organico della Milizia portuaria ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1191, contenente modificazione all'ordinamento organico della Milizia portuaria.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1555, che aggiorna le disposizioni vigenti sulla ripartizione del territorio dello Stato in zone militari » (N. 2456). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1555, che aggiorna le disposizioni vigenti sulla ripartizione del territorio dello Stato in zone militari ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1555, che aggiorna le disposizioni vigenti sulla ripartizione del territorio dello Stato in zone militari.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1632, che detta norme riguardanti le espropriazioni per la costruzione della " Casa Littoria " in Roma » (N. 2519). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1632, che detta norme riguardanti le espropriazioni per la costruzione della " Casa Littoria " in Roma ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1632, che detta norme riguardanti le espropriazioni per la costruzione della « Casa Littoria » in Roma con la seguente modificazione:

Al primo comma dell'articolo unico le parole: salvo l'obbligo, sono sostituite dalle altre: fermo restando l'obbligo.

ALLEGATO. Regio decreto-legge 5 settembre 1938 - Anno XVI, n. 1632, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 25 ottobre 1938-XVI.

VITTORIO EMANUELE III
 per grazia di Dio e per volontà della Nazione
 RE D'ITALIA
 IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 322, convertito nella legge 16 giugno 1938-XVI, n. 951, recante l'autorizzazione al Ministero dei

lavori pubblici a curare la costruzione della « Casa Littoria » in Roma;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di sospendere l'applicazione dell'articolo 61 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in rapporto alle espropriazioni effettuate in base al Regio decreto-legge 8 marzo 1934-XII, n. 550, convertito nella legge 4 giugno 1934-XII, n. 1013;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista e con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La facoltà accordata agli espropriati dall'articolo 61 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, non si applica alle espropriazioni eseguite dal Governatorato di Roma in base al Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 550, convertito nella legge 4 giugno 1934, n. 1013, salvo l'obbligo fatto al Governatorato dall'articolo 2, primo comma, dello stesso decreto-legge.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore addì 5 settembre 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI GIGLI — STARACE
— THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1663, riguardante la corresponsione a vita, a titolo di riconoscenza nazionale, di uno speciale trattamento economico ai generali di armata in congedo Ferrari Giuseppe Francesco, Frugoni Pietro, Nicolis di Robilant Mario, Porro Carlo, Zoppi Gaetano e Mambretti Ettore, nonchè all'ammiraglio d'armata nella riserva Solari Emilio ed agli ammiragli

d'armata in ausiliaria Nicastro Gustavo e Ciano Costanzo » (N. 2557). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1663, riguardante la corresponsione a vita, a titolo di riconoscenza nazionale, di uno speciale trattamento economico ai generali di armata in congedo Ferrari Giuseppe Francesco, Frugoni Pietro, Nicolis di Robilant Mario, Porro Carlo, Zoppi Gaetano e Mambretti Ettore, nonchè all'ammiraglio d'armata nella riserva Solari Emilio ed agli ammiragli d'armata in ausiliaria Nicastro Gustavo e Ciano Costanzo ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1663, riguardante la corresponsione a vita, a titolo di riconoscenza nazionale, di uno speciale trattamento economico ai generali di armata in congedo Ferrari Giuseppe Francesco, Frugoni Pietro, Nicolis di Robilant Mario, Porro Carlo, Zoppi Gaetano e Mambretti Ettore, nonchè all'ammiraglio d'armata nella riserva Solari Emilio ed agli ammiragli d'armata in ausiliaria Nicastro Gustavo e Ciano Costanzo.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 5 settembre 1938 - Anno XVI, n. 1663, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251, del 3 novembre 1938-XVII.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, e successive modificazioni, riguardante l'ordinamento della Regia marina, nonchè la legge 11 marzo 1926-IV, n. 397, e successive modificazioni, riguardante lo stato degli ufficiali della Regia marina;

Visto il Regio decreto-legge 11 ottobre 1934 - Anno XII, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2110, e successive modificazioni;

Vista la legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e successive modificazioni;

Considerate le notevoli benemerite acquisite durante la guerra 1915-1918 dal generale d'armata in ausiliaria Ferrari Giuseppe Francesco e dai generali d'armata in congedo assoluto Frugoni Pietro, Nicolis di Robilant nob. dei conti

Mario, Porro nob. dei conti di Santa Maria della Bicocca Carlo, Zoppi Gaetano e Mambretti Ettore, nonchè dall'ammiraglio di armata nella riserva Solari Emilio e dagli ammiragli di armata in ausiliaria Nicastro Gustavo e Ciano Costanzo;

Volendo dare ai predetti generali ed ammiragli, in occasione del ventennale della Vittoria, un attestato di riconoscenza nazionale per le cenate benemerenzè;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra e per la marina, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Al generale di armata in ausiliaria Ferrari Giuseppe Francesco e ai generali di armata in congedo assoluto Frugoni Pietro, Nicolis di Robilant nob. dei conti Mario, Porro nob. dei conti di S. Maria della Bicocca Carlo, Zoppi Gaetano e Mambretti Ettore, nonchè all'ammiraglio di armata nella riserva Solari Emilio ed agli ammiragli di armata in ausiliaria Nicastro Gustavo e Ciano Costanzo, è concesso a vita, a decorrere dal 4 novembre 1938-XVII, il trattamento economico che compete attualmente ai generali di armata in servizio permanente effettivo di cui all'allegato 1 alla legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1028, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito.

Art. 2. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Duce, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
THAON DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

CARLO PORRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

CARLO PORRO. Onorevoli senatori, il più vecchio fra i vecchi soldati di terra e di mare che il Governo Fascista, nel ventennale della Vittoria, ha ricordato con un decreto speciale, che è stato

accolto con plauso dalla Camera e dal Senato, porge al Governo Fascista il più vivo ringraziamento per il decreto e alla Camera ed al Senato per il plauso.

I vecchi soldati di terra e di mare sentono di meritare il decreto ed il plauso, perchè hanno la coscienza di avere, in guerra, pur attraverso umani errori, con tutte le loro energie collaborato con l'ardimento e con la fede alla preparazione della vittoria finale, ed in pace di aver lavorato, di lavorare tuttora e di continuare a lavorare anche in seguito, fino all'ultima ora della loro giornata, per Iddio, per il Re, per il Duce per la Patria. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il Senato del Regno, con il suo plauso, intende manifestamente associarsi al tributo di onore che, mediante questo provvedimento, si è voluto rendere agli illustri soldati di terra e di mare, parecchi dei quali con il loro nome e la loro presenza sono vanto di questa Assemblea. (*Virissimi applausi*).

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1468, per la disciplina dei magazzini di vendita di merci a prezzo unico » (N. 2574). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1468, per la disciplina dei magazzini di vendita di merci a prezzo unico ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1468, per la disciplina dei magazzini di vendita di merci a prezzo unico.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744, che detta norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonchè sullo stato dei sottufficiali della Regia aeronautica » (N. 2577). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744, che detta norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonchè sullo stato dei sottufficiali della Regia aeronautica».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744, che detta norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonchè sullo stato dei sottufficiali della Regia aeronautica, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Indipendentemente da quanto è disposto nei precedenti articoli — salvo il possesso dei necessari requisiti fisici — sono incorporati nella Regia aeronautica, per compiere la ferma di leva nel tempo e con le modalità stabilite dal Ministero dell'aeronautica, i giovani cittadini italiani provenienti dalle organizzazioni giovanili fasciste che siano già in possesso del brevetto di pilota premilitare o di pilota civile conseguito prima della incorporazione, ma abbiano compiuto, con successo, i corsi di una scuola media di grado inferiore, governativa o pareggiata.

Il brevetto di pilota premilitare è quello che i giovani aventi obbligo di leva ottengono presso enti autorizzati dal Ministero dell'aeronautica come preparazione al conseguimento del brevetto militare.

I piloti così incorporati sono inviati col grado di primo aviere presso gli enti stabiliti dal Ministero dell'aeronautica per il conseguimento del brevetto di pilota militare, e, a brevetto conse-

guito, se giudicati idonei al grado, sono promossi sergenti nel ruolo naviganti dell'Arma aeronautica.

Le disposizioni del presente articolo hanno vigore a decorrere dal 27 luglio 1938-XVI.

L'articolo 108 è sostituito dal seguente:

«I piloti militari d'aeroplano iscritti o trasferiti nel personale navigante in congedo della Regia aeronautica i quali non rivestono il grado di sergente, sono nominati a tale grado al termine del periodo di allenamento, sempre che dimostrino con le apposite prove di possedere le qualità necessarie per continuare nella carriera aeronautica di pilota militare d'aeroplano.

I militari appartenenti alle altre forze armate, muniti del solo brevetto di pilota civile, che chiedono il trasferimento nel ruolo naviganti in congedo della Regia aeronautica, saranno, semprechè non abbiano superato il 30° anno di età e abbiano compiuto con successo i corsi di una scuola media di grado inferiore, governativa o pareggiata, preventivamente ammessi al conseguimento del brevetto di pilota militare e il trasferimento sarà effettuato soltanto dopo il conseguimento del detto brevetto.

Durante il periodo d'istruzione — ove non rivestano già grado superiore — saranno equiparati agli effetti amministrativi al grado di primo aviere applicandosi ad essi il disposto dell'articolo 102.

I militari appartenenti alle altre Forze armate che per il mestiere esercitato nella vita civile ottengono, previo nulla osta dei rispettivi Ministeri, di essere trasferiti nel personale specialista della Regia aeronautica siccome elementi ad essa utili, avranno conferita all'atto del trasferimento la qualifica di aiuto specialista nella categoria affine al mestiere esercitato e, ove trattasi di semplici soldati, il grado di aviere scelto.

Le disposizioni del presente articolo hanno vigore a decorrere dal 27 luglio 1938-XVI».

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135, del 15 giugno 1938-XVI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto commissariale 24 agosto 1924, concernente la costituzione del Corpo equipaggi Regia aeronautica e sua composizione con le successive modificazioni;
Visto il Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 settembre 1932, n. 1332, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse norme riguardanti il reclutamento, l'avanzamento e lo stato dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'Aeronautica e dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

**NORME SUL RECLUTAMENTO, AVANZAMENTO
E STATO DEI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA
DELLA REGIA AERONAUTICA**

TITOLO I.

RECLUTAMENTO DEI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA
DELLA REGIA AERONAUTICA

CAPO I. — GENERALITÀ.

Art. 1.

I sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica sono iscritti nei seguenti ruoli:

1° *Arma aeronautica:*

ruolo naviganti;

ruolo servizi;

ruolo specialisti.

2° *Corpo del genio aeronautico:* ruolo unico: assistenti tecnici.

I suddetti ruoli hanno carriera distinta; non è ammesso passaggio di ruolo, salvo i casi previsti dal presente decreto.

Art. 2.

Il ruolo naviganti è costituito dai sottufficiali e militari di truppa muniti del brevetto di pilota.

Il ruolo servizi, il ruolo specialisti ed il ruolo assistenti tecnici sono costituiti dagli altri sottufficiali e militari di truppa che adempiono alle particolari mansioni tecnico-professionali proprie nei diversi rami di servizio della Regia aeronautica. I ruoli anzidetti sono divisi in categorie come appresso:

a) ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

categoria governo;

» assistenti contabili;

» musicanti;

b) ruolo specialisti dell'Arma aeronautica:

categoria motoristi;

» montatori;

» radio-telegrafisti;

» radio-aerologisti;

» armieri artificieri;

» elettricisti;

» fotografi;

» automobilisti-motoscafisti;

» aiutanti di sanità;

c) ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, categoria unica: assistenti tecnici.

Qualora nuove necessità tecniche e di impiego lo rendessero necessario, il Ministro dell'aeronautica, di concerto con quello delle finanze, potrà, entro i limiti degli organici, procedere con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, alla soppressione di una o più categorie, o alla creazione di nuove categorie, dettando le norme occorrenti per la sistemazione del personale facente parte delle categorie da sopprimere e di quello che dovrà far parte di nuove categorie.

I militari di truppa in servizio per compiere la ferma di leva fanno parte del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, salvo quanto disposto dal successivo articolo 13.

Art. 3.

Le categorie, ai soli effetti dell'impiego del personale, possono essere divise in specialità, con determinazioni ministeriali.

Art. 4.

La gradazione gerarchica dei sottufficiali e dei militari di truppa della Regia aeronautica, in corrispondenza con quella del Regio esercito, è la seguente:

<i>Regia aeronautica:</i>	<i>Regio esercito:</i>
Aviere	Soldato
Aviere scelto	Caporale
Primo aviere	Caporal maggiore
Sergente	Sergente
Sergente maggiore	Sergente maggiore
Maresciallo di 3ª classe	Maresciallo ordinario
Maresciallo di 2ª	Maresciallo capo
Maresciallo di 1ª classe	Maresciallo maggiore

Art. 5.

I sottufficiali provengono, di massima, dai militari di truppa volontari, e comprendono i gradi da sergente a maresciallo di 1ª classe.

La truppa proviene dagli arruolamenti di leva e volontari e comprende gli avieri, avieri scelti e primi avieri.

Art. 6.

La truppa si divide in:

1º personale volontario e cioè quello che:

a) si è arruolato volontariamente assumendo la ferma speciale minima di 30 mesi;

b) ha commutato la ferma ordinaria di leva nella ferma speciale minima di 30 mesi o in quella di 4 o 6 anni;

c) si è arruolato volontariamente assumendo all'atto dell'arruolamento, o, in seguito, la ferma di 4 o 6 anni;

d) si è vincolato alla rafferma o l'ha compiuta, rimanendo in servizio senza ulteriori vincoli di ferma;

2º personale di leva e cioè quello che compie l'obbligo del servizio militare di leva in conformità delle leggi in vigore.

Art. 7.

Ciascun ruolo di cui all'articolo 1 ha il proprio quadro organico e ciascun quadro è distinto per i vari gradi.

Nel quadro organico di ciascun ruolo il numero dei sergenti maggiori e dei sergenti è fissato globalmente: parimenti è fissato globalmente il numero dei primi avieri e avieri scelti.

Il Ministro per l'aeronautica, qualora non sia stato già diversamente disposto, determina, mediante suo decreto, per ogni singolo esercizio finanziario, la ripartizione del numero complessivo dei posti in organico, dei singoli ruoli, tra le varie categorie secondo i diversi gradi.

Art. 8.

I ruoli organici dei sottufficiali dell'Arma aeronautica e del Corpo del Genio aeronautico sono stabiliti con legge a parte.

Sono collocati fuori quadro:

a) i sottufficiali destinati — entro limiti stabiliti con decreto del Ministro per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per le finanze — presso Enti e servizi non dipendenti dal Ministero dell'aeronautica per un periodo di tempo superiore a sei mesi;

b) i sottufficiali assegnanti all'aeronautica dell'Africa Orientale Italiana — entro i limiti stabiliti con decreto del Ministro per l'aeronautica di concerto con il Ministro per le finanze — nonchè quelli assegnati all'aviazione di presidio coloniale ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto-legge in data 29 ottobre 1936-XV, n. 2323.

La forza organica dei militari di truppa e quella dei sergenti piloti reclutati per compiere la ferma di leva viene stabilita annualmente con la legge del bilancio.

Con la stessa legge la forza organica dei militari di truppa viene ripartita fra i vari ruoli previsti dall'articolo 1, stabilendo il numero dei graduati di truppa vincolati a ferma speciale complessivamente per i gradi di primo aviere e di aviere scelto.

Art. 9.

I particolari delle attribuzioni di ciascuna categoria e specialità sono definiti con determinazione ministeriale.

Può essere ammesso il passaggio dall'una all'altra categoria solo per i graduati e militari di truppa.

Tale passaggio ed il conferimento contemporaneo del relativo brevetto di specializzazione può essere dal Ministero dell'aeronautica disposto in via eccezionalissima e per esigenze di servizio, e, in ogni caso, in una misura che annualmente non ecceda l'uno per cento dell'organico della categoria nella quale si effettua il trasferimento. Il militare trasferito di categoria viene iscritto nel nuovo ruolo dopo l'ultimo dei pari grado della medesima anzianità.

Per i sottufficiali è vietato il passaggio di categoria.

CAPO II. — RECLUTAMENTO DEI MILITARI DI TRUPPA.

Personale di leva.

Art. 10.

Il Ministero dell'aeronautica determina annualmente, di accordo coi Ministeri della guerra e della marina, nei limiti degli organici, il quantitativo dei militari necessari per i bisogni della Regia aeronautica da trarsi dai contingenti annui della leva di terra e della leva di mare, nonchè il tempo e le modalità della chiamata alle armi dei militari stessi.

I militari di leva assegnati alla Regia aeronautica, cessano, dal giorno della loro incorporazione nell'Aeronautica, di far parte dei ruoli del Regio esercito e della Regia marina e la loro posizione militare è dal giorno stesso regolata esclusivamente dalle norme vigenti per la Regia aeronautica.

Il Ministero dell'aeronautica ha però facoltà di disporre, d'accordo col Ministero della guerra, che i militari in congedo di determinate classi, quando siano esuberanti ai suoi bisogni, vengano trasferiti nei ruoli del Regio esercito, anche prima del termine indicato nell'articolo 12 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 settembre 1932, n. 1332.

Art. 11.

Oltre quanto previsto in materia da disposizioni speciali, il numero degli iscritti nelle liste di terra e di mare da assegnarsi d'autorità alla Regia aeronautica, in quanto esercitino arti e mestieri specifici, sarà determinato in base ad accordi tra i Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica, tenute presenti le necessità del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e delle truppe coloniali in relazione all'effettivo rendimento del contingente di leva.

Art. 12.

La ferma dei militari di leva, comunque incorporati nella Regia aeronautica, è di 18 mesi, salvo la facoltà al Ministro di procedere, con provvedimento di carattere collettivo, al congedamento anticipato, in tutto o in parte, di militari in determinate condizioni di famiglia, debitamente riconosciute dai Consigli di leva, secondo le norme contenute nel Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito.

Art. 13.

Una aliquota degli avieri di leva scelti tra quelli che danno maggiore affidamento di buona riuscita può essere avviata a seguire senza obbligo di speciale vincolo di ferma corsi speciali di istruzione per avieri scelti, o per allievi aiuto-specialisti delle categorie del ruolo specialisti dell'arma aeronautica.

I risultati idonei ai corsi allievi aiuto specialisti saranno nominati, dopo un periodo di tirocinio pratico, aiuto-specialisti ed aggregati, col grado di aviere scelto, alla categoria corrispondente, della quale passeranno a far parte, sempre in qualità di aiuto, all'atto dell'invio in congedo.

Art. 14.

Il personale di leva, al termine della ferma, è congedato. Il Ministero ha facoltà però di trattenere in servizio, in attesa di definitive decisioni, quei militari che, compiuto un anno di servizio, facciano domanda di commutare la ferma ordinaria di leva in una di quelle previste dal comma *b*) del precedente articolo 6 per proseguire la carriera nella categoria governo del ruolo servizi, semprechè compresi nel numero dei graduati di truppa vincolati a ferma speciale stabilito ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 8.

Il servizio precedentemente prestato è computato nella nuova ferma.

Per l'ammissione al maggior vincolo di ferma, i militari stessi debbono soddisfare alle condizioni previste nei successivi articoli 18 e 54 ed essere in possesso del titolo di studio all'uopo prescritto dal Ministero dell'aeronautica.

Personale volontario.

Art. 15.

Il Ministero dell'aeronautica, in relazione ai prevedibili bisogni, ha facoltà di ordinare arruolamenti volontari per qualunque categoria di personale dei diversi ruoli entro i limiti degli organici, prescrivendo i requisiti fisici e di istruzione per tali arruolamenti e le modalità relative.

Art. 16.

Gli arruolamenti volontari si effettuano con provvedimenti di carattere collettivo e sono resi di pubblica ragione mediante appositi bandi di concorso nei quali volta per volta sono pure indicate le modalità degli arruolamenti stessi.

Art. 17.

Gli iscritti nelle liste di leva di terra possono essere ammessi a contrarre arruolamento volontario nella Regia aeronautica purchè non siano già incorporati nel Regio esercito.

Gli iscritti della leva⁶ di mare non possono essere ammessi a contrarre arruolamento volontario nella Regia aeronautica dopo la data del 1° agosto dell'anno antecedente a quello in cui avviene la chiamata della classe di leva di mare cui essi appartengono, senza il preventivo nulla osta da rilasciarsi dal Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi.

Art. 18.

Gli arruolamenti volontari sono indetti con la ferma di 30 mesi, o di 4 o di 6 anni.

Il giovane che desidera contrarre arruolamento volontario deve soddisfare alle condizioni seguenti:

a) essere cittadino italiano o trovarsi nelle condizioni per divenire tale mediante prestazione di servizio militare ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555;

b) avere 17 anni di età compiuti;

c) non essere ammogliato nè vedovo con prole;

d) essere fisicamente idoneo al servizio militare e a quello della categoria cui aspira;

e) essere di buona condotta e possedere ottimi precedenti politici e morali;

f) avere ottenuto, se minorenni, il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela, salvo che si tratti di giovani già in servizio per compiere la ferma di leva;

g) avere il titolo di studio richiesto di volta in volta dai bandi di arruolamento.

La decorrenza della ferma si computa dal giorno dell'incorporazione, salvo che non sia altrimenti stabilito dai bandi di arruolamento.

Art. 19.

L'età massima per gli arruolamenti volontari è stabilita di volta in volta dal Ministero dell'aeronautica e in ogni caso non dovrà essere superiore al 26° anno.

Gli arruolati sono classificati allievi (avieri) nella categoria per la quale fu indetto l'arruolamento.

Essi seguono in apposite scuole un corso d'istruzione teorico pratico.

Durante il corso coloro che non daranno affidamento di riuscita saranno prosciolti d'autorità dalla ferma contratta.

Gli allievi possono pure essere prosciolti a loro domanda da presentarsi entro i termini stabiliti di volta in volta dall'apposito bando di arruolamento e ciò oltre ai casi previsti dal successivo articolo 57.

I prosciolti, se abbiano già concorso alla leva, saranno trattenuti nella Regia aeronautica per compiere, se tenutivi, il loro obbligo di servizio militare quali uomini di leva; in caso diverso saranno dimessi e dovranno soddisfare agli obblighi di leva con la propria classe.

Tanto nel caso che i prosciolti siano dimessi, quanto in quello che essi siano invece trattenuti alle armi per compiere la ferma di leva, il tempo trascorso fino alla data del proscioglimento non viene computato agli effetti degli obblighi di ferma che debbono compiere come militari di leva, salvo che il proscioglimento non sia dipeso da infermità dipendente da causa di servizio.

Art. 20.

Al termine del corso d'istruzione di cui all'articolo precedente e dopo aver superato, se ritenuto necessario, apposito tirocinio pratico, gli avieri idonei sono promossi avieri scelti nella rispettiva categoria e nominati specialisti.

Coloro che non risultassero idonei saranno prosciolti dalla ferma speciale contratta secondo le modalità previste dal precedente articolo.

Tuttavia è in facoltà del Ministero, previo consenso degli interessati, e su proposta del comandante della Scuola, di nominare aiuto-specialisti e di trattenerne alle armi per il compimento della ferma di leva quei militari che, pur non essendo riusciti idonei alla fine del corso, diano peraltro affidamento di assolvere le mansioni di aiuto.

Art. 21.

I militari di truppa in servizio di leva nella Regia aeronautica possono concorrere ai bandi di arruolamento volontario per il ruolo servizi, per il ruolo specialisti e per il ruolo assistenti tecnici, alle condizioni nei bandi stessi previste.

Il servizio di leva in precedenza prestato non sarà in tal caso computato nella ferma speciale iniziale che essi assumeranno in forza del bando.

Coloro che non otterranno l'idoneità a fine corso e quelli che durante il corso ne saranno dimessi per non dare affidamento di buona riuscita saranno prosciolti dalla ferma speciale contratta, applicandosi le norme di cui all'ultimo comma dei precedenti articoli 19 e 20.

CAPO III. — RECLUTAMENTO DEI SOTTUFFICIALI.

Sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti.

Art. 22.

I sottufficiali del ruolo naviganti si reclutano dagli allievi dei corsi d'istruzione di pilotaggio aereo indetti dal Ministero dell'aeronautica, che:

1° abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 20° alla data stabilita dal bando relativo;

2° abbiano compiuto con successo i corsi di una scuola media di grado inferiore governativa o pareggiata;

3° posseggano i requisiti fisici per lo speciale servizio aeronavigante da comprovarsi mediante visita psicofisiologica presso gli Istituti medico-legali per l'aeronautica, e quelli morali da comprovarsi con la documentazione indicata di volta in volta dal bando di ammissione;

4° abbiano compiuto almeno un corso di istruzione premilitare ovvero appartengano da almeno due anni alle Organizzazioni giovanili fasciste.

È in facoltà del Ministero di ammettere in via eccezionale ai corsi d'istruzione di pilotaggio aereo anche i militari in servizio di leva nella Regia aeronautica purchè si obblighino a rimanere in servizio per un ulteriore periodo pari alla durata della ferma ordinaria di leva, a decorrere dalla data di ammissione al corso, e purchè rispondano ai requisiti di cui al numero 2°, 3° e 4° del presente articolo, e semprechè esista la necessaria vacanza organica.

Art. 23.

I giovani ammessi ai corsi di istruzione di pilotaggio aereo sono assunti in servizio militare nella Regia aeronautica e vi compiono la ferma ordinaria di leva.

Art. 24.

Le modalità per lo svolgimento dei corsi di pilotaggio, i programmi di insegnamento e le prove per il conseguimento dei relativi brevetti aeronautici, sono stabiliti con disposizioni del Ministero della aeronautica.

Art. 25.

Gli allievi piloti sono promossi primi avieri al conseguimento del 1° brevetto.

Al termine dei corsi di istruzione di pilotaggio essi conseguono il brevetto di pilota militare, e, se giudicati idonei al grado, sono nominati sergenti nel ruolo naviganti dell'Arma aeronautica.

Art. 26.

Gli allievi che durante lo svolgimento del corso siano esonerati per qualsiasi motivo dal pilotaggio e quelli che non superino le prove per il conseguimento del brevetto di pilota militare o che, pure avendole superate, non siano dichiarati idonei al grado di sergente cessano dalla qualità di allievi piloti e sono tenuti a compiere o completare la ferma di leva nella categoria governo non computandosi utile il tempo trascorso in qualità di allievi piloti.

Art. 27.

Indipendentemente da quanto è disposto nei precedenti articoli — salvo il possesso dei necessari requisiti fisici — sono incorporati nella Regia aeronautica per compiere la ferma di leva, nel tempo e con le modalità stabilite dal Ministero dell'aeronautica i giovani cittadini italiani, provenienti dalle Organizzazioni giovanili fasciste che siano già in possesso del brevetto di pilota premilitare o di pilota civile conseguito prima della incorporazione, e non posseggano il titolo di studio pel quale possono aspirare all'ammissione ai corsi di pilotaggio come allievi ufficiali di complemento.

Il brevetto di pilota premilitare è quello che i giovani, aventi obbligo di leva, ottengono presso gli Enti autorizzati dal Ministero dell'aeronautica come preparazione al conseguimento del brevetto militare.

I piloti così incorporati sono inviati col grado di primo aviere presso gli Enti stabiliti dal Ministero dell'aeronautica per il conseguimento del brevetto di pilota militare, e, a brevetto conseguito, se giudicati idonei al grado, sono promossi sergenti nel ruolo naviganti dell'Arma aeronautica.

Art. 28.

I sergenti piloti militari compiono con decorrenza dalla data della loro incorporazione la ferma di leva presso i reparti della Regia aeronautica.

Nella durata della ferma non è computato il tempo eventualmente trascorso in licenza straordinaria senza assegni.

Il Ministero dell'aeronautica ha però facoltà di anticipare il loro rinvio in congedo illimitato quando, dopo conseguito il brevetto di pilota militare, abbiano compiuto un periodo di servizio ai reparti di impiego non inferiore a tre mesi

Art. 29.

In relazione alle necessità di servizio ed alle disponibilità dei posti in organico il Ministero della aeronautica può ammettere, a domanda, alla continuazione della carriera come sottufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti, i sottotenenti piloti di complemento dell'Arma aeronautica che rinuncino a tale grado, ed i sergenti dell'Arma aeronautica ruolo naviganti reclutati a norma del presente capo, purchè:

- a) siano in possesso del titolo di studio di cui al n. 2 dell'articolo 22;
- b) siano giudicati, dalle autorità aeronautiche, in possesso di spiccate qualità militari, fisiche, intellettuali e di eccezionale attitudine al volo;

c) accettino di assumere la ferma di anni 4 a decorrere dal giorno della loro incorporazione;

d) superino apposite prove di volo da stabilire, di volta in volta, dal Ministero.

Nei ruoli dei sottufficiali di carriera essi sono iscritti col grado di sergente seguendo il pari grado meno anziano che vi è compreso all'atto della loro iscrizione.

L'anzianità relativa fra più sottufficiali ammessi alla continuazione della carriera con una medesima determinazione ministeriale è determinata secondo la graduatoria formata a cura di una Commissione unica, e con criteri da essa stabiliti, in base alle classifiche attribuite dalle autorità aeronautiche in relazione alle mansioni esercitate ed in relazione alle qualità di volo.

A parità di punto in graduatoria ha la precedenza l'anzianità di brevetto di pilota militare ed a parità di tale anzianità di brevetto l'età.

Sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi e ruolo specialisti.

Art. 30.

I sergenti delle categorie governo e musicanti del ruolo servizi e quelli delle varie categorie del ruolo specialisti sono reclutati fra i primi avieri idonei delle rispettive categorie, vincolati alla ferma di anni sei, sia che l'abbiano assunta inizialmente sia che vi siano stati ammessi in seguito a commutazioni di ferme inferiori.

Per ottenere l'avanzamento al grado di sergente i primi avieri di cui sopra debbono aver seguito con risultato favorevole un corso teorico-pratico (corso complementare per primi avieri), eccezione fatta per gli appartenenti alla categoria musicanti, ed aver compiuto almeno 4 anni di servizio militare.

La durata dei corsi è stabilita dal Ministero dell'aeronautica di volta in volta al momento in cui i corsi stessi vengono indetti.

I sergenti della categoria assistenti contabili del ruolo servizi sono invece reclutati per concorso dai giovani volontari muniti almeno di licenza di scuola media di grado inferiore, con le modalità di cui al seguente articolo 31.

È data peraltro facoltà al Ministero dell'aeronautica, in caso di urgenti necessità e nella impossibilità di ricoprire altrimenti le vacanze organiche, di reclutare direttamente i sergenti della categoria governo, mediante la effettuazione di appositi corsi per allievi sergenti, con le modalità di cui al seguente articolo 31.

Sottufficiali del Corpo del Genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici.

Art. 31.

I sottufficiali assistenti tecnici del Corpo del Genio aeronautico sono reclutati per concorso dai giovani volontari muniti almeno di licenza di scuola media di grado inferiore.

L'età minima e l'età massima sono stabilite volta per volta dal Ministero dell'aeronautica, entro i limiti previsti dai precedenti articoli 18 e 19.

Gli allievi assistenti tecnici debbono sottoporsi ad una ferma di anni sei e sono avviati a frequentare un corso di istruzione teorico-pratico assumendo la qualifica di allievi sergenti assistenti tecnici del Corpo del Genio aeronautico.

All'atto dell'esame finale del corso d'istruzione essi, se idonei, sono nominati sergenti con determinazione ministeriale.

Durante il corso coloro che non diano affidamento di riuscita sono prosciolti di autorità dalla ferma contratta.

Anche i non idonei agli esami finali del corso sono prosciolti dalla ferma stessa.

In entrambi i casi si applicano le norme di cui agli ultimi due comma dell'articolo 19.

TITOLO II

AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA
DELLA REGIA AERONAUTICA

CAPO I. — GENERALITÀ.

Art. 32.

L'avanzamento ha luogo per categoria con promozioni successive da un grado a quello immediatamente superiore, salvo quanto disposto dal primo comma del precedente articolo 25.

Non possono essere concessi gradi onorari.

Nessuno può conseguire la promozione ad un grado se non sia riconosciuto idoneo ad adempierne le funzioni e non soddisfi alle altre condizioni stabilite dal presente decreto.

Perciò, oltre ad avere la necessaria attitudine fisica ed intellettuale, il sottufficiale o militare di truppa deve:

- 1° avere tenuto buona condotta sia in servizio che privata;
- 2° possedere le qualità militari ed aeronautiche e la cultura professionale richieste per il grado superiore;
- 3° avere la perfetta conoscenza delle attribuzioni determinate dai vari regolamenti e dalle varie istruzioni, per il grado superiore.

Art. 33.

L'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa di qualsiasi categoria può essere:

- a) ordinario (a scelta normale ed anzianità);
- b) straordinario (a scelta eccezionale);
- c) per merito di guerra.

L'ufficiale dal quale dipende direttamente il militare da scrutinare, tenute presenti le di lui condizioni fisiche, le qualità intellettuali, di capacità tecnico-professionale, di cultura generale, di carattere e di condotta, nonché i precedenti disciplinari, compila la proposta di avanzamento al grado superiore.

Tale proposta, corredata dalla copia dei documenti caratteristici degli ultimi due anni, dal foglio matricolare e dallo stralcio disciplinare, viene trasmessa al Ministero, nel tempo e con le condizioni da quest'ultimo determinati.

Le autorità gerarchiche esprimono singolarmente il proprio parere sulla proposta stessa.

Per i militari in servizio di leva e non inviati a frequentare i corsi speciali di istruzione, al termine dei quali viene rilasciato dal Ministero dell'aeronautica un brevetto di specialità, l'idoneità all'avanzamento viene giudicata dalle stesse autorità che a senso delle disposizioni contenute negli articoli 41 e 42 provvedono alla promozione.

CAPO II. — AVANZAMENTO AI VARI GRADI DI SOTTUFFICIALE.

Avanzamento ad anzianità.

Art. 34.

I sergenti possono essere promossi sergenti maggiori ad anzianità dopo la permanenza nel grado di almeno un anno.

I sergenti maggiori possono essere promossi ad anzianità al grado di maresciallo di 3ª classe dopo una permanenza nel grado di almeno tre anni, o due se piloti, e dopo aver seguito — eccezione fatta per gli appartenenti alla categoria musicanti — con esito favorevole un corso di perfezionamento per acquistare l'istruzione generale, militare e professionale necessaria per ben disimpegnare le più elevate mansioni proprie del maresciallo.

La durata di tali corsi è stabilita dal Ministero dell'aeronautica di volta in volta al momento in cui essi vengono indetti, in relazione alle necessità di servizio.

I marescialli di 3ª classe e di 2ª classe possono essere promossi ad anzianità rispettivamente al grado di maresciallo di 2ª classe e maresciallo di 1ª classe, se riconosciuti idonei, dopo una permanenza nel grado di almeno 3 anni o 2 se piloti.

Indipendentemente dall'obbligo dei corsi di cui al precedente articolo 30 ed al 2º comma del presente articolo, il Ministero, quando lo reputi opportuno, può con sua determinazione, istituire per tutti i gradi appositi corsi di cultura teorica e pratica, i cui risultati costituiscono anch'essi elementi per i giudizi di promovibilità.

Avanzamento a scelta normale.

Art. 35.

L'avanzamento a scelta normale può essere concesso ai marescialli, ai sergenti maggiori, ai sergenti e ai primi avieri appartenenti al personale volontario della Regia aeronautica, che siano riconosciuti in possesso di speciali benemerienze o di spiccate qualità militari e professionali, e la Commissione centrale di avanzamento giudichi che, per il complesso di dette qualità, l'anticipata promozione possa risultare di effettivo vantaggio al servizio.

Le promozioni a scelta normale potranno essere conferite nella proporzione massima seguente, considerata come avvenuta ad anzianità qualunque promozione disposta per altro titolo:

- 1 per ogni 3 promozioni consecutive ad anzianità, ai vari gradi di maresciallo;
- 1 per ogni 4 promozioni consecutive ad anzianità, ai gradi di sergente maggiore e sergente.

L'avanzamento a scelta normale potrà essere conseguito dai candidati, che posseggano l'anzianità di servizio o la permanenza minima nel grado prescritto dai precedenti articoli 30 e 34, non appena entrino nel primo ottavo del ruolo organico in vigore per i rispettivi gradi e categorie, computandosi come unità l'eventuale frazione e non tenendosi conto dei non promovibili.

Per l'avanzamento a scelta normale al grado di sergente maggiore e di sergente, il computo di cui sopra sarà effettuato sulla esistenza effettiva dei sergenti e dei primi avieri, rispettivamente, all'atto della promozione.

Le vacanze che non potessero essere ricoperte con promozioni a scelta normale per mancanza di promovibili per tale titolo, rimarranno acquisite alle promozioni ad anzianità.

I sergenti maggiori e i primi avieri, inoltre, per ottenere la promozione a scelta normale al grado superiore, dovranno aver frequentato con esito favorevole, rispettivamente il corso di perfezionamento o il corso complementare.

Avanzamento a scelta eccezionale.

Art. 36.

Le promozioni a scelta eccezionale possono essere conferite ai sottufficiali, primi avieri e avieri scelti che abbiano compiuto fatti aeronautici di merito straordinario o abbiano reso allo Stato servizi militari segnalati, oppure siano riconosciuti in possesso di doti culturali e tecnico-professionali così cospicue da far prevedere che la loro promozione possa apportare reale vantaggio al servizio.

Esse dovranno riportare l'unanime parere favorevole della Commissione centrale di avanzamento, e, se approvate dal Ministro per l'aeronautica, potranno effettuarsi, indipendentemente da ogni altro requisito prescritto dal presente decreto e fermo il disposto del successivo articolo 45, purchè il promovendo abbia compiuto almeno la metà del periodo minimo di permanenza nel grado o di servizio, per i primi avieri, prescritto per l'avanzamento ad anzianità.

Le promozioni a scelta eccezionale hanno la precedenza assoluta sulle altre.

Art. 37.

Le disposizioni relative all'avanzamento a scelta normale e a scelta eccezionale non si applicano ai militari che compiono alle armi soltanto la ferma di leva.

Disposizioni relative al tempo di guerra.

Art. 38.

In tempo di guerra, previo unanime parere favorevole della Commissione centrale di avanzamento e con l'approvazione del Ministro per l'aeronautica, si possono effettuare in tutti i gradi, ruoli e categorie, promozioni straordinarie per merito di guerra — dal grado rivestito a quello immediatamente superiore — indipendentemente da ogni altra limitazione stabilita dal presente decreto-legge. L'anzianità nel nuovo grado è determinata in corrispondenza del fatto d'arme, o dell'ultimo fatto d'arme che ha dato titolo alla promozione, ovvero dalla data della proposta quando si tratti di un complesso di meriti manifestatisi in più azioni di guerra.

Ove la promozione per merito di guerra abbia luogo senza l'esistenza della vacanza nel ruolo del grado superiore, al riassorbimento della eccedenza derivante dalla promozione, si procede al formarsi della prima vacanza.

Le suddette disposizioni si applicano anche nei casi in cui si tratti di operazioni militari aeronautiche importanti nelle colonie da determinare con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per l'Africa Italiana e per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

Le proposte dovranno essere inoltrate, sotto pena di decadenza, non oltre sei mesi dalla pubblicazione del decreto che determina la chiusura del ciclo di operazioni.

Art. 39.

In tempo di guerra i sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica potranno — previo unanime parere favorevole della Commissione centrale di avanzamento, e con la approvazione del Ministro per l'aeronautica — essere ammessi o riammessi in servizio di carriera per merito di guerra, purchè non abbiano superato il 30° anno di età se piloti o il 35° se degli altri ruoli, ed ancorchè — se ammogliati — non abbiano le condizioni di età e di servizio richieste per ottenere l'autorizzazione a contrarre matrimonio.

I predetti limiti di età potranno essere aumentati di un periodo di tempo paria a tanti anni, mesi e giorni, quanti il militare ne conti di effettivo servizio computabile ai fini di pensione.

Le ammissioni o le riammissioni in servizio di cui sopra si effettuano col grado rivestito dal militare, ma in ogni caso non oltre il grado di sergente maggiore e nei limiti delle vacanze organiche.

I marescialli dovranno pertanto rinunciare a tale grado.

Gli ammessi in carriera seguiranno in ruolo, nelle rispettive categorie, il pari grado ultimo iscritto nel ruolo medesimo che trovavasi in servizio alla data del fatto d'arme, o dell'ultimo fatto d'arme, che ha dato titolo al trasferimento, assumendone la stessa anzianità assoluta.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nei casi in cui si tratti di operazioni militari aeronautiche importanti nelle Colonie, dichiarate tali secondo quanto disposto dal precedente articolo 38.

Art. 40.

In tempo di guerra le promozioni ordinarie possono aver luogo anche senza il superamento di prescritti corsi obbligatori e, quando occorra accelerare l'avanzamento per le accresciute esigenze del servizio riducendo a metà i periodi minimi di permanenza nel grado o di servizio prescritti dal presente decreto-legge.

CAPO III. — AVANZAMENTO DEI MILITARI DI TRUPPA.

Avanzamento dei militari di truppa in servizio di leva.

Art. 41.

Gli avieri in servizio di leva possono essere promossi al grado di aviere scelto, se giudicati idonei, dopo sei mesi di servizio.

Gli avieri in servizio di leva, che siano allievi di corsi speciali di istruzione (allievi avieri scelti scritturali, dattilografi, trombettieri, ecc.), possono essere promossi al grado di aviere scelto, se giudicati idonei, al termine dei corsi stessi, purché abbiano compiuto almeno quattro mesi di servizio.

Gli avieri in servizio di leva, allievi dei corsi speciali di istruzione per aiuto-specialisti, sono promossi avieri scelti all'atto della nomina ad aiuto-specialisti, sempreché abbiano compiuto almeno quattro mesi di servizio.

La durata e le modalità dei corsi suindicati sono stabilite di volta in volta dal Ministero dell'aeronautica, in relazione alle necessità di servizio.

Il numero degli avieri in servizio di leva, di cui al primo e al secondo comma del presente articolo, che possono essere promossi avieri scelti, non potrà superare l'8 per cento della forza con ferma di leva non computando le promozioni ad aviere scelto aiuto-specialista.

Le promozioni di cui sopra, sono effettuate con determinazione ministeriale, o, nei casi previsti dal primo e secondo comma, dagli organi territoriali all'uopo delegati dal Ministero.

Art. 42.

Gli avieri scelti in servizio di leva, promossi tali secondo le norme del precedente articolo, possono conseguire, se giudicati idonei, il grado di primo aviere, dopo almeno 10 mesi di servizio e sempreché continuo tre mesi di permanenza minima nel grado.

Il numero degli avieri scelti da promuovere primi avieri non potrà superare l'8 per cento della forza con ferma di leva e a tale grado dovranno concorrere, in misura proporzionale, anche gli avieri scelti aiuto-specialisti.

Le promozioni di cui sopra sono effettuate con determinazione ministeriale o degli organi territoriali all'uopo delegati dal Ministero.

Avanzamento dei militari di truppa allievi piloti e dei militari di truppa vincolati a ferma speciale.

Art. 43.

La promozione degli allievi piloti al grado di primo aviere, alle condizioni previste dal precedente articolo 25, è disposta con determinazione ministeriale.

Tuttavia, consigliandolo ragioni di indole disciplinare e di urgenza, il Ministero può delegare ad effettuare le nomine stesse i Comandi di zona aerea territoriale e i Comandi di aeronautica, secondo modalità che, di volta in volta, verranno stabilite.

Art. 44.

Gli avieri scelti specialisti vincolati a ferma speciale, possono essere promossi al grado di primo aviere con determinazione ministeriale, dopo almeno 18 mesi di permanenza nel grado.

L'avanzamento al grado di primo aviere dell'aviere scelto della categoria governo vincolato a ferma speciale, viene effettuato in conformità delle norme stabilite per gli avieri scelti di governo in servizio di leva.

Agli avieri scelti vincolati a ferma speciale sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 36 e 38.

CAPO IV. — NORME COMUNI ALLE DIVERSE FORME DI AVANZAMENTO.

Art. 45.

L'avanzamento al grado superiore ha sempre luogo nei limiti degli organici, salvo il caso di avanzamento per merito di guerra.

Art. 46.

Le promozioni ai vari gradi di maresciallo vengono effettuate con decreto del Ministro per l'aeronautica.

Le promozioni al grado di sergente maggiore e sergente sono effettuate con determinazioni ministeriali.

CAPO V. — QUADRI DI AVANZAMENTO.

Art. 47.

Ogni anno il Ministero dell'aeronautica, in base alle disponibilità degli organici ed alle esigenze di servizio, determina, per ogni grado, ruolo e categoria, il numero dei sottufficiali e primi avieri che debbono essere presi in esame per la iscrizione sui quadri di avanzamento ad anzianità o a scelta normale per l'anno successivo.

In base a tale determinazione le autorità di cui all'articolo 33 provvedono per la compilazione e trasmissione delle relative proposte.

Art. 48.

Sulle proposte di avanzamento, eccettuate quelle di cui all'ultimo comma dell'articolo 33, il Ministero promuove il giudizio delle Commissioni centrali di avanzamento, che si pronunciano sulla idoneità dei sottufficiali e militari di truppa proposti per l'avanzamento medesimo.

Le Commissioni centrali di avanzamento sono costituite presso il Ministero e sono composte come segue:

a) *per sottufficiali:*

un generale o un colonnello del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, presidente;

un ufficiale superiore del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, membro;

un ufficiale superiore del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, membro;

un ufficiale superiore del Corpo del Genio aeronautico, membro;

un ufficiale superiore del Corpo di Commissariato aeronautico, membro;

un funzionario del personale amministrativo, segretario senza voto.

b) *per i graduati di truppa a ferma speciale:*

un generale o un colonnello del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, presidente;

quattro ufficiali dell'Arma aeronautica, membri;

un funzionario del personale amministrativo, segretario senza voto.

Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza di voti e sono valide ancorchè non intervengano due dei suoi componenti.

A parità di voti, la deliberazione della Commissione si intenderà a sfavore del militare scrutinato.

Nell'assenza del presidente la Commissione sarà presieduta dall'ufficiale più elevato in grado o più anziano.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili per la promozione ai gradi di aviere scelto e di primo aviere degli allievi sergenti assistenti tecnici, allievi sergenti assistenti contabili ed, eventualmente, degli allievi sergenti di governo, la quale verrà effettuata in conformità delle norme emanate dal Ministero dell'aeronautica nei relativi bandi di concorso.

I suddetti gradi non potranno essere conferiti prima che gli allievi stessi abbiano compiuto, rispettivamente, un periodo di tre o sei mesi di servizio.

Per l'idoneità al grado di sergente pilota, di sergente assistente tecnico del Corpo del Genio aeronautico, di sergente assistente contabile, di sergente di governo (per i provenienti dai corsi allievi sergenti) e al grado di aviere scelto specialista o aiuto-specialista, si pronunciano apposite Commissioni, nominate dal Ministero, sulla base dell'esito dei relativi corsi, nonchè delle qualità disciplinari e di capacità professionale.

Art. 49.

Il Ministero dell'aeronautica sulla base della determinazione, di cui al precedente articolo 47 e del giudizio delle Commissioni di cui al precedente articolo, procede alla compilazione dei quadri di avanzamento, nei quali saranno iscritti i militari che abbiano riportato il giudizio favorevole delle Commissioni suddette per l'avanzamento ordinario.

Il quadro di avanzamento si esaurisce con la effettiva promozione di tutti gli iscritti, e, comunque, cessa di avere effetto alla fine dell'anno solare cui si riferisce.

Qualora esauriti i quadri, nuove esigenze impongano di effettuare altre promozioni, il Ministero procederà, con le stesse modalità, alla formazione di quadri suppletivi di avanzamento i quali cesseranno comunque, di avere effetto alla fine dell'anno solare cui anche essi si riferiscono.

Sono ammessi a concorrere per le eventuali iscrizioni sui quadri suppletivi coloro che furono esclusi dal quadro precedente.

Quando il militare già iscritto sul quadro di avanzamento venga a perdere per motivi fisici, intellettuali o di qualsiasi altra specie, la idoneità all'avanzamento, si procede, con le stesse modalità previste per i giudizi di avanzamento, alla di lui cancellazione dai quadri in vigore.

Art. 50.

Una volta iscritti nei quadri di avanzamento, i militari concorrono, nell'ordine di iscrizione, alle promozioni che possono loro spettare.

L'ordine di iscrizione nei quadri di avanzamento corrisponde all'ordine di iscrizione in ruolo, eccetto che per i primi avieri, i quali vi sono iscritti secondo l'ordine della graduatoria effettuata al termine del corso complementare, tenuto conto del risultato degli esami e dei rapporti informativi compilati dalle autorità competenti sulle qualità militari e tecnico-professionali.

Tale graduatoria sarà effettuata fra i provenienti da un medesimo corso di reclutamento, dichiarati idonei alla fine del corso complementare.

Qualora il numero degli appartenenti ad uno stesso corso di reclutamento sia tale da non consentire, in relazione alle esigenze del servizio, l'effettuazione di un unico corso complementare, quest'ultimo potrà essere suddiviso nel tempo in più corsi complementari, di massima uniformi, per numero, fra gli appartenenti ad un medesimo corso di reclutamento.

Per i primi avieri di governo, il corso, o i corsi complementari, saranno effettuati in relazione agli anni di servizio effettivo e la graduatoria sarà formata per gruppi a seconda degli anni di servizio effettivo.

In relazione alla suddivisione del corso complementare in più corsi complementari, la graduatoria di merito sarà fatta fra i partecipanti ad uno stesso corso complementare.

I primi avieri che dovranno ripetere il corso, e che lo superino, formeranno graduatoria con i promossi del corso cui hanno effettivamente partecipato con esito positivo.

I primi avieri che, per riconosciute esigenze di servizio o per infermità dipendenti da cause di servizio, non abbiano potuto frequentare e completare il corso secondo il turno loro spettante, ove in seguito lo superino, saranno graduati ed eventualmente promossi con gli appartenenti al corso al quale avrebbero dovuto prendere parte, a seconda che abbiano o no dovuto ripetere il corso.

Art. 51.

Non sono ammessi giudizi sospensivi di idoneità all'avanzamento se non in caso di temporanea inabilità fisica.

Non sono scrutinati per l'avanzamento i sottufficiali e militari di truppa sospesi dal grado o sul conto dei quali siano in corso procedimenti penali o procedimenti disciplinari che possano avere per conseguenza la dispensa dal servizio o la perdita del grado.

Nel caso che il procedimento si risolva con esito favorevole per l'interessato, questi, se giudicato idoneo a primo scrutinio ed ove sia per esso già giunto il turno di promozione, sarà promosso e gli sarà attribuita nel suo grado la stessa sede di anzianità che gli sarebbe spettata a suo tempo.

La medesima norma si applica anche nel caso di sospensione dall'avanzamento per temporanea inabilità fisica purchè dipendente da causa di servizio.

Restano peraltro ferme le promozioni a scelta normale effettuate di già pari grado dell'interessato: quest'ultimo, qualora nella promozione dovesse occupare il posto di ruolo già conferito ad un promosso a scelta normale, gli sarà posposto.

CAPO VI. — ANZIANITÀ DI GRADO.

Art. 52.

L'anzianità assoluta consiste nella durata della permanenza nel grado; l'anzianità relativa consiste nell'ordine di precedenza gerarchica del militare nel ruolo del grado e ne determina il posto tra i colleghi.

L'anzianità assoluta è determinata dalla data del decreto o della determinazione di conferimento del grado, quando il decreto stesso o la determinazione non stabiliscano altrimenti.

A parità di anzianità assoluta, l'anzianità relativa è determinata dal posto che il militare occupava nel ruolo di anzianità del grado inferiore, ovvero, in difetto dalla graduatoria risultante alla fine dei corsi di reclutamento, ed in ultimo, dalla anzianità di servizio e dall'età.

Per i sergenti provenienti dai primi avieri — fatta eccezione per i piloti, per gli assistenti tecnici del genio, per i sergenti contabili ed, eventualmente, per i provenienti dai corsi di allievi sergenti di governo — l'anzianità relativa è determinata dall'ordine di iscrizione sul quadro di avanzamento come primo aviere.

Quando venga accertato d'ufficio od in seguito a reclamo dell'interessato, che la sede di anzianità di un sottufficiale o graduato di truppa è errata, oppure che egli non ha conseguito, per effetto di errore, l'avanzamento che gli sarebbe spettato in base alle norme vigenti in materia, si provvede alle necessarie rettifiche e correzioni.

Il militare erroneamente pretermesso nell'avanzamento viene promosso non appena si faccia vacante un posto nel grado che gli è dovuto e gli viene poi assegnata nei confronti degli altri già promossi, quella sede di anzianità che gli sarebbe spettata se l'errore non fosse avvenuto, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

I reclami per rettificazione di sede di anzianità devono essere presentati al Ministero dell'aeronautica nel termine di sei mesi dal giorno in cui la disposizione venne pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* o sul *Foglio d'Ordini* o comunque portata ufficialmente a conoscenza dell'interessato: quelli per mancato avanzamento entro due mesi dalla data di cui sopra.

CAPO VII. — EFFETTI GIURIDICI DEI CORSI COMPLEMENTARI E DI PERFEZIONAMENTO.

Art. 53.

L'idoneità conseguita al termine dei corsi complementari e dei corsi di perfezionamento è titolo necessario, ma non sufficiente, per essere giudicati idonei all'avanzamento.

Tale idoneità è in definitiva deliberata dalla Commissione centrale di avanzamento di cui all'articolo 48, tenuto conto di tutti gli elementi di giudizio circa la capacità del candidato a ben disimpegnare le mansioni del grado superiore.

I primi avieri e i sergenti maggiori possono rinunciare ai corsi che loro competono.

La rinuncia al corso o la frequenza del medesimo non può aver luogo per più di due volte salvo il disposto del successivo comma.

In via del tutto eccezionale, le autorità gerarchiche possono proporre che un primo aviere o un sergente maggiore nelle condizioni sopradette, sia ammesso a frequentare, per una sola volta un nuovo corso complementare o di perfezionamento, semprechè siano trascorsi almeno tre anni dall'ultima dichiarazione di non idoneità: sulla proposta deve pronunciarsi la Commissione competente di avanzamento di cui all'articolo 48.

Il primo aviere o sergente maggiore che abbia superato tale nuovo corso potrà essere ammesso ad ulteriore avanzamento.

TITOLO III.

STATO DEI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA
DELLA REGIA AERONAUTICA

CAPO I. — FERME E RAFFERME.

Art. 54.

La ferma è quella parte dell'obbligo del servizio militare che si compie sotto le armi o per chiamata d'autorità (ferma di leva) o per propria elezione (ferma speciale).

Le ferme speciali che possono essere assunte per volontaria domanda hanno la durata di mesi 30, o di 4 o 6 anni.

Il militare che abbia assunta una ferma inferiore può, al termine della ferma stessa, essere ammesso a commutarla successivamente in quella superiore, computando il servizio antecedentemente prestato, semprechè dal Ministero dell'aeronautica sia riconosciuto in possesso delle qualità fisiche, morali, militari e professionali che lo rendano idoneo ad essere confermato in servizio.

Il sottufficiale o militare di truppa che abbia compiuto 6 anni di servizio può essere ammesso, semprechè possedga i requisiti necessari, ad ulteriore vincolo di ferma della durata di 6 anni, vincolo che costituisce la rafferma e al quale è annesso lo speciale soprassoldo di cui all'articolo 60.

Art. 55.

Il sottufficiale o militare di truppa che ha compiuto il 12° anno di servizio non contrae ulteriore vincolo di ferma, e può chiedere in qualunque tempo di essere congedato.

Art. 56.

I sottufficiali e militari di truppa che, terminata la ferma in corso, non siano ammessi ad una ferma superiore sia perchè non riconosciuti in possesso dei necessari requisiti fisici, militari, professionali e morali, sia perchè non ne abbiano fatto domanda, sono senz'altro congedati.

Art. 57.

Il militare vincolato a ferma speciale o alla rafferma ha l'obbligo di prestare servizio fino al termine di essa.

Il Ministero dell'aeronautica può tuttavia concedere al militare il proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma con perdita dei relativi benefici per i seguenti motivi:

1° quando sia venuto a mancare lo scopo per il quale l'arruolamento fu contratto;

2° per menomata attitudine fisica od intellettuale;

3° per inattitudine a prestare servizio militare;

4° per sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cambiare essenzialmente la situazione di famiglia del militare e resa la posizione di lui comunque incompatibile con gli obblighi derivanti dalla ferma speciale assunta.

Non sarà peraltro disposto l'invio in congedo del volontario prosciolto dalla ferma speciale dopo il concorso alla leva o quando egli appartenga a classe chiamata alle armi e debba ancora compiere la ferma di leva.

Il militare che, rivestendo la carica di pilota militare, abbia ottenuto il proscioglimento per i motivi indicati nei numeri 2 e 3 conserva la carica stessa a meno che in accertamenti sanitari non sia giudicato permanentemente inabile al pilotaggio.

Art. 58.

Agli effetti del computo del servizio prestato in qualsiasi ferma speciale o rafferma, sia per quanto riguarda la scadenza della ferma stessa, sia per quanto riguarda i benefici ad essa annessi, va tenuto conto soltanto del servizio effettivo prestato o che sia da considerarsi tale a norma delle disposizioni vigenti.

Peraltro ai soli effetti del computo del periodo minimo di 12 anni stabilito dall'articolo 55, dopo il quale i sottufficiali e i militari di truppa possono chiedere il collocamento in congedo, il servizio prestato, prima dell'assunzione nella Regia aeronautica in qualità di operaio statale presso stabilimenti statali è calcolato fino alla concorrenza di tre quarti della sua durata.

Art. 59.

I militari di truppa che si congedano al termine della ferma di sei anni hanno diritto ad una gratificazione di lire 1000.

Quelli che si raffermano hanno invece diritto ad una gratificazione di lire 500 all'atto dell'avvenuta concessione della rafferma.

A coloro che sono inviati in congedo per riforma, spettano tanti sestimi della gratificazione di lire 1000 quanti sono gli anni di servizio compiuti: la frazione di un anno superiore a sei mesi, si calcola per anno intero.

Art. 60.

Ai sottufficiali e militari di truppa ammessi alla rafferma di anni 6 compete, finchè rimangono in servizio, un soprassoldo mensile di lire 25.

La decorrenza del soprassoldo stesso è fissata dal 1° del mese successivo a quello in cui i sottufficiali e militari di truppa sono ammessi alla rafferma.

Detto soprassoldo è altresì dovuto durante le punizioni quando lo stipendio o la paga siano ridotti.

Perdono il diritto al soprassoldo i militari di truppa trasferiti ai reparti disciplinari o di correzione e i sottufficiali e militari di truppa comunque incorsi nella perdita del grado, salvo a riacquistarvi diritto se siano riammessi all'avanzamento, a partire dal 1° del mese successivo alla data del provvedimento di una nuova promozione.

È sospesa la corresponsione del soprassoldo ai sottufficiali e militari di truppa incorsi in condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a due mesi, inflitta da Tribunali ordinari, per tutto il tempo che dura la loro detenzione; a coloro che senza giustificate cause non raggiungano il proprio reparto o se ne assentino; ai disertori, ai contumaci, ai sospesi dal grado perchè in attesa di giudizio, salvo poi a percepire in ogni caso gli arretrati se il giudizio termina con l'assoluzione.

I sottufficiali e militari di truppa riammessi in servizio o richiamati dal congedo hanno diritto al soprassoldo suddetto se lo godevano all'atto del loro invio in congedo ed in ogni caso al compimento del 6° anno di servizio effettivo computando quello prestato antecedentemente alla riammissione o richiamo in servizio, e con decorrenza, in quest'ultimo caso, dal 1° del mese successivo a quello in cui avviene il compimento del 6° anno di servizio.

Art. 61.

Ai sottufficiali che abbiano compiuto 12 anni di effettivo servizio militare compete una gratificazione di lire 2000.

Coloro che siano riformati dopo il 6° e prima di aver compiuto 12 anni di servizio militare effettivo, ricevono un compenso di lire 300 per ogni anno di servizio compiuto col godimento del soprassoldo mensile di lire 25, salvo che non risulti più favorevole al trattamento di cui al successivo articolo 99, quando trattasi di sottufficiali vincolati a ferma speciale.

La frazione di un anno superiore a 6 mesi va computata per anno intero.

Art. 62.

I compensi di riforma di cui agli articoli 59 e 61 non competono ai militari quando sia stato, in seguito, riconosciuto il diritto a pensione.

In caso di morte del militare saranno corrisposti ai suoi eredi compensi in misura uguale a quella che sarebbe spettata al militare in caso di riforma.

Perdono il diritto alla gratificazione di rafferma di cui al precedente articolo 61 ed al soprassoldo di rafferma di cui all'articolo 60, i militari trasferiti ai reparti disciplinari o di correzione, disertori, ammogliati senza autorizzazione o con vincolo religioso non valido agli effetti civili ed i militari incorsi in condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a 2 mesi inflitta dai Tribunali ordinari, ed in qualunque condanna inflitta dai Tribunali militari.

CAPO II. — SOSPENSIONE DAL GRADO.

Art. 63.

Il sottufficiale o il graduato di truppa che sia detenuto in espiazione di pena che non implichi la perdita del grado è sospeso dal grado stesso e dalla carica aeronautica inerente al ruolo od alla categoria di cui fa parte, con la perdita di tutti i diritti relativi, per tutta la durata della detenzione.

È parimenti sospeso dal grado e dalla carica, con la perdita di tutti i diritti relativi, il sottufficiale e graduato di truppa sottoposto a procedimento penale e non detenuto, per reati che siano dal Ministero dell'aeronautica ritenuti di indole indecorosa, se il giudizio non è seguito da condanna il sottufficiale o il graduato di truppa viene reintegrato nel grado e nella carica e nei relativi diritti, senza pregiudizio dei procedimenti disciplinari che risultassero necessari.

La sospensione dal grado fa discendere il militare ad ogni effetto alla condizione di aviere.

CAPO III. — CESSAZIONE DEL SERVIZIO.

Art. 64.

Il sottufficiale o militare di truppa può cessare dal servizio per una delle seguenti cause:

- a) termine della ferma o rafferma;
- b) invio in congedo a domanda;
- c) dispensa dal servizio:
 - 1° per scarso rendimento;
 - 2° per incapacità professionale anche se dipendente da motivi fisici che non raggiungano gli estremi del collocamento in riforma od a riposo;
 - 3° per motivi disciplinari che non raggiungano gli estremi per la retrocessione dal grado;
 - 4° per cattiva condotta in servizio o privata;
 - 5° per infrazione alle norme della disciplina di volo che abbia dato luogo a perdita ovvero a grave deterioramento del materiale aeronautico affidato al militare stesso;
 - 6° per matrimonio civile o religioso senza autorizzazione;

- d) collocamento in riforma;
- e) collocamento a riposo;
- f) nomina ad impiego civile di Stato;
- g) dispensa dal servizio quando sia stato detenuto in espiazione di pena per condanna che non importi la perdita del grado per un tempo superiore a sei mesi.

Il sottufficiale o militare di truppa sottoposto a procedimento penale o disciplinare per imputazione da cui possa derivare la perdita o la riduzione del trattamento di quiescenza eventualmente spettantegli, non può cessare dal servizio fino all'esito definitivo del procedimento medesimo, ferma restando la facoltà di cui al capoverso dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 779.

La dispensa dal servizio di cui ai numeri 1º, 2º, 3º, 4º e 5º della lettera e) è adottata previo parere conforme della competente Commissione centrale di avanzamento prevista dall'articolo 48, salvo il caso previsto dal n. 6, per il quale è sufficiente la prova del fatto.

Il Ministro per l'aeronautica potrà però modificare il parere della Commissione stessa a favore dell'interessato.

La dispensa dal servizio per incapacità professionale importa di conseguenza la perdita della carica aeronautica inerente al ruolo od alla categoria cui appartiene il militare.

CAPO IV. — PERDITA DEL GRADO.

Art. 65.

I sottufficiali e militari di truppa possono perdere il grado in seguito a:

- a) retrocessione;
- b) rimozione per condanna inflitta dai Tribunali militari;
- c) condanna penale inflitta dall'autorità giudiziaria ordinaria;
- d) degradazione.

La perdita del grado per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) fa discendere il sottufficiale o graduato di truppa alla condizione di semplice aviere. La perdita del grado per il motivo di cui alla lettera d) importando per legge l'espulsione dalla Regia aeronautica fa perdere anche il grado di aviere.

a) *Retrocessione.*

Incorre nella retrocessione il sottufficiale o graduato di truppa nei cui riguardi si verifichi uno dei casi sottoindicati:

- 1º interdizione legale prevista dal Codice civile a meno che l'interdizione stessa sia stata pronunciata per infermità mentale proveniente da causa di servizio;
- 2º perdita della cittadinanza;
- 3º atti politici contrari al giuramento;
- 4º appartenenza ad Associazioni, Enti od Istituti costituiti nel Regno o fuori ed operanti, anche solo in parte, in modo clandestino od occulto, od i cui soci siano comunque vincolati col segreto;
- 5º cattiva condotta abituale dopo esauriti tutti gli altri mezzi disciplinari;
- 6º grave mancanza disciplinare;
- 7º azione o colpa disdicevole e contraria all'onore o al decoro o alla delicatezza;
- 8º diserzione quando non sia stata punita come reato.

Il provvedimento di retrocessione è preso su conforme parere di una Commissione di disciplina le cui norme di composizione e funzionamento sono stabilite dal Ministero dell'aeronautica, salvo i casi previsti dai numeri 1, 2 e 4, nei quali basta la prova del fatto.

Il Ministro per l'aeronautica non può discostarsi dal parere della Commissione di disciplina se non a favore dell'inculpato. È anche in sua facoltà di applicare al sottufficiale o graduato di truppa la dispensa dal servizio anziché la retrocessione.

b) *Rimozione dal grado.*

La rimozione dal grado si applica nei casi in cui sia stata inflitta dai Tribunali militari come pena, ed in ogni caso quando il sottufficiale o graduato di truppa sia incorso a condanna al carcere militare od alla reclusione militare.

Non ha luogo nei casi in cui il carcere o la reclusione militare siano stati applicati in sostituzione di condanna pronunciata dall'autorità ordinaria, nei quali casi il sottufficiale o militare di truppa può però incorrere ugualmente nella perdita del grado a senso delle disposizioni successive.

c) *Perdita del grado per condanna dell'autorità giudiziaria ordinaria.*

Il sottufficiale e il graduato di truppa perdono il grado quando dall'autorità giudiziaria ordinaria siano stati condannati:

1° per delitto non colposo quando esso comparti una delle pene accessorie previste dal 1° comma dell'articolo 19 del Codice penale comune, tranne che si tratti di reati di cui agli articoli 396 e 399 del Codice stesso; ovvero quando il condannato sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali prevedute dall'articolo 215 del detto Codice;

2° per i delitti non colposi contro la personalità dello Stato (capo 1° e 2°, titolo 1°, libro 2° del Codice penale comune) e per i delitti previsti dal predetto Codice negli articoli dal 476 al 493; dal 530 al 536; 624, 628, 629, 640, 643, 646 e dal Codice di commercio negli articoli 860 e 861, terzo comma;

3° per decisione insindacabile del Ministro, sentito il parere del Tribunale Supremo militare quando il sottufficiale o graduato di truppa prosciolto dal giudizio penale, sia stato peraltro sottoposto ad una delle misure di sicurezza personale previste dall'articolo 215 del Codice penale comune, ovvero quando condannato fuori dei casi preveduti dai numeri 1 e 2 della presente lettera c), sia stato ricoverato, a cagione di infermità psichica, in una casa di cura o di custodia; nel caso poi che il sottufficiale o militare di truppa prosciolto, sia stato ricoverato in un manicomio giudiziale (articolo 222 di detto Codice) e nel caso che il condannato sia stato ricoverato per infermità psichica in una casa di cura o di custodia (articoli 219 e 220 del Codice stesso) la decisione del Ministro è presa quando il militare ne viene dimesso.

Le condanne suindicate importano la perdita del grado anche quando risultano da una sentenza pronunciata da un giudice straniero la quale sia stata riconosciuta a termini della legge italiana.

d) *Degradazione.*

La degradazione è pronunciata dai Tribunali militari.

Il militare della Regia aeronautica incorre in ogni caso nella perdita di qualsiasi grado che riveste quando abbia riportato una condanna che, a senso delle disposizioni della legge sul reclutamento del Regio esercito, importi l'esclusione dal servizio militare.

La perdita del grado per una delle disposizioni contenute nelle lettere a), b) e c) del presente articolo, importa la cessazione dal servizio e la perdita della carica aeronautica inerente al ruolo o alla categoria a cui appartiene il militare, il quale viene, di conseguenza, trasferito nei ruoli della forza in congedo della categoria governo.

Nel caso di condanna la perdita del grado si verifica dal giorno in cui la sentenza è passata in giudicato.

CAPO V. — COLLOCAMENTO A RIPOSO PER ANZIANITÀ DI SERVIZIO.

Art. 66.

I sottufficiali ed i militari di truppa hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio quando contino almeno 20 anni di servizio effettivo.

I sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica i quali, avendo compiuto almeno 15 anni di servizio effettivo, siano giudicati permanentemente inabili al servizio militare per ragioni indipendenti dal servizio, vengono collocati in riforma con diritto al minimo della pensione per anzianità di servizio, diminuito di tanti ventesimi quanti sono gli anni che loro mancano a compiere 20 anni di servizio.

I sottufficiali e i militari di truppa che compiono 55 anni di età, devono essere collocati a riposo, purchè contino almeno 20 anni di servizio effettivo, in caso con-

trario vengono trattenuti fino al raggiungimento del 20° anno di servizio. Per i sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, il limite di età è ridotto ad anni 45, ferma restando la suddetta condizione del minimo di servizio effettivo di anni 20 da raggiungersi, occorrendo, col trattenimento in servizio nell'Arma stessa.

È in facoltà del Ministero di collocare a riposo i sottufficiali e militari di truppa che abbiano compiuto almeno 20 anni di servizio effettivo, quando, a giudizio della Commissione centrale di avanzamento, essi non siano più ritenuti in grado di dare congruo rendimento.

CAPO VI. — FORMA DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA SOSPENSIONE
E ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO.

Art. 67.

I provvedimenti di cui ai precedenti articoli 64, 65 e 66, sono adottati, per i sottufficiali, con decreto ministeriale.

Per i sergenti e sergenti maggiori i provvedimenti d'invio in congedo per fine della ferma o della rafferma e di proscioglimento da ferma speciale sono effettuati con determinazione ministeriale.

Per i militari di truppa tutti i provvedimenti vengono adottati con determinazione ministeriale, salvo il caso in cui dalle disposizioni contenute nella legge e nel regolamento sulle pensioni sia prescritto per la cessazione dal servizio la forma del decreto.

I provvedimenti di cui all'articolo 63 vengono sempre adottati con determinazione ministeriale.

CAPO VII. — DIRITTO ALL'IMPIEGO CIVILE DEI SOTTUFFICIALI.

Art. 68.

Compiuto il 12° anno di effettivo servizio e fino a tutto il 14°, il sottufficiale può far domanda d'impiego civile di Stato, e, se riconosciuto idoneo e meritevole, acquista il titolo ad ottenerlo nei limiti dei posti nella categoria di impieghi prescelti.

La graduatoria in base alla quale i sottufficiali saranno chiamati all'impiego verrà stabilita dalla data delle rispettive domande; agli effetti del presente articolo non è computato nei 12 anni il servizio prestato in qualità di operaio statale presso stabilimenti statali.

Art. 69.

Il sottufficiale perde titolo all'impiego civile di Stato all'atto in cui acquista diritto a pensione vitalizia.

Perdono pure tale diritto i sottufficiali che incorrono nella perdita del grado e quelli che vengono dispensati dal servizio per i motivi di cui alla lettera c) nn. 1, 3 e 4 dell'articolo 64.

Art. 70.

Gli impieghi ai quali il sottufficiale della Regia aeronautica può aspirare, secondo l'articolo 68 sono i seguenti:

1° negli uffici e servizi dipendenti dal Ministero della aeronautica: quelli di applicato.

All'assegnazione di detti impieghi provvede il Ministero dell'aeronautica;

2° in tutte le Amministrazioni dello Stato, compresa quella delle Ferrovie ed escluse quelle della guerra e della marina, per un terzo dei posti d'ordine e di custodia (attuali e futuri) in concorso ed in misura proporzionale con i sottufficiali del Regio

esercito e della Regia marina e del personale civile delle dette Amministrazioni che abbia diritto ad aspirarvi.

All'assegnazione di questi impieghi provvederà il Ministero della guerra.

I sottufficiali saranno intercalati nella misura di uno per due civili e alle stesse condizioni di carriera.

CAPO VIII. — COLLOCAMENTO FUORI QUADRO DEI SOTTUFFICIALI DEL RUOLO NAVIGANTI
ESONERATI DAL PILOTAGGIO PER MOTIVI FISICI.

Art. 71.

I sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che, in seguito ad accertamento medico-legale, eseguito nelle debite forme siano riconosciuti permanentemente non più in possesso dell'idoneità al volo, ma idonei al servizio militare in genere, potranno essere, a loro domanda, collocati fuori quadro nello stesso ruolo naviganti e trattenuti alle armi fino al compimento del 45° anno di età e, in ogni caso, fino al compimento del 20° anno di servizio effettivo o comunque trascorso alle dipendenze dello Stato, ove trattisi di sottufficiali che al raggiungimento del 45° anno di età non contino tale limite minimo di anni di servizio effettivo.

In tale posizione essi adempiranno mansioni di governo.

La decisione definitiva sull'accoglimento della domanda è rimessa alla facoltà del Ministro per l'aeronautica ed è subordinata, in ogni caso, all'idoneità a disimpegnare le mansioni stesse, riconosciuta dalla Commissione centrale di avanzamento di cui all'articolo 48.

Art. 72.

Il numero dei sottufficiali da collocare fuori quadro, ai termini del disposto del precedente articolo, non può complessivamente sorpassare quello di un decimo dell'organico dei sottufficiali del ruolo naviganti, e per ogni sottufficiale così collocato fuori quadro, deve essere lasciato vacante un posto nello stesso grado della categoria governo, fino a che il sottufficiale permanga nella suindicata posizione.

I sottufficiali esonerati dal pilotaggio per i motivi di cui all'articolo precedente ed eventualmente eccedenti all'aliquota suddetta, e quelli comunque non ammessi al trattamento di cui allo stesso articolo precedente, sono, a seconda dei casi, dispensati dal servizio, ovvero collocati in riforma, ai sensi del precedente articolo 66 oppure a riposo per anzianità di servizio se la inidoneità al pilotaggio derivi da infermità non dipendente da causa di servizio ed il militare conti venti anni di servizio effettivo, oppure a riposo, qualunque sia il numero degli anni di servizio, quando la inidoneità al pilotaggio derivi da infermità debitamente riconosciute dipendenti da cause di servizio.

Art. 73.

Il sottufficiale pilota esonerato dal pilotaggio e collocato fuori quadro ai sensi dell'articolo 71 potrà essere promosso, col concorso delle condizioni generali per l'avanzamento prescritte dal presente decreto-legge, dopo trascorso almeno un anno dalla promozione del sottufficiale pilota pari grado che lo segue immediatamente nel ruolo.

CAPO IX. — INVIO IN CONGEDO ILLIMITATO ED IN CONGEDO ASSOLUTO.

Art. 74.

Il militare che all'atto in cui cessa dal servizio conserva l'obbligo del servizio militare, è collocato in congedo illimitato. Il sottufficiale o militare di truppa della Regia aeronautica in congedo illimitato conserva l'obbligo del servizio fino al 31 dicembre dell'anno in cui compie il 55° anno di età: dopo tale termine viene collocato in congedo assoluto con la conseguente cessazione da ogni obbligo di servizio militare, salvo quanto disposto dal successivo articolo 110.

Art. 75.

Il diritto di essere inviato in congedo illimitato o in congedo assoluto per ragioni di età è sospeso appena emanato l'ordine di mobilitazione generale.

Art. 76.

Salvo quanto è stabilito negli articoli 19 e 20 il militare prosciolto dalla ferma speciale e non riformato o collocato a riposo, non può essere collocato in congedo illimitato se non dopo aver compiuto la ferma cui è tenuto per fatto di leva, nella quale in ogni caso va computato il servizio compiuto nella ferma speciale.

Il congedamento dei militari di truppa, sotto le armi per l'adempimento della ferma di leva, i quali sono stati puniti di prigione di rigore, è ritardato di altrettanti giorni quanti furono quelli trascorsi in detta punizione durante gli ultimi tre mesi del servizio prestato.

I militari sotto le armi per l'adempimento della ferma di leva, i quali abbiano risposto alla chiamata alle armi, con ritardo non giustificato, sono trattenuti alle armi, dopo il termine del loro servizio, per altrettanti giorni quanti furono quelli del ritardo nella presentazione.

Il sottufficiale e il militare di truppa sottoposti a Commissione di disciplina o sospesi dal grado o detenuti o che stiano scontando una punizione disciplinare possono essere inviati in congedo illimitato o assoluto soltanto quando sia stata definita la loro posizione e quando siano posti in libertà o quando abbiano scontato la punizione disciplinare.

Art. 77.

Il militare di truppa incorporato nella Regia aeronautica in servizio di leva deve compiere per intero la ferma prescritta e non può essere inviato in congedo anticipato per nessun motivo con provvedimento di carattere individuale, salvo quanto è stabilito nel capo degli accertamenti sanitari e delle rassegne.

Non è computato nella ferma il tempo trascorso dal militare in stato di diserzione o di assenza arbitraria, o scontando la pena inflittagli dai Tribunali militari o dai magistrati ordinari, nè quello passato in aspettazione di giudizio, se questo fu seguito da condanna, nè il tempo trascorso a titolo di punizione presso reparti disciplinari o di correzione.

Nei casi di interruzione di cui sopra i militari dovranno compiere sotto le armi tanto tempo in più quanto ne occorre per completare la ferma cui sono obbligati.

Art. 78.

Il Ministero dell'aeronautica ha facoltà di dispensare dal compiere la ferma tutti o parte dei militari di truppa che si trovino o vengano a trovarsi nelle condizioni fisiche di limitata idoneità specificate negli appositi elenchi delle imperfezioni o delle infermità che sono causa di inabilità assoluta o temporanea al servizio militare o limitano permanentemente la idoneità al servizio stesso.

Ha inoltre facoltà di dispensare dal compiere la ferma i militari di statura non superiore a metri 1,54.

Art. 79.

Oltre quanto previsto dal precedente articolo 12, il Ministero dell'aeronautica ha facoltà di anticipare, con provvedimento generale, l'invio in congedo illimitato della classe anziana dopo il compimento dell'ultimo periodo di istruzione quando la forza alle armi risulti esuberante ai bisogni.

Il congedamento potrà essere totale o parziale.

CAPO X. — RIAMMISSIONE E RIASSUNZIONI IN SERVIZIO E RINUNCIA AL CONGEDAMENTO.

Art. 80.

Il Ministro per l'aeronautica ha facoltà di riammettere in servizio di carriera sotto le armi, limitatamente ai posti disponibili in organico e con provvedimento di carattere collettivo sottufficiali della Regia aeronautica che all'atto dell'invio in congedo rivestivano grado non superiore a quello di sergente maggiore, nonchè militari di truppa.

Per ottenere la riammissione, tanto i sottufficiali quanto i militari di truppa del ruolo specialisti, devono provenire dal servizio di carriera dal quale non debbono aver cessato da oltre quattro anni, risultare fisicamente idonei, di provata capacità professionale e di ottima condotta, e non aver oltrepassato il 30° anno di età se piloti, e il 35° anno se delle altre categorie.

I predetti limiti di età potranno essere aumentati di un periodo di tempo pari a tanti anni, mesi e giorni quanti il militare ne conti di effettivo servizio computabile ai fini di pensione.

Se ammogliati, dovranno trovarsi nelle condizioni volute dalle disposizioni vigenti sul matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica.

I riammessi dovranno contrarre una ferma sufficiente per raggiungere il 6° o il 12° anno di servizio, a seconda che abbiano o non compiuto sei anni di servizio militare; ove abbiano già compiuto 12 anni di servizio non assumono vincoli speciali di ferma.

Il tempo trascorso in congedo non sarà computato agli effetti del servizio nè a quelli di pensione.

I sottufficiali potranno essere riammessi soltanto nel grado di sergente, epperò all'atto della riammissione i sergenti maggiori dovranno rinunciare incondizionatamente al grado per rivestire quello di sergente.

I sottufficiali riammessi seguiranno in ruolo nelle rispettive categorie il sergente meno anziano che trovasi in servizio all'atto della loro riammissione, assumendone la stessa anzianità assoluta.

I graduati di truppa, per essere riammessi in servizio, potranno — occorrendo — essere assoggettati ad apposito esperimento; se riconosciuti idonei, seguiranno in ruolo il pari grado meno anziano proveniente dall'ultimo corso di specializzazione effettuato, assumendone la stessa anzianità assoluta.

Ove trattisi di militare di governo saranno iscritti in ruolo in base alla durata del servizio effettivo prestato, prescindendo per questi dal provvedimento di carattere collettivo di cui al primo comma del presente articolo.

Ai militari riammessi in servizio spettano le competenze relative al grado col quale vengono riammessi.

Art. 81.

Oltre alle riammissioni in servizio di cui all'articolo precedente il Ministero dell'aeronautica può, con provvedimento di carattere collettivo, ammettere a prestare servizio con vincolo temporaneo rinnovabile e con le competenze ordinarie, i militari di truppa in congedo illimitato di qualsiasi classe, che ne facciano domanda.

Art. 82.

Il Ministero dell'aeronautica ha facoltà di concedere che rimangano sotto le armi per un tempo indeterminato fino al compimento del loro obbligo di servizio, gli avieri che siano attendenti di ufficiali e che spontaneamente rinuncino ad andare in congedo illimitato.

CAPO XI. — ACCERTAMENTI SANITARI E RASSEGNE.

Art. 83.

I militari di truppa in servizio per l'adempimento degli obblighi di leva che vengano ritenuti fisicamente non idonei a prestare incondizionatamente servizio militare sono dai Comandi dei Corpi od Enti equiparati inviati presso il competente ospedale militare con proposta di sottoposizione ad osservazione o rassegna.

La proposta di sottoposizione a rassegna, qualora il militare sia ricoverato in ospedale militare, è fatta dal direttore dell'ospedale stesso.

La rassegna viene eseguita in conformità delle norme regolamentari vigenti per i militari del Regio esercito.

Il provvedimento definitivo di rassegna viene preso dal Ministero dell'aeronautica sulla proposta formulata dal direttore dell'ospedale.

Qualora il rassegnato non abbia accettato la proposta del direttore dell'ospedale per questioni tecniche, la decisione del Ministero dell'aeronautica dovrà essere basata sul parere espressamente richiesto alla Commissione sanitaria di appello della Regia aeronautica.

Art. 84.

I provvedimenti medico-legali che possono essere adottati dal Ministero dell'aeronautica sulle proposte dei direttori degli ospedali militari in seguito a rassegna sono:

a) riforma e collocamento in congedo assoluto per inabilità permanente al servizio militare;

b) rimando per rivedibilità alla leva successiva per inabilità temporanea al servizio militare, quando sia ancora aperta la leva della classe con la quale il militare è stato arruolato e non sia trascorso il periodo massimo consentito dalla legge sul reclutamento per la rivedibilità;

c) invio in licenza di convalescenza di durata non superiore ad un anno in caso di inabilità temporanea per infermità che si presume suscettibile di guarigione o di miglioramento entro tale termine, quando non possa essere proposto il rimando per la rivedibilità;

d) dichiarazione di idoneità al servizio militare incondizionata o limitata;

e) invio in congedo anticipato nel caso in cui il militare sia da proporsi per una licenza di convalescenza e questa per la sua durata venga a scadere non prima di due mesi dal termine in cui la classe con la quale il militare è stato arruolato compirà la ferma di leva.

Le imperfezioni e le infermità che sono causa di inabilità assoluta o temporanea al servizio militare e quelle che limitano permanentemente l'idoneità al servizio stesso sono quelle specificate negli elenchi di cui al precedente articolo 78.

Art. 85.

I volontari sottoposti a rassegna prima della nomina a specialista e riconosciuti inabili al servizio prima del concorso alla leva della classe cui appartengono per ragioni di età, sono prosciolti dalla ferma contratta e conservano l'obbligo di concorrere alla leva con la classe stessa.

Art. 86.

Qualora l'infermità derivi o sia allegata come derivante da cause di servizio, i militari saranno sottoposti ad accertamenti sanitari presso i competenti istituti medico-legali dell'Aeronautica.

Quando l'infermità venga riconosciuta dipendente da causa di servizio, gli Istituti anzidetti possono proporre uno dei provvedimenti indicati nelle lettere c) e d) dell'articolo 67 se si tratti di inabilità temporanea o limitata, ovvero il collocamento a riposo se si tratti di inabilità permanente.

Il militare affetto da infermità riconosciuta dipendente da cause di servizio non può essere collocato in congedo fino a quando non sia stata definita la sua posizione riguardo la sua idoneità o meno a conservare l'obbligo del servizio militare.

Quando l'infermità non sia riconosciuta dipendente da cause di servizio, gli Istituti anzidetti potranno proporre a seconda dei casi uno dei provvedimenti indicati nell'articolo 84.

Art. 87.

Nei riguardi dei sottufficiali nella Regia aeronautica, a qualsiasi ruolo apparten- tengano, e dei militari di truppa con vincolo speciale di ferma, per i quali si presume l'inabilità al servizio militare o al servizio aeronavigante o di volo in genere, gli accertamenti vengono eseguiti presso Istituti medico-legali per l'Aeronautica, i quali possono pronunciare nei loro confronti uno dei seguenti giudizi medico-legali, in relazione a provvedimenti di Stato;

a) idoneità al servizio militare incondizionato e, se del caso, anche al servizio aeronavigante o al servizio di volo in genere;

b) idoneità al servizio militare in genere e inabilità temporanea o permanente al servizio aeronavigante o al servizio di volo in genere;

c) inabilità temporanea al servizio militare co proposta di licenza di conva- lescenza non superiore a sei mesi;

d) inabilità permanente al servizio militare.

Le infermità che sono causa di inabilità permanente o temporanea al servizio aeronavigante o al servizio di volo in genere sono specificate in appositi elenchi approvati con decreto del Ministro per l'aeronautica.

Per i sottufficiali o graduati di truppa del ruolo specialisti, la dichiarazione di inabilità permanente al volo non costituisce di per se stessa causa di eliminazione dal servizio.

Il sottufficiale e il militare di truppa a ferma speciale non può usufruire di periodi di licenza di convalescenza immediatamente susseguentisi che superino complessi- vamente 12 mesi; tuttavia, nei casi in cui l'inabilità temporanea derivi da incidenti di volo, o da altra causa di servizio, tale periodo di tempo è portato a due anni.

La licenza di convalescenza è concessa subito dopo l'uscita dai luoghi di cura, sempre che sia stato superato il massimo della licenza ordinaria e straordinaria che possa spettare al militare.

Non costituisce interruzione della licenza di convalescenza il successivo ricovero in luogo di cura.

Trascorso il periodo massimo di licenza di convalescenza, ove il sottufficiale o militare di truppa non sia in grado di riprendere servizio si procederà al collocamento a riposo o in riforma a seconda dell'anzianità di servizio e della dipendenza o meno dell'inabilità da cause di servizio.

Il Ministero dell'aeronautica, sulla base degli accertamenti sanitari compiuti, potrà emettere decisioni di rimando per rivedibilità alla leva successiva, anche per i militari di cui al presente articolo, quando si verifichino le condizioni di cui alla lettera b) dell'articolo 84.

Art. 88.

I militari della Regia aeronautica, in attesa di giudizio e non detenuti, possono essere sottoposti a rassegna presso gli ospedali militari o ad accertamenti sanitari presso gli istituti medico-legali della Regia aeronautica; di essi però non potrà essere

determinato l'invio in congedo illimitato o assoluto se non dopo l'esito del giudizio intentato a loro riguardo.

I militari della Regia aeronautica in attesa di giudizio e detenuti non possono essere sottoposti a rassegna, o ad accertamenti sanitari, se non dopo cessata la detenzione.

Art. 89.

Ai militari di truppa in servizio di leva divenuti inabili per cause indipendenti dal servizio, può essere concessa, all'atto del loro collocamento in riforma, una gratificazione ragguagliata alla paga di tre mesi, sei mesi, nove mesi o un anno, a seconda del minore o maggior tempo di servizio prestato e tenendo conto della natura e gravità della malattia da cui sono affetti e particolarmente della maggiore o minore durata del periodo di tempo in cui presumibilmente, in conseguenza della infermità stessa, saranno incapaci di attendere a lavoro proficuo.

CAPO XII. — LICENZE.

Art. 90.

I sottufficiali e militari di truppa possono usufruire di licenza secondo le norme contenute nell'apposito regolamento.

Durante la licenza ordinaria e durante quelle straordinarie concesse per infermità dipendenti da cause di servizio, ai sottufficiali e militari di truppa vincolati a ferma speciale spettano tutti gli assegni fissi inerenti al grado rivestito.

Durante le licenze straordinarie concesse per infermità non dipendenti da cause di servizio, lo stipendio dei marescialli è ridotto ai tre quinti e la paga dei sergenti maggiori, sergenti e militari di truppa vincolati a ferma speciale è ridotta alla metà.

Durante le licenze straordinarie concesse per motivi privati lo stipendio e la paga non sono dovuti.

TITOLO IV.

TRATTAMENTO ECONOMICO — PRODUZIONE — SOSPENSIONE
STIPENDI E PAGHE — INDENNITÀ DI CONGEDAMENTO

Art. 91.

Lo stipendio, il supplemento di servizio attivo, la paga giornaliera, gli altri assegni fissi, le indennità e i soprassoldi per i sottufficiali e per i militari di truppa della Regia aeronautica sono quelli stabiliti dalle leggi in vigore.

Ai graduati e militari di truppa vincolati a ferma speciale o rafferma che siano ammogliati o vedovi con prole convivente ed a carico, minore od inabile al lavoro, è concessa una indennità speciale di lire 75 mensili oltre una indennità supplementare di lire 25 pure mensili per la moglie e per ogni figlio convivente o a carico, minore o inabile al lavoro.

L'indennità speciale di cui sopra è ridotta a lire 30 per i militari provvisti di alloggio in natura, ferme restando le indennità supplementari.

Art. 92.

Oltre quanto previsto dal precedente articolo 90, gli stipendi e le paghe giornaliere ai sottufficiali e militari di truppa a ferma speciale di tutti i ruoli e categorie, possono essere ridotti o sospesi.

Sono ridotti alla metà:

1° a coloro che sono detenuti in attesa di giudizio, salvo ad avere l'altra metà se il giudizio non è seguito da condanna;

2° ai militari di truppa puniti di prigione semplice.

Sono sospesi:

a) a coloro che, senza giustificato motivo, non raggiungano il loro reparto o se ne assentino;

b) ai sospesi dal grado, salvo la corresponsione della paga di aviere, durante il tempo in cui essi prestano servizio;

c) ai detenuti in espiazione di pena, ai disertori, ai contumaci;

d) agli allievi ufficiali di complemento durante la licenza in attesa di nomina ad ufficiale;

e) ai militari di truppa puniti di prigione di rigore.

Art. 93.

La paga giornaliera ai militari di truppa in servizio di leva, puniti di prigione semplice, è ridotta alla metà.

È sospesa:

a) durante le assenze ingiustificate dal reparto;

b) ai detenuti in attesa di giudizio, salvo ad essere loro corrisposta se il giudizio non è seguito da condanna;

c) ai detenuti in espiazione di pena;

d) ai puniti di prigione di rigore.

È altresì sospesa durante il ricovero in luoghi di cure e durante le licenze di qualsiasi specie. Però durante le licenze per infermità dipendenti da cause di servizio è dovuto l'assegno giornaliero di lire 5. Lo stesso assegno è dovuto per i giorni di viaggio di andata e ritorno dalla licenza di qualsiasi specie.

Nelle licenze per l'estero e per le colonie l'assegno è dovuto per i giorni di viaggio di andata e ritorno dalla sede di servizio alla stazione di confine e di imbarco e vice versa.

Art. 94.

La decorrenza degli stipendi e delle paghe dei sottufficiali e militari di truppa di qualsiasi ruolo e categoria in caso di nomina o promozione, comincia dal 16 del mese se la data del decreto o della determinazione è compresa tra il 1° e il 15°; ovvero dal 1° del mese successivo se tale data è posteriore al 15 del mese, tranne che, nel decreto o nella determinazione, sia stabilito altrimenti.

In ogni modo, lo stipendio o paga del nuovo grado non può decorrere da una data anteriore a quella fissata per l'anzianità del grado stesso.

Art. 95.

Gli stipendi, le paghe giornaliere, le indennità e gli assegni tutti spettanti ai sottufficiali e ai militari di truppa, non possono cedere, nè sequestrarsi, eccettuati i casi di debiti verso lo Stato, dipendenti dall'esercizio delle proprie funzioni ed i debiti verso gli Enti di cui alla legge 30 giugno 1908, n. 335, nonchè per causa di alimenti dovuti per legge.

Per gli alimenti la ritenuta non potrà eccedere il terzo dell'importo degli assegni dovuti; in tutti gli altri casi la ritenuta non potrà eccedere il quinto.

Art. 96.

Gli stipendi, le indennità e gli assegni di qualunque genere dovuti ai sottufficiali e militari di truppa dei quali non sia domandato il pagamento entro due anni dalla rispettiva scadenza, sono prescritti.

Quando però la prescrizione corra contro minori non emancipati o contro interdetti, essa non si compie che nel periodo di 5 anni.

Art. 97.

Nelle posizioni in cui lo stipendio è sospeso o ridotto, il supplemento di servizio attivo non è corrisposto, e le indennità e tutti gli altri compensi sono sospesi o ridotti secondo quanto è stabilito dalle disposizioni relative.

Art. 98.

Gli assegni, per il tempo di guerra, sono stabiliti con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'aeronautica, di concerto con quello per le finanze.

Art. 99.

Ai sottufficiali vincolati a ferma speciale, non inferiore a quella di 4 anni, che vengano congedati, riformati o dispensati dal servizio senza diritto a pensione od impiego civile, è dovuta una indennità di congedamento uguale a tanti mesi dell'ultimo stipendio o paga goduti per quanti sono gli anni di effettivo servizio compiuti.

Per i mesi in più degli anni di servizio compiuti, calcolando la frazione di un mese superiore a 15 giorni per mese intero, si computeranno altrettanti dodicesimi di un mese dell'ultima paga o stipendio goduti.

Per coloro che percepiscono l'indennità di pilotaggio o di volo va aggiunta, all'indennità di congedamento, un'aliquota, calcolata a senso dei primi due comma del presente articolo, limitatamente però agli anni di servizio prestati con percezione dell'indennità di pilotaggio o di volo valutabile per la pensione a termini di legge.

La decorrenza del servizio deve considerarsi dalla data di arruolamento e in ogni caso non prima del compimento del diciassettesimo anno di età.

Per conseguire detta indennità i sottufficiali che si congedano oppure sono riformati o dispensati dal servizio dopo compiuto il dodicesimo anno di servizio e prima di avere acquistato il diritto a pensione vitalizia, debbono rilasciare apposita dichiarazione di rinuncia all'impiego civile.

A coloro che, lasciate le armi, ottengano l'impiego civile e successivamente vi rinuncino, l'indennità di cui sopra non compete.

Allorchè il sottufficiale congedato abbia fruito, all'atto dell'invio in congedo, del trattamento previsto dal presente articolo e venga riammesso in servizio a domanda, sarà provveduto al recupero dell'indennità che egli abbia percepito, mediante ritenute sulle competenze a lui spettanti, nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni in materia.

Nel caso che il sottufficiale che abbia titolo all'indennità prevista dal presente articolo venga a morire durante il servizio e prima di avere acquistato il diritto a pensione, l'indennità stessa spetta, una volta tanto, in luogo di pensione, esclusivamente alla vedova e agli orfani, con le norme vigenti in materia di pensioni e di indennità che ne tengano luogo.

Art. 100.

Il sottufficiale e il militare di truppa della Regia aeronautica che, in accertamento medico-legale di prima istanza, sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato, e non accetti tale deliberato, sarà posto, in attesa degli ulteriori accertamenti medico-legali, in licenza straordinaria senza assegni, se l'inabilità non sia stata riconosciuta come dipendente da cause di servizio. Qualora, per il servizio prestato, abbia titolo al trattamento di quiescenza, sarà invece inviato in licenza straordinaria con assegno pari alla metà dello stipendio o paga.

Se l'inabilità sia stata riconosciuta come dipendente da cause di servizio, il militare di truppa o il sottufficiale della Regia aeronautica, sia che accetti, sia che

non accetti il deliberato di prima istanza, sarà, in attesa della liquidazione definitiva della pensione, posto in licenza straordinaria con diritto agli assegni nelle misure seguenti:

a) con assegni pari alla metà dello stipendio o paga, se sia stato proposto per una delle prime quattro categorie di pensione;

b) con assegni pari ad un terzo dello stipendio o paga, se sia stato proposto per le quattro categorie di pensione successive alla 4^a;

c) con assegni pari ad un quarto dello stipendio o paga, se sia stato proposto per una delle due ultime categorie di pensione;

Gli assegni in tal modo percepiti saranno imputati sulle competenze che saranno riconosciute in definitiva spettare agli interessati.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI CONCERNENTI I SOTTUFFICIALI E I MILITARI DI TRUPPA IN CONGEDO ILLIMITATO

Art. 101.

Hanno l'obbligo delle esercitazioni periodiche di allenamento i sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, provvisti del brevetto di pilota militare e i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, delle categorie che saranno designate con suo decreto dal Ministro per l'aeronautica.

Tale obbligo cessa per i piloti al compimento del 45° anno di età.

Raggiunto tale limite i piloti verranno trasferiti, col proprio grado ed anzianità, nel ruolo servizi, categoria governo, od, eccezionalmente, in altro ruolo e categoria più rispondenti alle particolari attitudini di ciascuno, previ i necessari accertamenti per il conferimento del relativo brevetto aeronautico.

Il Ministero dell'aeronautica determina le epoche, le modalità, ed il numero dei militari da ammettersi alle esercitazioni di cui sopra, che dovrà essere contenuto nel numero medio dei militari che annualmente il Ministero dell'aeronautica è autorizzato dalla legge del bilancio a richiamare in servizio a tale scopo.

Sarà data la precedenza nell'ammissione all'allenamento a coloro che ne avranno fatta esplicita domanda. Qualora il numero delle domande non sia sufficiente per raggiungere il contingente stabilito, il Ministero dell'aeronautica potrà richiamare d'autorità, con precetti individuali, tutto quel personale che risulterà necessario per raggiungere il contingente predetto.

Il Ministero revocherà il brevetto aeronautico al personale navigante in congedo che, per 3 anni consecutivi, non abbia, senza giustificati motivi, partecipato alle esercitazioni periodiche di cui al presente articolo o che durante le esercitazioni non abbia dato affidamento di poter essere più utilmente impiegato nella condotta degli apparecchi di dotazione dei reparti.

A coloro ai quali sia stato revocato il brevetto di pilota, sarà applicato il disposto del terzo comma del presente articolo.

In caso di mobilitazione essi potranno essere trasferiti nei ruoli del Regio esercito, secondo le modalità che verranno concordate col Ministero della guerra.

Art. 102.

Tutto il personale ammesso a domanda alle esercitazioni periodiche di allenamento, quando compie le esercitazioni presso gli appositi reparti, o Enti all'uopo designati, è considerato a tutti gli effetti di legge come richiamato in servizio.

L'allenamento effettuato a domanda a senso dell'articolo precedente non potrà essere considerato come volontario, inquantochè la domanda ha unicamente lo scopo di stabilire l'ordine di precedenza nell'ammissione all'allenamento stesso.

Art. 103.

Oltre ai richiamati di cui agli articoli precedenti, i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato, a qualsiasi corpo, ruolo e categoria appartengano, possono essere richiamati in servizio per istruzione o per mobilitazione, in totalità ovvero in parte, per classe, per corpo, per ruolo, per categoria, o per distretto militare.

In tal caso il richiamo avrà luogo per decreto Reale, ma i militari, se invitati a presentarsi con precetto personale, hanno l'obbligo di rispondere nel termine loro assegnato anche se non sia intervenuta la pubblicazione del decreto Reale di richiamo.

In caso di mobilitazione o di esigenza speciale qualora si renda necessario addiventire a requisizione di apparecchi delle linee aeree civili, il Ministero dell'aeronautica ha facoltà di richiamare in servizio col semplice precetto personale i sottufficiali e militari di truppa adibiti normalmente come equipaggio di bordo agli apparecchi requisiti.

In caso di esigenze speciali, e col consenso degli interessati, possono essere richiamati dal congedo anche singoli sottufficiali o militari di truppa.

I richiami per esigenze speciali di cui ai precedenti due comma, da considerare ad ogni effetto come richiami d'autorità, possono essere disposti dal Ministero dell'aeronautica, previo assenso del Ministero delle finanze, senza che occorra decreto Reale.

Art. 104.

Il Ministero dell'aeronautica ha facoltà di concedere dispense o esonerazioni dal servizio militare, nel caso di richiamo, a coloro che coprano determinati impieghi o si trovino in posizioni speciali, secondo quanto stabilito nell'apposito regolamento.

Tali dispense non possono però essere concesse ai militari che appartengano al personale navigante e agli specialisti con obbligo continuativo di volo e fino a che duri la loro permanenza nella carica aeronautica di cui posseggono il brevetto. Ad essi la dispensa potrà essere concessa soltanto in casi eccezionali, per determinazione del Ministro per l'aeronautica, quando ne sia provato l'effettivo vantaggio per l'interesse dello Stato.

Art. 105.

I militari del Regio esercito e della Regia marina, nella posizione di congedo, possono essere ammessi in servizio nella Regia aeronautica e trasferiti nei relativi ruoli, previo consenso del Ministero della guerra o del Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi, in occasione di arruolamenti volontari indetti dalla Regia aeronautica nei limiti e alle condizioni che il Ministero dell'aeronautica riterrà di stabilire nei relativi bandi e semprechè il Ministero stesso riconosca la convenienza della loro ammissione.

I militari stessi, qualora per ragioni professionali non risultino idonei alla specializzazione per la quale concorsero, saranno ricollocati in congedo e riportati nei ruoli di provenienza ove saranno iscritti col grado che vi avevano all'atto dell'ammissione in Aeronautica.

Nella determinazione dei premi e delle gratificazioni di cui agli articoli 59 e 61 in favore dei militari stessi, come pure di quei militari attualmente in servizio in Aeronautica e che prestarono servizio nel Regio esercito e nella Regia marina computabile nella ferma assunta in Aeronautica, sarà tenuto conto esclusivamente del servizio prestato in Aeronautica dalla data del loro trasferimento nei relativi ruoli, e i premi e le gratificazioni medesime, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto-legge, saranno corrisposti soltanto in misura proporzionale allo stesso periodo di servizio.

Art. 106.

Ai sottufficiali e militari di truppa in congedo della Regia aeronautica sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 65.

I provvedimenti di cui al presente articolo saranno presi con decreto ministeriale nei confronti dei sottufficiali; con determinazione ministeriale quando si tratti di militari di truppa.

Art. 107.

Oltre quanto è previsto dal terz'ultimo comma dell'articolo 101, il Ministero dell'aeronautica ha facoltà di disporre la sospensione dall'esercitazione periodica di allenamento per motivi disciplinari, ed eventualmente anche l'esonero dalla carica, con il conseguente passaggio nei ruoli della forza in congedo della categoria governo, dei sottufficiali, per manifesta incapacità professionale o per cattiva condotta morale o politica che venga a risultare essere stata dall'interessato tenuta durante il congedo.

Art. 108.

I piloti militari d'aeroplano iscritti o trasferiti nel personale navigante in congedo della Regia aeronautica, i quali non rivestano il grado di sergente, sono nominati a tale grado al termine del periodo di allenamento, semprechè dimostrino, con le apposite prove, di possedere le qualità necessarie per continuare nella carica aeronautica di pilota militare di aeroplano.

I militari appartenenti alle altre forze armate, muniti del solo brevetto di pilota civile, che chiedano il trasferimento nel ruolo naviganti in congedo della Regia aeronautica, saranno, semprechè non abbiano superato il 30° anno di età, preventivamente ammessi al conseguimento del brevetto di pilota militare e il trasferimento sarà effettuato soltanto dopo il conseguimento del detto brevetto.

Durante il periodo d'istruzione saranno equiparati, agli effetti amministrativi, al grado di 1° aviere, applicandosi ad essi il disposto dell'articolo 102.

I militari appartenenti alle altre forze armate che, per il mestiere esercitato nella vita civile, ottengono, previo nulla osta dei rispettivi Ministeri, di essere trasferiti nel personale specialista in congedo della Regia aeronautica, siccome elementi ad essa utili, avranno conferita all'atto del trasferimento la qualifica di aiuto-specialista nella categoria affine al mestiere esercitato e, ove trattasi di semplici soldati, il grado di aviere scelto.

Art. 109.

I sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica in congedo — a qualsiasi corpo, ruolo o categoria appartengono — non possono, in tempo di pace, conseguire avanzamento salvo le eccezioni di cui appresso:

1° Il Ministero dell'aeronautica, in tempo di pace, potrà consentire l'avanzamento ad anzianità ai piloti ed agli specialisti in congedo in regolare servizio presso le linee di navigazione aerea, quando abbiano svolto notevole attività professionale inerente al ruolo e alla categoria cui sono iscritti, sempre quando siano stati promossi ad anzianità i pari grado ed anzianità dei corrispondenti ruoli e categorie in servizio permanente;

2° il Ministero dell'aeronautica potrà altresì, in tempo di pace, consentire l'avanzamento ad anzianità ai piloti ed agli specialisti che abbiano compiuto tre allenamenti o addestramenti annuali, sempre quando siano stati promossi ad anzianità i pari grado ed anzianità dei corrispondenti ruoli e categorie in servizio permanente;

3° eccezionalmente il Ministero dell'aeronautica, sentito il parere della Commissione centrale di avanzamento, ed indipendentemente da ogni altra condizione richiesta dal presente decreto-legge, potrà conferire il grado di maresciallo di 3^a classe

ai militari di cui al n. 1 del presente articolo, quando contino 500.000 chilometri volati, qualunque sia il grado inferiore rivestito.

I sottufficiali e militari di truppa in congedo della Regia aeronautica, richiamati in servizio per mobilitazione o per altre esigenze speciali, potranno essere ammessi, con norme da stabilirsi dal Ministero dell'aeronautica, a conseguire avanzamento ad anzianità, purchè siano stati promossi ad anzianità i pari grado ed anzianità dei corrispondenti ruoli e categorie in servizio permanente.

Peraltro gli aiuto-specialisti non potranno conseguire avanzamenti oltre il grado di 1° aviere.

Se durante il richiamo il militare dimostri di avere perduto le qualità professionali inerenti al ruolo o categoria alla quale trovasi iscritto, potrà essere trasferito, previ i necessari accertamenti, ad altro ruolo o categoria più confacente alle proprie attitudini, ovvero, col contemporaneo esonero dalla carica, trasferito nella categoria governo.

Il militare aiuto-specialista che durante il richiamo dimostri di possedere elevate capacità tecnico-professionali inerenti alla specializzazione, potrà, previo superamento di un esame da effettuarsi presso la competente scuola specialisti, essere nominato specialista nella rispettiva categoria continuando ad appartenere alla forza in congedo.

Art. 110.

Il Ministero dell'aeronautica, in caso di mobilitazione, ha facoltà di richiamare i sottufficiali in congedo provvisti di pensione vitalizia o d'impiego civile di Stato, purchè fisicamente idonei e non abbiano oltrepassato il 60° anno di età, anche se la loro classe di leva non fosse stata richiamata alle armi.

Potranno avere avanzamento, alle condizioni di cui all'articolo 109, e, all'atto del congedo, la pensione di cui godevano sarà nuovamente liquidata, in relazione al maggior servizio prestato ed agli assegni percepiti.

Art. 111.

I sottufficiali e militari di truppa richiamati dal congedo ricevono — dopo i primi tre mesi di richiamo, durante i quali percepiscono gli assegni iniziali del grado rivestito — lo stipendio, il supplemento di servizio attivo, la paga giornaliera, e gli altri assegni e indennità stabiliti per i sottufficiali e militari di truppa in servizio permanente effettivo, secondo l'anzianità di grado e di servizio che essi possedevano all'atto dell'ultimo invio in congedo.

Ai sottufficiali e militari di truppa richiamati dal congedo, provvisti di pensione a carico dello Stato è dovuto lo stipendio o la paga giornaliera restando sospeso il pagamento della pensione, salvo che questa sia più favorevole, nel qual caso è corrisposta in luogo dello stipendio o paga. A tal uopo il raffronto sarà effettuato tra l'importo della pensione e l'importo complessivo dello stipendio e del supplemento di servizio attivo o della paga e il relativo aumento non utile a pensione.

Per i sottufficiali e militari di truppa richiamati dal congedo, appartenenti a ruoli e categorie che comportino la corresponsione di indennità di pilotaggio o di volo e che godano di pensioni aumentate di aliquote pensionabili delle suddette indennità, nel confronto sarà computata anche la indennità di pilotaggio o di volo.

I sottufficiali e militari di truppa, provvisti di pensione di guerra, continuano a percepire questa ultima in aggiunta agli assegni del grado.

Gli impiegati civili dello Stato richiamati in servizio conservano, per i primi due mesi, lo stipendio di cui sono provvisti.

Art. 112.

I sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica in congedo illimitato possono contrarre matrimonio senza che occorra l'autorizzazione del Ministero.

Art. 113.

Ai militari in congedo che risultavano iscritti nelle varie categorie del ruolo specialisti, anche in qualità di aiuto, col grado di aviere, potrà essere conferito il grado di aviere scelto, con anzianità corrispondente alla data della loro iscrizione nei ruoli aeronautici.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 114.

Per quanto riguarda gli appartenenti alla categoria musicanti del ruolo servizi, oltre quanto previsto dal presente decreto-legge, si applicano le disposizioni di cui al Regio decreto 19 novembre 1936.

Art. 115.

Il sottufficiale o il militare di truppa della Regia aeronautica nel cui riguardo sia intervenuto un provvedimento di cessazione dal servizio permanente che venga annullato dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale o in accoglimento di ricorso al Re, rimane nella posizione in cui fu costituito dal detto provvedimento fino a quando non siano esauriti le procedure e i giudizi da rinnovare in seguito all'annullamento e il nuovo provvedimento che disponga non diversamente da quello annullato sostituisce il precedente a tutti gli effetti con la medesima decorrenza.

Per la rinnovazione delle procedure e dei giudizi il sottufficiale o il militare di truppa della Regia aeronautica sarà considerato come dipendente dalle autorità gerarchiche da cui dipendeva quando ebbero a svolgersi i procedimenti legislativi che portarono all'atto annullato.

Le predette disposizioni si applicano anche quando l'annullamento dei provvedimenti di stato sia disposto d'ufficio.

Art. 116.

I sottufficiali e militari di truppa in servizio permanente nella Regia aeronautica, che vengano riconosciuti affetti da lesioni o da infermità contemplate fra quelle esimenti dal servizio militare, potranno essere, a loro domanda, trattenuti in servizio permanente quando, a parere delle autorità sanitarie, le lesioni e le infermità siano ritenute peraltro compatibili con la prestazione del servizio nel ruolo e nella categoria cui i militari appartengono.

La decisione definitiva in ordine al trattenimento in servizio spetta tuttavia al Ministro per l'aeronautica, che vi provvede con suo decreto, tenuti presenti, oltre che il parere sanitario, il parere emesso dalle autorità gerarchiche in merito alla domanda e gli elementi di giudizio risultanti dai documenti personali del militare.

I sottufficiali e militari di truppa, trattenuti in servizio come sopra, potranno in qualunque tempo chiedere di cessare dal servizio permanente sulla base di nuovi accertamenti sanitari.

La loro posizione di stato, anche di fronte agli obblighi del servizio militare, sarà regolata in conformità delle normali disposizioni vigenti in materia con trattamento di quiescenza ed economico previsto dalle disposizioni stesse in relazione alla riconosciuta dipendenza da cause di servizio delle lesioni o delle infermità, ovvero alla semplice durata del servizio effettivo, computato, in questo, anche l'ulteriore periodo di tempo trascorso dopo il trattenimento in servizio.

Il Ministero dell'aeronautica avrà ugualmente facoltà di disporre in qualunque tempo per la cessazione dal servizio del militare, quando, a suo giudizio, ritenga

non più utile e proficua l'opera del militare stesso, al quale saranno applicate le disposizioni del precedente comma.

I militari trattenuti in servizio sono computati nei ruoli organici.

Art. 117.

I sottufficiali e militari di truppa, già collocati a riposo od inviati in congedo assoluto e dispensati da ogni eventuale servizio per motivi di infermità, i quali durante l'antecedente prestazione del servizio abbiano conseguito brevetti aeronautici o abbiano comunque rivestito anche speciali aeronautiche inerenti al servizio militare, potranno essere, a loro domanda, reinscritti nei ruoli del personale in congedo della Regia aeronautica, quando, a parere delle autorità sanitarie, le lesioni o le infermità per le quali furono collocati a riposo o posti in congedo assoluto, siano ritenute compatibili con la prestazione del servizio nel ruolo e nella categoria a cui i militari appartengono.

Art. 118.

Oltre che nei casi previsti da disposizioni speciali possono essere ammessi a chiedere la reintegrazione i sottufficiali e graduati di truppa che siano incorsi nella perdita del grado per una delle cause previste dai numeri 1 e 2 della lettera a) dell'articolo 65, quando le cause stesse siano venute a mancare.

La reintegrazione non implica la reinscrizione nei ruoli del servizio permanente.

Contro il provvedimento di negata reintegrazione non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Art. 119.

Gli assegni, le indennità, i compensi ed i soprassoldi previsti dal presente Testo Unico sono soggetti alle riduzioni sancite dai Regi decreti 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti rispettivamente, nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18 e 14 giugno 1934, n. 1038.

Art. 120.

Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nel decreto commissariale 24 agosto 1924, e successive modificazioni, nonchè tutte le altre comunque riguardanti il reclutamento, l'avanzamento e lo stato dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica.

Restano peraltro ferme, per la durata stabilita, le disposizioni di cui al Regio decreto-legge 23 dicembre 1935, n. 2385, riguardanti i titoli di studio necessari per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo e per la nomina a sergente pilota, e quelle di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 2021, per i brevettati piloti premilitari o piloti civili anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto-legge, per i quali se brevettati successivamente, il conferimento del grado ivi previsto avverrà dopo il conseguimento del brevetto di pilota militare.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 121.

I sottufficiali appartenenti alla categoria governo che abbiano svolto mansioni di contabili potranno essere transitati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto-legge con il loro grado e la loro anzianità nella categoria assistenti con-

tabili, nel limite dei posti assegnati a tale categoria, fermo restando gli organici complessivi per i sottufficiali nel ruolo servizi.

Il trasferimento di cui sopra sarà effettuato, per una volta tanto, a domanda degli interessati e previo parere favorevole di apposita Commissione, secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'aeronautica

MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze

THAON DI REVEL.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

SANI NAVARRA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

SANI NAVARRA, *relatore*. Questo progetto di legge che detta le norme sul reclutamento e sull'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonchè sullo stato dei sottufficiali della Regia aeronautica, ha una speciale importanza perchè è il primo Testo Unico dopo le disposizioni che risalgono ad un decreto commissariale dell'agosto del 1924. Esso quindi ha potuto trarre esperienza da questi 14 anni, dacchè l'aeronautica è entrata ultima tra le sue consorelle Forze Armate dello Stato. La Regia aeronautica, per la forza e per il volere animatore del Duce che l'ha creata, per l'energia e la sapienza dei suoi capi che vollero costantemente dare ai valori dello spirito preponderanza su quelli della materia, e con la virtù e con l'esempio formare la molla potente, e la più forte, che s'integra nello sprezzo e nella gioia del pericolo, ha potuto assurgere in questi 14 anni a tale potenza da rendercene fieri e da esserci invidiata in tutto il mondo.

La categoria dei sottufficiali ha in questa Arma una caratteristica speciale perchè ad essi possono essere affidati, anche con frequenza, compiti di tale autonomia che ne sorgono talvolta azioni di guerra e di pace di specialissima importanza.

Dall'esame di parecchi documenti letti in questi giorni nel compilare la relazione, ho potuto prendere visione di molti di questi fatti, come del resto ne avete avuto visione voi, o camerati, nelle notizie date dall'Aeronautica in Italia e fuori d'Italia.

Citerò due esempi: una medaglia d'oro alla Memoria e una medaglia al valor aeronautico data ad un sottufficiale, divenuto ora ufficiale.

Maresciallo di prima classe Vaschi Luigi, deceduto il 25 dicembre 1935 in località Veles. Pilota di monoposto da caccia, in azione di mitragliamento dei nemici in fuga, atterrava volontariamente presso un aereo della propria squadriglia abbattuto dalla fucileria in località percorsa dall'avversario, nell'intento di prendere a bordo il pilota incolume e sottrarlo alle gravi conseguenze

della cattura; impossibilitato a ripartire per le avarie subite nell'atterraggio, tentava insieme al camerata di raggiungere la zona occupata dalle nostre truppe; per tre giorni riusciva ad aprirsi eroicamente la via del ritorno eludendo le ricerche di giorno e combattendo di notte, finchè premuto e circondato da ogni parte, cadeva colpito dopo strenua difesa contro nemici numerosi e bene armati. Insuperato esempio di elevato e nobile cameratismo.

Oltre questa medaglia d'oro alla Memoria, è importante ricordare un altro esempio, quello del maresciallo di 3ª classe Agello Francesco, oggi tenente, che poté conquistare due volte un primato mondiale, raggiungendo sul cielo di Garda il 23 ottobre 1934 la velocità di oltre km. 700 orari, primato tutt'oggi imbattuto, guadagnando la medaglia d'oro al valore aeronautico.

Ora questi due casi che ho voluto citare dimostrano a qual grado di importanza può arrivare la categoria dei sottufficiali della Regia aeronautica, che ha compiti diversi e maggiore autonomia di quanto non abbia la categoria dei sottufficiali delle altre armi.

La Regia aeronautica è fiera dei suoi sottufficiali, collaboratori zelanti, efficaci degli ufficiali, ed è naturale che nell'elaborazione di una legge che deve costituire la base complessiva di oggi e di domani, le si dedichino tali cure da renderla veramente un esemplare di legge sullo stato di una categoria, sull'avanzamento, sulla vita, insomma, dell'aviere fino al termine della sua carriera di sottufficiale.

È perciò che la vostra Commissione vi addita, per l'approvazione, la conversione di questo decreto-legge in legge dello Stato.

Non ho altro da dire. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1938-XVI, n. 1780, concernente l'istituzione di una Cineteca autonoma per la

cinematografia scolastica » (N. 2609). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1938-XVI, n. 1780, concernente l'istituzione di una Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica ».

Pregho il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 settembre 1938-XVI, n. 1780, concernente la istituzione di una Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1801, che modifica l'articolo 2 del Regio decreto-legge 27 gennaio 1938-XVI, n. 48, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale per le Relazioni Culturali con l'Estero » (N. 2610). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1801, che modifica l'articolo 2 del Regio decreto-legge 27 gennaio 1938-XVI, n. 48, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale per le Relazioni Culturali con l'Estero ».

Pregho il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1801, che modifica l'articolo 2 del Regio decreto-legge 27 gennaio 1938-XVI, n. 48, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale per le Relazioni Culturali con l'Estero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1938-XVI, n. 1265, concernente il

riordinamento dei corpi consultivi della Regia aeronautica » (N. 2612). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1938-XVI, n. 1265, concernente il riordinamento dei corpi consultivi della Regia aeronautica ».

Pregho il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 giugno 1938-XVI, n. 1265, concernente il riordinamento dei corpi consultivi della Regia aeronautica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1938-XVI, n. 1733, concernente adeguamento dei contributi obbligatori dovuti dagli iscritti all'Istituto Nazionale Fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali » (N. 2613). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1938-XVI, n. 1733, concernente adeguamento dei contributi obbligatori dovuti dagli iscritti all'Istituto Nazionale Fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali ».

Pregho il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 settembre 1938-XVI, n. 1733, concernente adeguamento dei contributi obbligatori dovuti dagli iscritti all'Istituto Nazionale Fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1647, che modifica l'articolo 1 del Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1320, sull'istituzione in Libia

di un Ufficio speciale per la manutenzione ed il miglioramento delle strade di grande comunicazione » (N. 2614). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1647, che modifica l'articolo 1 del Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1320, sull'istituzione in Libia di un Ufficio speciale per la manutenzione ed il miglioramento delle strade di grande comunicazione ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1647, che modifica l'articolo 1 del Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1320, sull'istituzione in Libia di un Ufficio speciale per la manutenzione ed il miglioramento delle strade di grande comunicazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1790, che modifica, temporaneamente, il trattamento doganale degli abbozzi per aghi da cucire, di acciaio » (N. 2619). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1790, che modifica, temporaneamente, il trattamento doganale degli abbozzi per aghi da cucire, di acciaio ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1790, che modifica, temporaneamente, il trattamento doganale degli abbozzi per aghi da cucire, di acciaio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1791,

che apporta modificazioni alla tariffa doganale » (N. 2620). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-Anno XVII, n. 1791, che apporta modificazioni alla tariffa doganale ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1791, che apporta modificazioni alla tariffa doganale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1792, concernente la restituzione del diritto di licenza sui prodotti petroliferi che si esportano » (N. 2621). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-Anno XVII, n. 1792, concernente la restituzione del diritto di licenza sui prodotti petroliferi che si esportano ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1792, concernente la restituzione del diritto di licenza sui prodotti petroliferi che si esportano.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1807, recante il nuovo ordinamento della Fondazione Querini-Stampalia, con sede in Venezia » (N. 2664). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI,

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-38 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1938

n. 1807, recante il nuovo ordinamento della Fondazione Querini-Stampalia, con sede in Venezia».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1807, recante il nuovo ordinamento della Fondazione Querini-Stampalia con sede in Venezia.

ALLEGATO. Regio decreto-legge 5 settembre 1938 - Anno XVI, n. 1807, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 6 dicembre 1938-XVII.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Reale 21 giugno 1869 con il quale fu eretta in ente morale la «Fondazione Querini-Stampalia», in Venezia;

Viste le finalità di detta Fondazione, quali risultano dallo statuto organico in vigore, approvato con Regio decreto 1º agosto 1907, alcune delle quali sono di carattere culturale e scientifico, altre di natura propriamente assistenziale;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere ad un organico riordinamento delle attività di detto Istituto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Con la parte del patrimonio della «Fondazione Querini-Stampalia» in Venezia, destinata al raggiungimento delle finalità a carattere culturale e scientifico, è costituito un Ente morale con amministrazione autonoma, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 2. — La parte residua, destinata al conferimento di premi di nuzialità, è conservata alla ridetta istituzione pubblica di assistenza e beneficenza che assume il nome di «Fondazione dotazione Querini-Stampalia».

Art. 3. — Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale, sarà provveduto alla determinazione della quota di patrimonio spettante ai due Enti.

Art. 4. — Con separati decreti Reali su proposta, rispettivamente, del Ministro per l'interno e del Ministro per l'educazione nazionale, udito il parere del Consiglio di Stato, saranno approvati gli statuti organici per il governo dei due Enti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
BOTTAI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

ORSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

ORSI. Onorevoli Colleghi, desidero dire poche parole sopra il decreto-legge che riguarda la Fondazione Querini-Stampalia, istituzione cara ai Veneziani ma poco nota nel resto d'Italia. Essa ha caratteristiche tutt'affatto speciali. Fu fondata 70 anni fa dal conte Querini, ultimo discendente di quel ramo della famiglia Querini che tenne per più di due secoli, e precisamente fino al 1537 (quindici anni dopo che Rodi era già caduta nelle mani dei Turchi), il dominio di Stampalia, una delle isole dell'Egeo sulle quali sventola oggi il nostro tricolore.

Orbene il conte Querini, nel suo testamento, dichiarò di volere creare una Fondazione scientifica, ma unì a questa istituzione culturale anche una piccola funzione di beneficenza. Ciò fece sì che allora questa Fondazione fu considerata come un'opera pia e messa quindi sotto le dipendenze del Ministero dell'interno. La presidenza della Fondazione Querini ed il Reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, il più alto organo intellettuale della Regione veneta, insistettero molte volte perchè venisse sistemata regolarmente la Fondazione secondo le intenzioni del fondatore, ma fu tutto vano.

E dovettero passare 70 anni, dovette venire il Fascismo, perchè anche questa piccola cosa fosse sistemata. Il decreto-legge, oggi in votazione, contempla appunto questa sistemazione. Ebbene, è interessante notare come il conte Querini ebbe, riguardo alla beneficenza, un pensiero che oggi possiamo dire *muscoliano*: istituì cioè dei premi di nuzialità, e precisamente una dote di 10.000 lire per una ragazza di famiglia nobile decaduta, 6 doti di 2.000 lire ciascuna per ragazze di famiglie civili, e 30 premi di nuzialità, di 300 lire ciascuno, per ragazze appartenenti a famiglie di villici o artigiani. Attualmente queste erogazioni dotazioni sono

sospese, perchè nel 1916 il relativo reddito fu devoluto a beneficio degli orfani di guerra. Io penso che oggi il numero degli orfani di guerra sia molto diminuito, e che si potranno quindi ricostituire queste doti a vantaggio della nuzialità: proposito che è negli scopi sostenuti dal Fascismo.

Il decreto-legge, di cui ci occupiamo, lascia questa funzione di beneficenza sotto il Ministero dell'interno, mentre la Fondazione Querini-Stampalia, considerata come Ente culturale, passa sotto il Ministero dell'educazione nazionale. Il senatore Leicht, nella sua diligente relazione, fa giustamente notare come, per non aumentare le spese di amministrazione, sarà bene, invece di creare un Ente apposito per la piccola funzione di beneficenza, affidarla ad Enti già esistenti con funzioni analoghe. Io aggiungo che si potrebbe lasciare quell'incarico alla stessa Fondazione culturale Querini, in quel modo e con quelle norme, con le quali, per esempio, i Presidi dei Licei amministrano le Casse scolastiche.

Come ho già detto, il conte Querini destinò la massima parte del suo ricco patrimonio ad opere di cultura. Degno rappresentante di quel patriziato veneto, che collocò sempre l'arte e le lettere in primo piano nella vita del Paese, aveva continuato quelle raccolte di libri e di quadri, che erano state già fatte dai suoi antenati; per modo che finì per possedere una ricchissima Biblioteca ed una magnifica Pinacoteca. Egli era lieto di poter far sì che tutte le persone colte approfittassero di queste sue ricchezze, e morendo lasciò scritto che quest'opera sua venisse continuata. Ma non basta; egli volle che la cittadinanza ne ricavasse il maggior profitto possibile; perciò stabilì che la sua biblioteca venisse tenuta aperta nelle ore in cui le altre biblioteche sono chiuse; si fissò così un orario dalle ore 15 alle 23. Egli volle che nelle sale di lettura vi fossero tappeti, bei mobili, sedili comodi, fece impiantare delle stufe (allora non c'erano i termosifoni), in modo che i lettori avessero l'illusione di trovarsi, non in una biblioteca pubblica, ma nelle sale di un palazzo privato.

Volle poi che la biblioteca continuasse sempre ad essere provvista delle pubblicazioni più importanti che appaiono, e che anche la Pinacoteca venisse curata ed eventualmente accresciuta. In questi ultimi anni la Fondazione Querini, interpretando esattamente l'animo del conte Querini, si mise d'accordo col Reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti per salvare a Venezia una collezione di quadri che stava per andare dispersa. I due Enti ottennero anche l'adesione della Cassa di Risparmio e del Banco di S. Marco, e poterono comperare quei quadri; così che, oggi, alla Fondazione Querini-Stampalia noi abbiamo la più ricca collezione, che esista al mondo, di quadri di Pietro Longhi, di questo caratteristico pittore settecentesco.

Concludendo, dirò che la Fondazione Querini-Stampalia adempie magnificamente alla sua fun-

zione di contribuire a tenere alta la vita intellettuale di Venezia. I Veneziani seguono questa loro istituzione caratteristica con particolare amore; e fanno bene perchè così compiono opera utile non solo alla loro città, ma a tutta la cultura italiana. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto. Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Asinari di Bernezzo, Azzariti.

Baccelli, Bacci, Banelli, Barcellona, Bazan, Benicelli, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bodrero, Bonardi, Bongiovanni, Burzagli.

Cagnetta, Canevari, Carletti, Casanuova, Casertano, Casoli, Castelli, Cattaneo Giovanni, Caviglia, Celezia, Cian, Cicconetti, Cogliolo, Concini, Contarini, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

Da Como, D'Ancora, De Bono, De Cillis, De Marinis, De Martino Giacomo, De Riseis, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Vico, Ducci, Dudan, Durini di Monza.

Fabri, Facchinetti, Faina, Felici, Ferrari, Flora, Foschini, Fracassi, Fraschetti.

Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gentile, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini, Giordano, Giuliano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Graziosi, Guaccero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi.

Imberti, Imperiali.

Josa.

Lago, Leicht, Libertini Gesualdo, Lissia.

Majoni, Mambretti, Marescalchi, Marozzi, Maracino, Martin-Franklin, Mattioli Pasqualini, Mazzocolo, Miari de Cumani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Moresco, Mori, Mormino, Mosconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nucci.

Orlando, Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Pecori Giraldi, Peglion, Pende, Peris, Petrone, Piola Caselli, Pitacco, Porro Carlo, Pozzo.

Raimondi, Raineri, Renda, Ricci, Rolandi Ricci, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Rossini, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Salvi, Sanarelli, Sandicchi, Sani, San Martino, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scavonetti, Scialoja, Scipioni, Scotti, Sechi, Silj, Soler, Spiller, Suardo.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Tassoni, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tofani, Tolomei, Torre, Tosti di Valminuta.

Valagussa, Versari, Vicini Antonio, Vigliani, Vinnassa de Regny, Visconti di Modrone, Volpi di Misurata.

Zoppi Gaetano.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1133, recante norme sulle concentrazioni di imprese di assicurazione (2356):

Senatori votanti	176
Favorevoli	175
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1191, contenente modificazione all'ordinamento organico della Milizia portuaria (2384):

Senatori votanti	176
Favorevoli	174
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1555, che aggiorna le disposizioni vigenti sulla ripartizione del territorio dello Stato in zone militari (2456):

Senatori votanti	176
Favorevoli	175
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1632, che detta norme riguardanti le espropriazioni per la costruzione della « Casa Littoria » in Roma (2519):

Senatori votanti	176
Favorevoli	171
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1663, riguardante la corresponsione a vita, a titolo di riconoscenza nazionale, di uno speciale trattamento economico ai generali di armata in congedo Ferrari Giuseppe, Francesco, Frugoni Pietro, Nicolis di Robilant Mario, Porro Carlo, Zoppi Gaetano e Mambretti Ettore, nonchè all'ammiraglio d'armata nella riserva Solari Emilio ed agli ammiragli d'armata in ausiliaria Nicastro Gustavo e Ciano Costanzo (2557):

Senatori votanti	176
Favorevoli	171
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1468, per la disciplina dei magazzini di vendita di merci a prezzo unico (2574):

Senatori votanti	176
Favorevoli	172
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744, che detta norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonchè sullo stato dei sottufficiali della Regia aeronautica (2577):

Senatori votanti	176
Favorevoli	174
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1938-XVI, n. 1780, concernente l'istituzione di una Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica (2669):

Senatori votanti	176
Favorevoli	172
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1801, che modifica l'articolo 2 del Regio decreto-legge 27 gennaio 1938-XVI, n. 48, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale per le Relazioni Culturali con l'Estero (2610):

Senatori votanti	176
Favorevoli	172
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1938-XVI, n. 1265, concernente il riordi-

namento dei corpi consultivi della Regia aeronautica (2612):

Senatori votanti	176
Favorevoli	173
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1938-XVI, n. 1733, concernente adeguamento dei contributi obbligatori dovuti dagli iscritti all'Istituto Nazionale Fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali (2613):

Senatori votanti	176
Favorevoli	173
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1647, che modifica l'articolo 1 del Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1320, sull'istituzione in Libia di un Ufficio speciale per la manutenzione ed il miglioramento delle strade di grande comunicazione (2614):

Senatori votanti	176
Favorevoli	171
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1790, che modifica, temporaneamente, il trattamento doganale degli abbozzi per aghi da cucire, di acciaio (2619):

Senatori votanti	176
Favorevoli	174
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1791, che apporta modificazioni alla tariffa doganale (2620):

Senatori votanti	176
Favorevoli	173
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1792, concernente la restituzione del diritto di licenza sui prodotti petroliferi che si esportano (2621):

Senatori votanti	176
Favorevoli	173
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1807, recante il nuovo

ordinamento della Fondazione Querini-Stampalia, con sede a Venezia (2664):

Senatori votanti	176
Favorevoli	173
Contrari	3

Il Senato approva.

Approvazione del disegno di legge: « Riforma del Consiglio Nazionale delle Corporazioni » (N. 2685). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riforma del Consiglio Nazionale delle Corporazioni ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario, legge lo stampato N. 2685.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Consiglio nazionale delle corporazioni è composto:

1°) dei membri del Comitato corporativo centrale;

2°) dei consiglieri effettivi dei Consigli delle corporazioni di cui al primo comma dell'articolo 3.

(Approvato).

Art. 2.

Il Comitato corporativo centrale è composto:

a) dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato;

b) dei Vice-Segretari e del Segretario amministrativo del Partito Nazionale Fascista;

c) dei rappresentanti del Partito Nazionale Fascista in seno alle Corporazioni, con funzioni di vice presidenti;

d) dei Presidenti delle Confederazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei liberi esercenti una professione o un'arte e del Presidente dell'Ente Nazionale Fascista della Cooperazione.

Il Duce, Presidente del Comitato corporativo centrale, può disporre che alle riunioni del Comitato stesso intervengano i Presidenti delle Consulte coloniali corporative.

(Approvato).

Art. 3.

I Consigli delle Corporazioni sono composti di consiglieri effettivi nominati in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista, delle Associazioni professionali e dell'Ente Nazionale Fascista della Cooperazione, nel numero previsto, per ogni Corporazione, dalla unita tabella A.

Dei Consigli delle Corporazioni fanno anche

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-38 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1938

parte Consiglieri aggregati, aventi voto deliberativo, nominati su designazione delle Associazioni professionali e di altri Enti, nel numero previsto, per ogni Corporazione, dalla unita tabella B. Detta tabella potrà essere modificata con decreto del Duce, Capo del Governo, su proposta del Ministro per le corporazioni.

I Consigli delle Corporazioni così composti esercitano le attribuzioni di loro competenza secondo le disposizioni vigenti.

(Approvato).

Art. 4.

I decreti istitutivi delle Corporazioni indicano il numero dei Consiglieri, effettivi ed aggregati, dei quali è formato il Consiglio in conformità delle tabelle A e B allegate alla presente legge, e determinano le associazioni di categoria giuridicamente riconosciute e, ove occorra, le Confederazioni, chiamate ad effettuare le designazioni, nonché il relativo procedimento.

(Approvato).

Art. 5.

Il Duce, Capo del Governo, per impartire direttive in ordine all'azione sindacale rispetto ai problemi della produzione e ai fini dell'ordinamento corporativo, può convocare in Assemblea generale delle corporazioni:

1º) i membri del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

2º) i Consiglieri aggregati ai Consigli delle singole Corporazioni.

(Approvato).

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato, ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, ad emanare le norme d'integrazione occorrenti per l'attuazione della presente legge e a procedere alla revisione della legge 20 marzo 1930-VIII, n. 206, sul Consiglio nazionale delle Corporazioni e della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulle Corporazioni, nonché delle norme di esecuzione o comunque integrative o successive alle citate leggi, coordinandole con le disposizioni della presente legge e con quelle della legge relativa alla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e all'esercizio della funzione legislativa.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni » (N. 2686). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario, legge lo stampato N. 2686.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

GIANNINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

GIANNINI. Onorevoli Colleghi. Il disegno di legge che prendiamo in esame segna indubbiamente uno dei punti salienti della nuova vita politica italiana, instaurata dal Fascismo.

Esso merita pertanto tutta la nostra attenzione, e mi sia anche permesso di dire, tutta la nostra ansia. Ansia non di pavidità incertezza, ma di uomini che di fronte al grande esperimento storico, che si instaura con questo disegno di legge, desiderano rendersi conto, con tutta la pienezza della loro energia e della loro maturità, delle riforme proposte, perchè rappresentano un avvenimento storico per l'Italia e forse anche al di là dell'Italia.

Noi assistiamo, infatti, dopo il conflitto mondiale, ad un angoscioso travaglio costituzionale, che tocca tutti gli Stati ed assume in tutti gli Stati tendenze e forme diverse. Mentre in alcuni di essi si è inventata di sana pianta una nuova costituzione, creando un archetipo che anticipava più che esprimere la vita, onde si è dovuto rivederla in pochi anni più volte, noi abbiamo preferito non abbandonare le nostre tradizioni storiche, ed arripare, correggendo la prassi, e con successivi assestamenti legislativi, sulla base delle esperienze compiute, a quella completa e totale riorganizzazione dello Stato, che si corona col disegno di legge che siamo chiamati ad esaminare.

Metodo quindi di prudenza, e, direi, di italiana saggezza. Metodo anche che ci consente di non abbandonare quel documento storico a cui guardiamo sempre con infinito amore: la nostra carta costituzionale. (Approvazioni). È essa infatti, non lo dimentichiamo, che ha preceduto e presieduto all'unità d'Italia, è essa che ha accompagnato le fortunate vicende del Paese, è essa che ci segue in questo momento, che riteniamo eroico, della vita nazionale, e che, riteniamo, anche i nostri posteri riconosceranno eroico. (Approvazioni).

Il disegno di legge è stato preparato come il grande arco di volta della riforma dello Stato, che si è venuta preparando dal 1925 in poi, gettando solidamente i piloni della riforma.

Una riforma, infatti, che tocchi gli ordinamenti sociali e politici dello Stato non si può gettare di un colpo sulla vita nazionale, ma bisogna lentamente e faticosamente costruirla, e noi faticosamente e lentamente abbiamo costruito questa grande, grandissima, riforma degli ordinamenti italiani.

Non avevamo precedenti. I nostri ordinamenti corporativi che sono poi la base della riforma, quei tali piloni di cui parlavo or ora, sono stati sì copiati da altri Stati ed uno particolarmente

ci ha preceduto in una riforma organica e su base corporativa, dello Statuto, il Portogallo; ma esso ha seguito altre vie ed, avendo un'unica assemblea, ha preferito creare accanto ad essa una Camera Corporativa, che è un organo tecnico e consultivo. È un ordinamento che è ancora difficile giudicare e che in ogni modo non si adattava alla nostra costruzione dello Stato, che è tutta italiana nello spirito e nelle forme, e che è stata così lucidamente illustrata dall'eminente relatore e sulla quale non avrei parole da aggiungere, anche perchè non desidero guastare la bellissima relazione.

Consentitemi invece di parlarvi di alcuni problemi che a me sembra vadano posti, meditati e risolti per eliminare alcuni dubbi, che, dico subito, non ritengo fondati, perchè devono e possono essere risolti nel quadro dello Statuto, delle altre leggi fondamentali e dello stesso disegno di legge che esaminiamo.

Comincio dall'articolo 2. Nell'articolo 2 si dice: « Il Senato del Regno e la Camera dei fasci e delle corporazioni collaborano col Governo per la formazione delle leggi ». Questo articolo difficilmente si potrebbe interpretare in tutta la sua pienezza senza lo Statuto e ritengo che nella sua formula, un po' ellittica, sia stato così costruito appunto perchè presuppone gli articoli dello Statuto sui quali si basa. Questi articoli sono precisamente l'articolo 3 e l'articolo 55. L'articolo 3, dice che il potere legislativo è esercitato collettivamente dal Re e dalle due Camere. L'articolo 55 accenna ai tre poteri legislativi, dizione imperfetta che risponde alla formulazione del tempo, ma che possiamo oggi vivificare con questo articolo 2, il quale, nulla innovando alle norme dello Statuto, precisa che l'opera dei tre poteri legislativi si concreta nella collaborazione, attraverso la quale viene fuori la legge.

Credo che la mia interpretazione risponda interamente all'intenzione del legislatore. Occorre infatti tener presente che l'articolo 21 del disegno di legge dichiara che sono abrogate le norme contrarie a quelle della presente legge o con esse incompatibili. I due articoli dello Statuto non essendo contrari alla nuova legge, evidentemente debbono considerarsi in vigore; nè può dirsi che sono incompatibili con esso, perchè la conciliabilità delle tre norme mi pare non equivoca.

Un altro punto sul quale non è inutile insistere, è l'articolo 16, il quale dispone che, dopo che la legge è stata approvata dalle Commissioni legislative delle due Camere, viene trasmessa al Duce, il quale dispone che essa sia sottoposta alla sanzione sovrana e promulgata nei modi ordinari stabiliti per le leggi. Anche questo articolo merita tutta l'attenzione, prima di tutto perchè tocca i poteri del Sovrano in materia legislativa, ed in secondo luogo perchè viene ad innovare notevolmente a una norma dello Statuto. Secondo l'articolo 7 della Carta Costituzionale è il solo Re che sanziona la legge e la promulga. Con l'articolo 16 del disegno di legge che esaminiamo si accentua

l'autonomia della figura del Duce nei nostri ordinamenti costituzionali, autonomia che si è successivamente concretata nei diversi provvedimenti legislativi già in vigore. Si viene a porre tra l'approvazione del Parlamento ed il provvedimento del Sovrano di sanzione e promulgazione delle leggi adottate dalle Commissioni legislative, l'esame prudenziale del Duce, il quale non è un semplice trasmettitore di documenti al Sovrano, poichè altrimenti troppo angusta sarebbe la sua funzione, mentre sarebbe troppo angusta la funzione del Capo dello Stato se dovesse soltanto sanzionare e promulgare senz'altro la legge. L'articolo va quindi evidentemente interpretato nel senso che il Duce può anche non sottoporre alla sanzione sovrana un disegno approvato dalla Camera e dal Senato, mentre resta integro il potere moderatore del Sovrano di sanzionare o non sanzionare la legge. Quindi le due disposizioni, a mio avviso, si saldano e, soprattutto, si armonizzano con la legge del 24 dicembre 1925, n. 2263, sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo.

Restano altre osservazioni, che non credo di toccare, perchè importerebbero un esame troppo analitico del disegno di legge, mentre desideravo limitarmi a queste che rappresentano due capisaldi di esso e potevano dar luogo, per la loro formulazione, ad interpretazioni non esatte.

L'illustre relatore ha accennato ad una difficoltà, che nella legge non trova una soluzione, cioè a dire come si coordinano i diversi sistemi di produzione delle norme giuridiche che la legge prevede. Se io non erro, il relatore, dopo alcune acute osservazioni, ritiene saggiamente che bisogna rimettersi all'esperienza. Credo di interpretare il pensiero del relatore nel senso che se delle incertezze si verificheranno, l'esperienza ci consiglierà i mezzi per risolverle o praticamente o eventualmente, se la pratica non bastasse, con ulteriori norme legislative. Il che è evidente, perchè non possiamo certo pensare che la storia si fermi e che tutta la riforma costituzionale si cristallizzi con questo disegno di legge. Probabilmente altre norme integrative verranno, ma è bene che vengano secondo il nostro sistema, che fino ad oggi ci ha dato buoni risultati, cioè attraverso prudenti ma sicure esperienze.

Dopo essermi posto, e, credo, con me, parecchi Colleghi, i problemi di cui vi ho parlato, io penso che la grande architettura politica di questo disegno di legge ci consenta di votarlo con tutta tranquillità.

Con tutta tranquillità, per più ragioni. Prima perchè noi non crediamo che una riforma costituzionale possa compiersi con piccoli ritocchi, ovvero con la speranza che cambino i tempi: questo significherebbe chiudere gli occhi di fronte alla storia che cammina veloce e senza ritorni. Il metodo francese di fare dei ritocchi di regolamento delle Camere o di adottare qualche provvedimento assai modesto, per esempio quello che riconosce che il Presidente del Consiglio ha

una certa autonomia funzionale, ci appare una inconsulta paura di veder sedere a Versailles una costituente. Ciò consente nondimeno alla Francia di andare ancora avanti con quella monca leggina del 1875 che fu adottata con l'animo deliberato di farla durare pochissimi mesi e che ha la sorte delle riforme provvisorie, le quali sono sempre le più lente a morire. Ma noi non vogliamo chiudere gli occhi di fronte alla realtà e non crediamo che si possano fare delle riforme limitate a semplici formule giuridiche, perchè il rivolgimento degli Stati è troppo profondo e deve essere affrontato in tutta la pienezza della sua struttura storica, politica e sociale.

La nostra riforma è totalitaria: noi non abbiamo imitato nessuno e credo che questo ci debba rendere orgogliosi, perchè dopo aver copiato nel passato dei modelli costituzionali, oggi possiamo e sappiamo fare a meno dei figurini, e, come artisti che si sentono grandi, se mai li creiamo per noi e per gli altri, perchè indubbiamente è sulla nostra esperienza che marcerà l'avvenire. Se una profonda riforma costituzionale ci sarà nell'avvenire in altri Stati, probabilmente sarà, più o meno, condotta sul figurino italiano. Ma soprattutto questa riforma è nostra ed esprime i nostri sentimenti. Se il diritto è in generale un'espressione della vita, occorre soprattutto che le organizzazioni costituzionali e politiche esprimano profondamente le tendenze e le esigenze della vita nazionale. Tendenze e sviluppi che non ripugnano ad una tradizione. Una tradizione è soprattutto necessaria nella vita politica e costituzionale e perciò noi lasciamo intatto quello che è il grande monumento della tradizione storica nazionale, cioè la Costituzione del 1848. Non occorre arrivare all'esagerazione di alcuni Paesi che si abbandonano facilmente a profondi rivolgimenti economici e sociali e sono profondamente tradizionalisti nelle leggi e finiscono quindi per avere due Costituzioni; cioè quella non scritta, che si applica, e quella scritta, che non si applica quasi mai. Noi preferiamo avere una Costituzione, che viva la vita dell'Italia non solo, ma che viva e si agiti e pulsi nella nostra vita e si applichi realmente. Quindi, mentre ci volgiamo con tutta la nostra tenerezza e con tutto il nostro senso storico al vecchio Statuto del 1848, vogliamo andare avanti; ma andare avanti, costruendo il nuovo ordine costituzionale, senza abbandonare l'antica Carta Costituzionale, perchè questa è un po' la nostra storia, la nostra vita. Se non adempie più interamente alla sua funzione storica, è però ancora viva e vitale nella sua sobrietà, nella sua forza di vita, nella sua forza storica, perchè ci ha potuto seguire fin qui e ci potrà seguire ancora. E se un giorno dovessimo arrivare a riformarla pezzo per pezzo, tutta, io desidererei che anche in quel giorno la Costituzione si intitolasse « Statuto » del 1848, riveduto il (*approvazioni*) e che restasse ancora nel preambolo l'affermazione dell'atto paterno di Carlo Alberto, che anticipò in quel preambolo fine e sottile

l'unità della Nazione, e nel quale noi ravvisiamo un auspicio che ci è servito di guida per questi novanta anni di vita, che possiamo dire vissuta degnamente e che contiamo di vivere ancor più degnamente, non solo per la grandezza dei nostri figli, ma soprattutto per quella della Patria che non possiamo mai dimenticare, non potremo mai non amare con tutte le nostre forze, finchè avremo l'onore di sedere in quest'aula, cioè per tutta la nostra vita, e quindi, possibilmente, ancora a lungo. (*Applausi*).

Inquadrato così, storicamente e politicamente, questo disegno di legge, nella grande ora che viviamo, credo, onorevoli Colleghi, di esprimere il vostro unanime avviso, dicendo che esso sarà da noi votato con tutta la pienezza della nostra coscienza, con tranquillità di spirito, con quella amorosa ansia che accompagna ogni grande avvenimento, ma con la certezza che esso è utile e segnerà un'altra pietra angolare nella storia della nostra Nazione, destinata, ne abbiamo fede assoluta, al più augusto avvenire. (*Vivi applausi*).

SOLMI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

SOLMI, *ministro di grazia e giustizia*. Consentite anzitutto che io rivolga un vivo ringraziamento all'insigne relatore di questo disegno di legge, che ha chiarito i punti sostanziali della riforma in modo che non si potrebbe desiderare più acuto e più lucido e consentite anche che io ringrazi il senatore Giannini per il suo intervento nella discussione, poichè le sue parole, anche malgrado i dubbi da lui esposti e a cui risponderò, hanno messo in rilievo la grande importanza della riforma, che oggi siete chiamati ad esaminare, e che resta precisamente in quella linea evolutiva del nostro sviluppo costituzionale a cui egli ha fatto riferimento.

Quanto ai punti rilevati dal senatore Giannini, desidero chiarire che il Senato non deve dimenticare che l'attuale legge si intitola « Istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni ». Essa non è pertanto una riforma costituzionale integrale dello Stato, ma esclusivamente una riforma che si riferisce al funzionamento della Camera, la quale assume pertanto un nuovo nome e un nuovo ordine di funzioni. Non ho bisogno di ricordare qui gli inconvenienti a cui ha dato luogo il sistema parlamentare, che oggi sta per essere definitivamente chiuso, per chiarire la necessità di una riforma la quale si inquadra perfettamente nelle istituzioni dello Stato e in quelle che si vanno via via svolgendo sotto l'impulso della Rivoluzione Fascista.

Con questo, io credo di aver chiarito la portata dell'articolo 2, il quale, evidentemente, non intende affatto di modificare o di trasformare quanto resta vivo dello Statuto fondamentale del Regno, ma intende soltanto di precisare la posizione del Senato e della Camera nella formazione delle leggi.

Quanto all'articolo 16 mi è sembrato, dalle parole del senatore Giannini, che egli non abbia

messo bene in chiaro che la disposizione non riguarda tutti i disegni di legge, ma soltanto quelli che sono esaminati e approvati nelle Commissioni speciali del Senato e della Camera, ossia precisamente di quei disegni di legge non considerati nel precedente articolo 15 e deferiti all'esame esclusivo delle Commissioni legislative della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e del Senato del Regno. Ora la disposizione a cui si è riferito il senatore Giannini ha lo scopo preciso di garantire il funzionamento di queste Commissioni; e per questo fine la legge ha disposto una procedura singolare, che è diretta a dare garanzia di tale corretto funzionamento. Tra queste garanzie è fondamentale l'esame che viene deferito al Capo del Governo; esame che mira a rendere regolare il funzionamento di questa forma di attività legislativa interamente nuova e che pertanto doveva essere regolato in forme del tutto speciali.

Detto questo, non ho che da associarmi ai voti che sono stati espressi dal vostro relatore ed a quelli del senatore Giannini, assicurando il Senato del Regno che la riforma si inquadra perfettamente nelle istituzioni dello Stato e che essa apporterà indubbiamente notevoli benefici nel sistema della formazione delle leggi e nella vita dello Stato. (*Viri applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La Camera dei Deputati è soppressa con la fine della XXIX Legislatura. È istituita, in sua vece, la Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

(Approvato).

Art. 2.

Il Senato del Regno e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni collaborano col Governo per la formazione delle leggi.

(Approvato).

Art. 3.

La Camera dei Fasci e delle Corporazioni è formata dai componenti del Consiglio Nazionale del Partito Nazionale Fascista e dai componenti del Consiglio Nazionale delle Corporazioni, salve le incompatibilità di cui all'articolo 9.

Le modificazioni nella composizione del Consiglio Nazionale del Partito Nazionale Fascista e del Consiglio Nazionale delle Corporazioni sono disposte con legge.

(Approvato).

Art. 4.

Il Duce del Fascismo, Capo del Governo, fa parte, di diritto, della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Ne fanno parte anche i componenti del Gran

Consiglio del Fascismo, salve le incompatibilità di cui all'articolo 9.

(Approvato).

Art. 5.

I Consiglieri Nazionali che fanno parte della Camera dei Fasci e delle Corporazioni debbono possedere i requisiti prescritti dall'articolo 40 dello Statuto del Regno, ma il limite minimo di età è stabilito in venticinque anni, compiuti entro il giorno del giuramento di cui all'articolo 6.

La qualità di Consigliere Nazionale è riconosciuta con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Art. 6.

I Consiglieri Nazionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento in Assemblea plenaria, secondo la formula dell'articolo 49 dello Statuto del Regno.

(Approvato).

Art. 7.

I Consiglieri Nazionali godono delle prerogative già stabilite per i Deputati dallo Statuto del Regno.

Ai Consiglieri Nazionali spetta una indennità annua, determinata con legge.

(Approvato).

Art. 8.

I Consiglieri Nazionali decadono dalla carica col decadere dalla funzione esercitata nei Consigli che concorrono a formare la Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

(Approvato).

Art. 9.

Nessuno può essere contemporaneamente Consigliere Nazionale e Senatore o Accademico d'Italia.

(Approvato).

Art. 10.

I lavori del Senato del Regno e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni sono divisi in Legislature.

La fine di ciascuna Legislatura è stabilita con decreto Reale, su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo. Il decreto fissa anche la data di convocazione delle due Assemblee legislative riunite per ascoltare il discorso della Corona, col quale si inizia la legislatura successiva.

Per l'esercizio della ordinaria funzione legislativa le due Assemblee sono periodicamente convocate dal Duce del Fascismo, Capo del Governo.

(Approvato).

Art. 11.

Il Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni è nominato con decreto Reale. Sono

nominati ugualmente con decreto Reale i Vice Presidenti.

Il Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni nomina alle altre cariche stabilite nel Regolamento della Camera.

(Approvato).

Art. 12.

La Camera dei Fasci e delle Corporazioni esercita le proprie funzioni per mezzo dell'Assemblea plenaria, della Commissione Generale del bilancio e delle Commissioni legislative.

Per determinate materie possono essere costituite Commissioni speciali.

(Approvato).

Art. 13.

Le Commissioni legislative sono formate dal Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, in relazione a determinate attività nazionali. Il Presidente può convocarle in ogni tempo.

Il Presidente forma e convoca anche le Commissioni previste dal secondo comma dell'articolo 12.

(Approvato).

Art. 14.

Il Presidente e, per sua delegazione, i Vice Presidenti della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, possono partecipare ai lavori delle Commissioni, assumendone la presidenza.

I Ministri e, per loro delegazione, i Sottosegretari di Stato, possono intervenire.

Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli 12 e 13 si applicano anche al Senato del Regno.

(Approvato).

Art. 15.

I disegni di legge di carattere costituzionale, giusta l'articolo 12 della legge 9 dicembre 1928-VII, n. 2693; quelli indicati nell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; le deleghe legislative di carattere generale, i progetti di bilancio ed i rendiconti consuntivi dello Stato e delle Aziende autonome di Stato e degli Enti amministrativi di qualsiasi natura, di importanza nazionale, sovvenuti direttamente o indirettamente dal bilancio dello Stato, sono discussi e votati dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni e dal Senato del Regno nelle rispettive Assemblee plenarie, su relazione delle rispettive Commissioni competenti.

Sono anche discussi nella forma indicata nel precedente comma i disegni di legge per i quali il Governo chieda tale forma di discussione, ovvero essa sia proposta dalle rispettive Assemblee plenarie o dalle Commissioni e sia autorizzata dal Duce del Fascismo, Capo del Governo.

Le votazioni hanno luogo sempre in modo palese.

(Approvato).

Art. 16.

I disegni di legge non considerati nel precedente articolo 15 sono deferiti all'esame esclusivo delle Commissioni legislative della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e del Senato del Regno.

I disegni di legge approvati sono trasmessi dall'una all'altra Assemblea per il tramite delle rispettive Presidenze.

Entro un mese dalla presentazione di ciascun disegno di legge, termine prorogabile dal Duce del Fascismo, Capo del Governo, il testo discusso e approvato dalle Commissioni legislative della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e del Senato è trasmesso al Duce del Fascismo, Capo del Governo, il quale dispone che esso sia sottoposto alla sanzione del Sovrano e promulgato nei modi ordinari stabiliti per le leggi.

Nelle premesse deve essere indicata l'avvenuta approvazione da parte delle Commissioni legislative della Camera e del Senato.

Le norme così emanate hanno forza di legge a tutti gli effetti.

(Approvato).

Art. 17.

La forma di discussione e di approvazione stabilita nell'articolo 16 può essere seguita anche per i disegni di legge indicati nell'articolo 15, quando il Duce del Fascismo, Capo del Governo, lo stabilisca per ragioni di urgenza.

(Approvato).

Art. 18.

Si provvede con decreto Reale, senza osservare la procedura prevista dall'articolo 16, quando si versi in istato di necessità per causa di guerra o per urgenti misure di carattere finanziario o tributario.

La stessa procedura può essere seguita quando le Commissioni non abbiano adempiuto nel termine prescritto, alla loro funzione.

In questi casi si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma e seguenti dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

(Approvato).

Art. 19.

Le norme corporative elaborate dalle Corporazioni e gli accordi economici collettivi stipulati dalle Associazioni interessate, quando stabiliscano contribuzioni, sotto qualsiasi forma o denominazione, a carico degli appartenenti alle categorie cui le norme o gli accordi si riferiscono, possono essere presentate, a giudizio del Duce del Fascismo Capo del Governo, dopo l'esame del Comitato Corporativo Centrale, alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, perchè siano sottoposte all'esame ed all'approvazione della Commissione legislativa competente, o, se occorra, di più Commissioni riunite.

Nel caso in cui la Commissione o le Commissioni riunite propongano emendamenti al testo ela-

borato dalle Corporazioni, l'approvazione deve essere deferita all'Assemblea plenaria della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Il testo definitivo è trasmesso dal Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al Duce del Fascismo, Capo del Governo, che lo promulga con proprio decreto da inserire nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

(Approvato).

Art. 20.

Le norme giuridiche che sono di competenza del Governo a termini della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, allorchè riflettono materie di carattere tecnico o economico rientranti nella attività specifica delle Corporazioni, devono essere precedute, salvo i casi di urgenza, dal parere della Corporazione competente o del Comitato consultivo istituito nel suo seno.

(Approvato).

Art. 21.

Sono abrogate le norme contrarie a quelle contenute nella presente legge o con esse incompatibili.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1794, che estende alle isole del Carnaro il regime di zona franca » (N. 2623). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1794, che estende alle isole del Carnaro il regime di zona franca ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1794, che estende alle isole del Carnaro il regime di zona franca.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1788, concernente la franchigia doganale ai biglietti ferroviari,

marittimi ed aerei » (N. 2624). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1788, concernente la franchigia doganale ai biglietti ferroviari, marittimi ed aerei ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1788, concernente la franchigia doganale ai biglietti ferroviari, marittimi ed aerei.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1183, recante modificazioni ed aggiunte al Testo Unico delle leggi sulla pesca, approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 » (N. 2625). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1183, recante modificazioni ed aggiunte al Testo Unico delle leggi sulla pesca, approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1183, recante modificazioni ed aggiunte al Testo Unico delle leggi sulla pesca, approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, con la seguente modificazione:

Al 2º comma dell'articolo 3 (sub-articolo 22-bis) dopo le parole: non superiore a metri 1,50 per lato, aggiungere le, altre: o con la tirlindana a un solo amo.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 9 agosto 1938-XVI.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Testo Unico delle leggi sulla pesca, approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Visto il Regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418, che apporta modificazioni alle disposizioni tributarie sulle concessioni governative;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare alcune modificazioni ed aggiunte alle norme vigenti sulla pesca;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari dell'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici, per le comunicazioni, per le corporazioni.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — All'articolo 4 del Testo Unico delle leggi sulla pesca approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, è aggiunto il seguente comma:

« È data facoltà al Ministero dell'agricoltura e della foreste, di concerto con quello delle comunicazioni, sentita la locale Commissione per la pesca, di stabilire, limitatamente al litorale delle provincie ex austriache, che la pesca su determinati tratti del litorale, sino ad un miglio dalla costa, sia riservata ai rivieraschi ».

L'articolo 5 del detto Testo Unico è sostituito dal seguente:

« Il Ministero per l'agricoltura e per le foreste, sentiti la Commissione locale di pesca ed il Comitato permanente per la pesca, ha facoltà di stabilire, anche limitatamente a determinate località, il divieto di pesca, di commercio e di trasporto di pesci e di altri animali acquatici, destinati al consumo, che non raggiungano determinate dimensioni.

« La pesca del pesce novello allo stato vivo, destinato agli allevamenti ed ai ripopolamenti, nonchè il commercio ed il trasporto del medesimo, non possono essere esercitati se non in base a particolare autorizzazione del Prefetto per le acque dolci e delle Capitanerie di porto per le acque marittime, secondo le istruzioni che potranno essere impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Fino all'emanazione delle norme ministeriali di cui al 1° comma continueranno ad applicarsi le attuali disposizioni in materia.

Al primo comma dell'articolo 6 del Testo Unico medesimo alle parole: « materie esplodenti » sono aggiunte quelle: « nonchè con l'uso della corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione o di stordimento ».

Art. 2. — All'articolo 8 del Testo Unico delle leggi sulla pesca approvato col Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, è sostituito l'articolo che segue:

« I divieti di pesca, compresi quelli concernenti l'uso degli attrezzi, i divieti di commercio e di trasporto dei prodotti della pesca e le norme

riflettenti la licenza di pesca, di cui all'articolo 22, non si applicano nei confronti del personale del Regio laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, dei Regi stabilimenti ittogenici e degli osservatori di pesca nell'esercizio delle loro funzioni.

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di consentire deroghe alle norme vigenti circa il disciplinamento della pesca in occasione dell'esecuzione di operazioni scientifiche o di esperimenti di pesca ».

Nel 1° comma dell'articolo 11 dell'accennato Testo Unico: alle parole « i concessionari avranno diritto di esercitare, sotto il controllo del Ministero, per il periodo di sei anni la pesca esclusiva » sono sostituite le parole: « Ai concessionari potrà essere consentita l'esclusività della pesca per la durata massima di anni 15 ».

All'articolo 14 del medesimo Testo Unico viene sostituito quello seguente:

« Le provincie, i comuni ed i consorzi di irrigazione, di scolo e di miglioramento fondiario, se vogliono riservarsi l'esclusività della pesca nelle acque di loro proprietà, debbono entro il termine del 31 dicembre 1940, farne pubblica dichiarazione ai sensi delle disposizioni regolamentari ».

Al detto Testo Unico è aggiunto il successivo articolo 15-bis.

Articolo 15-bis: « Per l'esercizio dell'industria della piscicoltura agricola nelle zone di risaia occorre una particolare autorizzazione annua del prefetto della rispettiva provincia ».

Il terzo comma dell'articolo 18 del Testo Unico suindicato è soppresso.

Art. 3. — L'articolo 22 del Testo Unico delle leggi sulla pesca approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, è sostituito dall'articolo di cui appresso:

« Chiunque eserciti la pesca nelle acque dolci pubbliche o private del Regno a scopo di lucro e per trarne, in tutto od in parte, i mezzi del proprio sostentamento, è considerato pescatore di mestiere.

« Fuori del caso previsto nel comma precedente, chiunque eserciti la pesca in acque dolci pubbliche o private comunicanti con quelle pubbliche, è considerato pescatore dilettante.

« Per l'esercizio delle suddette attività occorre avere ottenuta speciale licenza prefettizia in conformità delle norme dell'articolo seguente. Le prefetture tengono un registro dei pescatori di mestiere ed un registro dei pescatori dilettanti.

« Durante l'esercizio della pesca è fatto obbligo di essere muniti del documento di licenza. Non sono tenuti all'obbligo della licenza gli addetti degli stabilimenti di piscicoltura, costituiti da opere artificiali, durante l'esercizio della loro attività nell'ambito degli stabilimenti stessi, nonchè gli addetti alla piscicoltura nelle risaie ».

Al detto Testo Unico vengono aggiunti i successivi articoli 22-bis e 22-ter.

« Articolo 22-bis. — Per ottenere il rilascio della

licenza. occorre presentare apposita domanda al prefetto. La licenza ha la validità di un anno dalla data del rilascio. Essa viene rilasciata unita ad un libretto-tessera di riconoscimento. La tassa annua di concessione governativa è stabilita in lire 15 per la pesca di mestiere, in lire 20, per la pesca di diletto esercitata con la canna, con uno o più ami, o con la bilancia di misura non superiore a metri 1.50 per lato, ed in lire 80 per la pesca di diletto esercitata con altri attrezzi.

« Per i pescatori dilettanti che esercitano la pesca con la canna o la bilancia delle dimensioni descritte e che sono iscritti nelle organizzazioni giovanili del Regime, la tassa è ridotta a lire 10.

« Oltre all'importo della tassa di licenza, è dovuta la quota annua di lire 10 al locale Consorzio, per la tutela della pesca, ove nella zona sia stato costituito tale ente in forma obbligatoria.

« Per gli stranieri in soggiorno nel Regno si fa luogo da parte delle Regie prefetture al rilascio di una speciale licenza, che non è accompagnata dal libretto-tessera. Essa ha la validità di un mese e viene concessa previo versamento della tassa di lire 8.

« Sulle licenze e sul registro esistente presso la Prefettura debbono, a cura della Prefettura stessa, essere trascritte le condanne eventualmente riportate dai pescatori per reati in materia di pesca. A tale effetto è fatto obbligo al cancelliere del magistrato giudicante di comunicare alla Prefettura competente le sentenze relative ai reati di pesca.

« È in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di stabilire, ove occorra, ulteriori limitazioni circa l'uso degli attrezzi da pesca da parte di dilettanti, nonchè di stranieri.

« *Articolo 22-ter.* — È data facoltà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di stabilire, di concerto con quello delle comunicazioni, che l'obbligo di corrispondere la quota annua di lire 10, di cui al precedente articolo 22-bis, al locale Consorzio per la tutela della pesca sia esteso, per le zone ove tale provvedimento si ritenga necessario, ai pescatori, che, debitamente autorizzati alla pesca marittima, esercitino tale attività anche nelle lagune, nei laghi, negli stagni, nei canali ed in ogni altro bacino o corso d'acqua salato o salmastro ».

Art. 4. — Ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 33 del Testo Unico delle leggi sulla pesca approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, è sostituito il comma di cui appresso:

« Per le infrazioni all'articolo 5 si applica l'ammenda da lire 200 a lire 1000; per quelle all'articolo 6, primo comma, si applicano, congiuntamente od alternativamente, l'arresto da 10 giorni a 6 mesi e l'ammenda da lire 500 a lire 2000, per quella all'articolo 6 secondo comma, l'ammenda da lire 200 a lire 1000, infine per quelle all'articolo 7 l'ammenda da lire 500 a lire 1000 ».

L'articolo 35 del Testo Unico accennato è sop-

presso e l'articolo 36 del Testo medesimo è sostituito dall'articolo seguente:

« *Art. 36.* — In caso di scarico di rifiuti nelle acque pubbliche eseguito senza l'autorizzazione prefettizia prevista nell'articolo 9 si applica l'ammenda da lire 1000 a lire 5000. La stessa pena si applica per le contravvenzioni alle prescrizioni prefettizie di cui all'indicato articolo 9.

« Per le contravvenzioni alle prescrizioni di cui all'articolo 10 si applica l'ammenda da lire 500 a lire 5000 ».

Al secondo comma dell'articolo 37 dello stesso Testo Unico sono sostituiti i commi che seguono:

« Chiunque venga trovato a pescare nelle acque dolci senza il documento di licenza all'uopo prescritto è punito, salvo il disposto dell'articolo 6 del Regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418:

a) se abbia conseguita la licenza, con l'ammenda da lire 20 a lire 40;

b) se non abbia conseguita la licenza, con l'ammenda da lire 100 a lire 200 ».

Il penultimo comma dell'articolo 37 accennato è soppresso.

Art. 5. — L'articolo 6 del Regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418, è modificato come segue:

« *Art. 6.* — Il comma terzo della nota apposta al n. 20 della tabella A annessa alla legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, è sostituito dal seguente:

« Colui che senza avere effettuato il pagamento della tassa di licenza esercita la pesca in acque dolci è punito con la pena pecuniaria da un minimo pari a due volte la tassa ad un massimo pari a quattro volte la tassa stessa ».

Art. 6. — Alla prima riga dell'articolo 38 del Testo Unico delle leggi sulla pesca approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, sono soppresse le parole in parentesi: « parte prima », ed alla terza riga alle parole: « portate da altre leggi » sono sostituite quelle: « stabilite dalla presente e da altre leggi ».

Nel terzo comma del medesimo articolo alle parole: « materie velenose » sono aggiunte quelle: « o con la corrente elettrica ».

Il primo comma dell'articolo 40 del Testo Unico accennato è completato come segue:

« Le infrazioni alle norme circa la licenza di pesca in acque dolci, che importano pena pecuniaria ai sensi dell'articolo 6 del Regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418, sono denunciate anche all'Intendenza di finanza ».

Art. 7. — All'articolo 41 del Testo Unico delle leggi sulla pesca approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, è sostituito il seguente:

« Per le infrazioni alla presente legge ed ai relativi regolamenti per le quali è comminata la sola pena dell'ammenda, prima che il decreto di condanna sia divenuto esecutivo, o quando sia stata fatta opposizione, prima dell'apertura del dibattimento innanzi all'autorità giudiziaria di primo grado, il contravventore, qualora non sia recidivo, può far domanda di oblazione, previo deposito

di somma pari a metà tra il massimo ed il minimo dell'ammenda stabilita per l'infrazione commessa.

« La domanda di oblazione è diretta al comandante la Regia Capitaneria di porto se trattasi di pesca in acque salse o salmastre, al Prefetto se trattasi di pesca in acque dolci.

« In questo ultimo caso il Prefetto richiede sulla domanda il parere del locale Consorzio per la tutela della pesca, ove tale ente sia costituito nella zona.

« Eseguito il deposito, il Comandante la Regia Capitaneria di porto, ovvero il Prefetto, richiede, qualora occorra, gli atti del procedimento alla Autorità giudiziaria e determina, entro il limite del deposito, l'ammontare della somma da pagarsi a titolo di oblazione. La stessa Autorità prescrive, mediante intimazione, di eseguire il pagamento delle eventuali spese del procedimento penale entro il termine di 15 giorni; l'oblazione non ha effetto se non si sia effettuato il suddetto pagamento nel termine prescritto.

« La domanda di oblazione può essere respinta avuto riguardo alla particolare gravità del fatto o alla personalità del contravventore ».

Art. 8. — Al comma lettera e) dell'articolo 48 del Testo Unico delle leggi sulla pesca approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, è sostituito quello seguente:

« e) della concessione per l'esercizio delle proprie attività di aree e fabbricati del Demanio marittimo, col pagamento del solo annuo canone di lire 20, a titolo ricognitorio, e con l'esonero delle domande e degli atti relativi alla concessione dalle tasse di registro e bollo, a condizione che le Società cooperative assumano l'obbligo di rimborsare o pagare le imposte e sovrimeposte ed ogni altri tributo o contributo fondiario o consorziale in quanto dovuti, nonchè l'obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati ».

Agli articoli 53, 54, 55 e 56 del Testo Unico delle leggi sulla pesca approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, sono sostituiti i seguenti:

« Art. 53. — Per il raggiungimento di finalità di pubblico interesse nel campo della tutela e dell'incremento del patrimonio ittico nelle acque interne possono costituirsi associazioni esclusivamente in forma di Consorzi per la tutela della pesca. Tali enti sono soggetti al riconoscimento ed alla vigilanza da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Essi hanno personalità giuridica e sono ammessi al gratuito patrocinio ».

« Art. 54. — I Consorzi per la tutela della pesca possono essere costituiti in forma obbligatoria con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste per determinate zone del territorio nazionale, o per lo svolgimento di particolari attività ».

Art. 55. — I Consorzi per la tutela della pesca sono retti da un presidente nominato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente è coadiuvato da

un Ufficio di presidenza costituito da due componenti, uno dei quali nominato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste da scegliersi fra persone dotate di particolari conoscenze tecniche e l'altro dalla Consulta di cui al seguente articolo.

« I bilanci sociali recano la firma del presidente e dei componenti l'ufficio di presidenza ».

Art. 56. — Presso ogni Consorzio per la tutela della pesca è costituita una Consulta, che deve essere riunita almeno una volta l'anno per dare parere su tutti gli argomenti riguardanti l'attività dell'ente.

« Fanno parte della Consulta:

a) un ufficiale della Milizia nazionale forestale designato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

b) un funzionario del Genio civile designato dal Ministro per i lavori pubblici;

c) un rappresentante dell'organo locale di ciascuna delle Federazioni nazionali degli industriali della pesca, dei lavoratori della pesca, delle cooperative di produzione e di lavoro, dei commercianti in prodotti della pesca;

d) un rappresentante dei pescatori dilettanti, designato dal Prefetto della provincia ove il Consorzio ha la sua sede sociale;

e) un ufficiale del Corpo delle Capitanerie di porto designato dal Ministro per le comunicazioni limitatamente ai Consorzi che svolgono la loro attività su acque salse o salmastre.

« Gli statuti dei singoli Consorzi potranno disporre che altre eventuali rappresentanze si aggiungano a quelle suindicate ».

Art. 9. — All'articolo 58 del Testo Unico delle leggi sulla pesca approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, è sostituito il seguente:

« Le guardie giurate dipendenti dai Consorzi per la tutela della pesca, nominate ai sensi dell'articolo 133 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e degli articoli 265 e seguenti del regolamento di esecuzione delle leggi stesse (Regio decreto 21 gennaio 1929, n. 62) quando l'attività del Consorzio dal quale dipendono si svolga in più di una provincia, possono essere autorizzate dal Prefetto competente, previo nulla osta degli altri Prefetti interessati, ad esercitare le proprie funzioni su tutto il territorio costituente la circoscrizione del Consorzio stesso ».

Nell'articolo 61 del Testo Unico medesimo alle parole: « di sciogliere il relativo Consiglio di amministrazione » sono sostituite quelle: « di far cessare dalle loro funzioni gli ordinari organi direttivi, amministrativi e consultivi dell'ente ».

Art. 10. — Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare, in un nuovo Testo Unico, le presenti disposizioni legislative con quelle contenute nel Testo Unico delle leggi sulla pesca approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e nei provvedimenti successivamente emanati ad integrazione del detto Testo Unico o riguardanti materia in esso disciplinata.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1938 — Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI
SOLMI — THAON DI REVEL
BOTTAI — COBOLLI GIGLI
BENNI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1301, riguardante la revisione di alcuni ruoli organici di personali civili dell'Amministrazione centrale della guerra e di personali civili da essa dipendenti » (N. 2630). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1301, riguardante la revisione di alcuni ruoli organici di personali civili dell'Amministrazione centrale della guerra e di personali civili da essa dipendenti ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1301, riguardante la revisione di alcuni ruoli organici di personali civili dell'Amministrazione centrale della guerra e di

personali civili da essa dipendenti, con la seguente modificazione:

All'articolo 9 sono aggiunte, dopo l'ultimo comma della lettera c, le seguenti lettere:

« d) Quando ricorrano particolari necessità di servizio, i vincitori dei concorsi di cui alla lettera b), assunti in servizio a titolo di prova, rispettivamente, con la qualifica di uditore giudiziario militare o di alunno di cancelleria, e che abbiano prestato servizio, precedentemente all'assunzione in ruolo, in qualità di ufficiale, con funzioni giudiziarie o di cancelleria, possono essere autorizzati, rispettivamente, ad esercitare le funzioni giudiziarie o di cancelleria. L'autorizzazione predetta è disposta, su proposta del Regio avvocato generale militare, con decreto del Ministro per la guerra.

« e) I posti che sono vacanti nel ruolo organico del personale civile tecnico di gruppo A dell'Istituto geografico militare, e quelli che si renderanno vacanti nel ruolo stesso per effetto degli aumenti stabiliti dal precedente articolo 2 saranno coperti esclusivamente mediante concorso al grado iniziale (grado 10°: ingegnere geografico aggiunto) per esami e per titoli fra cittadini che siano laureati in ingegneria o in matematica e che abbiano compiuto venti anni e non superati anni 30 di età. Per i concorrenti che, per almeno un anno, abbiano prestato servizio presso l'Istituto geografico militare in qualità di ufficiali di complemento richiamati, l'anzidetto limite massimo di età è elevato ad anni 40, semprechè gli ufficiali stessi non si trovino nelle condizioni per poter fruire, per l'ammissione ai detti concorsi, di un limite massimo di età ancora più elevato di anni 40 in dipendenza di altre disposizioni più favorevoli.

« Per il concorso anzidetto ogni componente della Commissione esaminatrice disporrà di dieci punti per la valutazione dei titoli dei candidati. La somma dei punti attribuiti dai componenti della Commissione esaminatrice per i titoli, divisa per il numero dei componenti stessi, costituirà il punto definitivo assegnato al candidato per i titoli. Tale punto sarà aggiunto alla somma dei punti riportati dal candidato nella prova scritta e in quella orale ai fini della formazione della graduatoria.

« Sarà valutato come titolo preponderante il servizio lodevolmente prestato presso l'Istituto geografico militare per lavori geodetici, in qualità di ufficiali di complemento richiamati ».

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1301, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 31 agosto 1938-XVI.*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con Regio decreto 23 febbraio 1928-VI, n. 327;

Visti i Regi decreti 26 luglio 1929-VII, n. 1449, e 23 giugno 1930-VIII, n. 1042 riguardanti il ritorno in ruolo di parte del personale del genio militare collocato a disposizione del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il Regio decreto-legge 26 gennaio 1931-IX, n. 122, convertito in legge con la legge 18 giugno 1931-IX, n. 919 riguardante il nuovo ordinamento della giustizia militare;

Visto il Regio decreto 27 aprile 1931-IX, n. 985, riguardante la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Visto il Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2222, concernente il decentramento ed avviamento alla sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra;

Visti l'articolo 4 del Regio decreto 10 dicembre 1934-XIII, n. 2198, riguardante la riduzione di un posto di grado decimo nel ruolo degli assistenti del genio militare;

Visto il Regio decreto 27 giugno 1935-XIII, n. 1337, recante modificazioni all'organico del personale civile di gruppo A dell'Istituto geografico militare;

Visto il Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334, che autorizza l'assegnazione ai tribunali militari, con funzioni giudiziarie o di cancelleria, di ufficiali in congedo in possesso di speciali requisiti, convertito in legge con la legge 19 aprile 1937-XV, n. 1555;

Visto il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2142, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 17 maggio 1938-XVI, n. 775, che proroga al 31 dicembre 1938-XVII, l'applicazione delle norme del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334, precitato;

Visto l'articolo 1 del Regio decreto-legge 1º febbraio 1937-XV, n. 395, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 17 maggio 1938-XVI, n. 776, concernenti modificazioni all'organico dei cancellieri della giustizia militare;

Visto il Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 1963, che reca norme integrative del Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937-XVI, numero 2415;

Visti i Regi decreti-legge 8 luglio 1937-XV, n. 2280, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2288, che recano varianti alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio esercito, convertiti in legge, rispettivamente, con le leggi 12 maggio e 17 maggio 1938-XVI, n. 863 e 865;

Visto il Regio decreto 15 novembre 1937-XV, n. 2708, concernente l'ordinamento politico-amministrativo e militare dell'Africa Orientale Italiana;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aumentare i ruoli organici di alcuni personali civili dell'Amministrazione della guerra per sopperire alle aumentate esigenze di alcuni servizi metropolitani e della Libia nonchè alle esigenze dei servizi del Regio esercito nell'Africa Orientale Italiana;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'Africa italiana e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le denominazioni per i vari gradi dei disegnatori tecnici dell'Istituto geografico militare (gruppo B) di cui all'articolo 16 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con Regio decreto 23 febbraio 1928-VI, n. 327, sono sostituite dalle seguenti:

Grado

- 8° Capo cartografo principale;
- 9° Capo cartografo;
- 10° Cartografo;
- 11° Cartografo aggiunto.

Art. 2 — Ai seguenti ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra sono apportati gli aumenti di posti sottoindicati:

Ruolo organico della carriera amministrativa (gruppo A) dell'Amministrazione centrale della guerra di cui all'articolo 9 del Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, quale risulta modificato dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 21 marzo 1938-XVI, n. 521:

Grado	Numero dei posti in aumento per funzionari civili
6° Direttori capi divisione	1
7° Capi sezione	3
10° Segretari	2
11° Vice-segretari	2
Totale	<u>6</u>

Ruolo organico del personale della giustizia militare, di cui al Regio decreto-legge 26 gennaio 1931 anno IX, n. 122, modificato dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395:

1. — GRUPPO A.

Grado gerarchico	Grado funzionale	Numero dei posti in aumento
5° Regio avvocato militare		6
7° Regio sostituto avvocato militare o giudice istruttore di 1 ^a classe		4
8° Regio sostituto avvocato militare o giudice istruttore di 2 ^a classe		4
9° Regio sostituto avvocato militare o giudice istruttore di 3 ^a classe		4
Totale		<u>18</u>

2. — GRUPPO B.

8° Cancelliere capo di tribunale militare	2
9° Cancelliere di tribunale militare di 1 ^a classe	1
Totale	<u>3</u>

Ruolo organico del personale di gruppo A dell'Istituto geografico militare, di cui al Regio decreto 27 giugno 1935-XIII, n. 1337:

Grado	Numero dei posti in aumento
7° Ingegnere geografo capo	1
8° Ingegnere geografo principale	1
9° Ingegnere geografo	1
10° Ingegnere geografo aggiunto.	1
Totale	<u>4</u>

Ruolo organico del personale dei cartografi dell'Istituto geografico militare (gruppo B), di cui al Testo Unico approvato con Regio decreto 23 febbraio 1928-VI, n. 327, quale risulta modificato dall'articolo 1 del presente decreto:

Grado	Numero dei posti in aumento
8° Capo cartografo principale	1
9° Capi cartografi	4
10° Cartografi	} 5
11° Cartografi aggiunti	
Totale	<u>10</u>

Ruolo organico dei ragionieri geometri del genio militare (gruppo B), di cui al Testo Unico approvato con Regio decreto 23 febbraio 1928-VI, n. 327, modificato dai Regi decreti 26 luglio 1929-VII, n. 1449, e 23 giugno 1930-VIII, n. 1042:

Grado	Numero dei posti in aumento
7° Ragioniere geometra capo	1
8° Ragionieri geometri principali	3
9° Primi ragionieri geometri	14
10° Ragionieri geometri.	} 15
11° Vice ragionieri geometri.	
Totale	<u>33</u>

Ruolo organico dei ragionieri d'artiglieria (gruppo B), di cui al Testo Unico approvato con Regio decreto 23 febbraio 1928-VI, n. 327:

Grado	Numero dei posti in aumento
7° Ragionieri capi.	1
8° Ragionieri principali	2
9° Primi ragionieri	4
10° Ragionieri	} 6
11° Vice ragionieri	
Totale	<u>13</u>

Ruolo organico dei capitecnici d'artiglieria e genio (gruppo *B*) di cui al Testo Unico approvato con Regio decreto 23 febbraio 1928-VI, n. 327, modificato dal Regio decreto 16 agosto 1929-VII, n. 1658:

Grado	Numero dei posti in aumento
8° Capitecnici capi officina.	1
9° Primi capitecnici	2
10° Capitecnici.	3
11° Capitecnici aggiunti.	
Totale	<u>6</u>

Ruolo organico dei disegnatori tecnici d'artiglieria e genio (gruppo *B*), di cui al Testo Unico approvato con Regio decreto 23 febbraio 1928-VI, n. 327:

Grado	Numero dei posti in aumento
8° Capi disegnatori tecnici principali	2
9° Capi disegnatori tecnici	4
10° Disegnatori tecnici	4
11° Disegnatori tecnici aggiunti	
Totale	<u>10</u>

Ruolo organico degli assistenti del genio militare (gruppo *C*), di cui al Testo Unico approvato con Regio decreto 23 febbraio 1928-VI, n. 327, modificato dai Regi decreti 26 luglio 1929-VII, n. 1449, 23 giugno 1930-VIII, n. 1042, e 10 dicembre 1934-XIII, n. 2198;

Grado	Numero dei posti in aumento
9° Assistenti principali.	2
10° Primi assistenti	3
11° Assistenti	6
12° Assistenti aggiunti	8
Totale	<u>19</u>

Art. 3. — Le zone di ispezione, di cui all'articolo 5 del Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, sono aumentate da sette a nove.

Sono aumentati, corrispondentemente, da sette a nove i funzionari di grado non superiore al sesto, preposti alle predette zone come ispettori centrali, da surrogare, con le garanzie di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958, nel ruolo organico del proprio grado, con deroga al secondo comma dell'articolo 17 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Art. 4. — L'articolo 7 del Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, è abrogato.

Art. 5. — Il terzo comma dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, è sostituito dal seguente:

« A tale effetto:

a) di ogni cinque vacanze nel grado quinto e di ogni cinque vacanze nel grado sesto, che si formeranno dopo il 1° luglio 1938-XVI, le prime quattro saranno riservate a promozione e la quinta sarà devoluta al richiamo in ruolo di un funzionario dello stesso grado;

b) di ogni sei vacanze nel grado settimo, che si formeranno dopo il 1° luglio 1938-XVI, le prime cinque daranno luogo a promozioni e per la sesta sarà effettuato un richiamo in ruolo ».

Art. 6. — I personali, di cui al precedente articolo 2, da destinare nell'Africa Orientale Italiana, non sono collocati fuori ruolo, essendo compresi nei rispettivi ruoli organici, aumentati in conformità dell'articolo stesso.

Art. 7. — Ai funzionari del personale amministrativo dell'Amministrazione centrale della guerra destinati in servizio presso le grandi unità metropolitane del Regio esercito nell'Africa Settentrionale Italiana e presso la direzione superiore dei servizi del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana, è corrisposta la indennità di cui all'articolo 7 del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con Regio decreto 2 febbraio 1928-VI, n. 263, ed al penultimo comma dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, in aggiunta al trattamento economico previsto dalle disposizioni vigenti per i personali civili dell'Amministrazione dello Stato in servizio nelle predette colonie.

Art. 8. — Il primo comma dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, è sostituito dal seguente:

« Nessun funzionario del personale amministrativo dell'Amministrazione centrale della guerra che sia stato promosso al grado settimo dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, potrà essere successivamente preso in esame per la promozione al grado sesto ove non abbia lodevolmente disimpegnato per almeno un biennio le funzioni di capo dell'ufficio amministrativo di un comando territoriale o prestato lodevolmente servizio per almeno un biennio presso la direzione superiore dei servizi del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana. I due servizi suindicati si cumulano agli effetti del compimento del detto biennio, ove singolarmente considerati non raggiungano il biennio stesso ».

Art. 9. — Nella prima applicazione del presente decreto:

a) le vacanze che si determineranno nel ruolo organico della carriera amministrativa (gruppo A) dell'Amministrazione centrale della guerra per effetto dell'aumento dei posti di ispettore centrale di zona, di direttore capo divisione e di capo sezione stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3, saranno interamente coperte mediante promozioni, indipendentemente dall'assorbimento delle eccedenze nei gradi stessi stabilito dall'articolo 10 del Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, quale risulta modificato dall'articolo 4 del presente decreto;

b) i posti che sono vacanti nei ruoli organici dei magistrati e cancellieri militari e quelli che risulteranno vacanti nei ruoli stessi per effetto degli aumenti stabiliti dal precedente articolo 2 saranno coperti esclusivamente mediante concorsi al grado iniziale (grado X di gruppo A uditori giudiziari militari, per il ruolo dei magistrati, e grado XI di gruppo B, per il ruolo dei cancellieri) per esami e per titoli, fra cittadini che siano laureati in giurisprudenza, per il concorso ai posti di magistrato, e muniti di diploma di licenza liceale o titolo equipollente, per il concorso ai posti di cancelliere, e che abbiano compiuto venti anni e non superati anni trenta di età. Per i concorrenti che, per almeno sei mesi, abbiano prestato servizio in qualità di ufficiali, con funzioni di magistrato o di cancelliere, presso i tribunali militari, a norma del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334, convertito in legge con la legge 19 aprile 1937-XV, n. 1555, la cui applicazione è stata prorogata con Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2142, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 17 maggio 1938-XVI, n. 775, ovvero presso tribunali di guerra successivamente al 2 ottobre 1935-XIII, l'anzidetto limite massimo di età è elevato

ad anni 40, semprechè gli ufficiali stessi non si trovino nelle condizioni per poter fruire, per l'ammissione ai detti concorsi, di un limite massimo di età ancora più elevato di anni quaranta in dipendenza di altre disposizioni più favorevoli;

e) per il concorso ai posti di magistrato militare di cui alla precedente lettera b) saranno osservati, salvo quanto è disposto nella lettera stessa, gli articoli 20 e 21 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2903, modificati dall'articolo 15 del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2447, convertito in legge con la legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1243.

Per il concorso ai posti di cancelliere militare di cui alla precedente lettera b) saranno osservati, salvo quanto è disposto nella lettera stessa, gli articoli 25 e 26 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2903, modificati dall'articolo 15 del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2447, precitato.

Ogni componente la Commissione esaminatrice tanto del concorso ai posti di magistrato quanto del concorso ai posti di cancelliere disporrà di dieci punti per la valutazione dei titoli dei candidati. La somma dei punti attribuiti dai componenti la commissione esaminatrice per i titoli, divisa per il numero dei componenti stessi, costituirà il punto definitivamente assegnato al candidato per i titoli. Tale punto sarà aggiunto alla somma dei punti riportati dal candidato in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale ai fini della classifica dei concorrenti idonei.

Sarà valutato come titolo preponderante il servizio lodevolmente prestato in qualità di ufficiale con funzioni di magistrato o cancelliere presso tribunali militari a norma delle disposizioni indicate nella lettera b) o presso i tribunali di guerra successivamente al 2 ottobre 1935-XIII.

Art. 10. — Il Governo del Re è autorizzato a raccogliere e coordinare in Testo Unico le disposizioni contenute nelle leggi generali e speciali riguardanti l'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili da essa dipendenti nonché il decentramento dei servizi dell'Amministrazione stessa, ad introdurre nelle leggi predette le modificazioni che ritenga necessarie ed opportune, nonché ad emanare ogni altra norma di integrazione, di complemento e di coordinamento con le altre leggi dello Stato.

Art. 11. — Il presente decreto entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ad eccezione dell'articolo 5, le cui norme avranno effetto dal 1° luglio 1938-XVI. Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Duce, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1938 — Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1096, concernente il

riordinamento dei ruoli dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale » (N. 2631).
— (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1096, concernente il riordinamento dei ruoli

dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1096, concernente il riordinamento dei ruoli dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1938-XVI, n. 768, recante modificazione del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1900, sui Consigli provinciali delle corporazioni, convertito, con modificazioni, nella legge 3 giugno 1937-XV, n. 1000 » (N. 2633). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1938-XVI, n. 768, recante modificazione del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1900, sui Consigli provinciali delle corporazioni, convertito, con modificazioni, nella legge 3 giugno 1937-XV, n. 1000 ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 maggio 1938-XVI, n. 768, recante modificazione del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1900, sui Consigli provinciali delle corporazioni, convertito, con modificazioni, nella legge 3 giugno 1937-XV, n. 1000, con le seguenti modificazioni:

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

Art. 4-bis.

Per il personale che, in base alle norme dell'articolo 7 del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1900 (convertito, con modificazioni, nella legge 3 giugno 1937-XV, n. 1000), avrà conseguito la nomina nei ruoli statali, il periodo stabilito dall'articolo 21 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, per l'ammissione agli esami di concorso per merito distinto e a quelli di idoneità per la promozione al grado 8° per i ruoli dei Direttori e Sostituti direttori degli Uffici provinciali delle corporazioni e dei Capi dei Servizi statistici, ed al

grado 9° per il ruolo dei Capi delle Ragionerie, viene ridotto rispettivamente a due e quattro anni per il gruppo A e a quattro e sei anni per il gruppo B.

Il conferimento della promozione, però, non potrà avvenire se non alla data in cui sarà compiuta l'anzianità normalmente richiesta ai sensi delle disposizioni del citato Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, tenuto conto pure del servizio prestato con funzioni direttive, di cui al comma 7° dell'articolo 7 del Regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900.

Qualora, in applicazione del precedente comma, le promozioni al grado 8° di gruppo A ed al grado 9° di gruppo B dei vincitori del concorso per merito distinto e degli impiegati che hanno superato gli esami di idoneità non abbiano luogo nell'ordine, rispettivamente, della graduatoria del concorso e della graduatoria unica degli idonei formata secondo le norme dell'articolo 42, ultimo comma, del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, le promozioni stesse saranno conferite con riserva di anzianità rispetto a coloro che non abbiano ancora raggiunta l'anzianità indicata nel precedente comma.

Coloro che non vincano il concorso, ma vi riportino i punti richiesti per superare l'esame di idoneità, saranno collocati, secondo le norme dell'articolo 42, ultimo comma, del citato Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nella graduatoria degli idonei del primo esame di idoneità che sarà bandito dopo che essi abbiano raggiunto, ai sensi del primo comma del presente articolo, l'anzianità per parteciparvi.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 2 maggio 1938 - Anno XVI, n. 768, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139, del 21 giugno 1938-XVI.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100:

Visto il Regio decreto-legge 24 marzo 1930-VIII, n. 436 concernente le norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche, convertito nella legge 18 dicembre 1930-IX, n. 1748;

Visto il Regio decreto 20 settembre 1934-XII, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli ed Uffici provinciali dell'economia corporativa;

Visto il Regio decreto-legge 3 settembre 1936 - Anno XIV, n. 1900, che modifica il testo unico sopra citato;

Vista la legge 3 giugno 1937-XV, n. 1000, che converte in legge, con modificazioni, il Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1900;

Visto il Regio decreto 25 gennaio 1937-XV, numero 1203, concernente l'approvazione dei ruoli

organici del personale degli Uffici provinciali dell'economia corporativa;

Visto il Regio decreto-legge 2 aprile 1937-XV, n. 524, che modifica la denominazione dei Consigli provinciali dell'economia corporativa;

Visto il Regio decreto 6 agosto 1937-XV, n. 1639, che detta norme per l'inquadramento nei ruoli statali del personale degli Uffici provinciali delle corporazioni;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di modificare la citata legge 3 giugno 1937-XV, n. 1000, per meglio coordinare le norme con i sopra citati decreti, e per favorire il normale funzionamento degli Uffici provinciali delle corporazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Nel secondo comma dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1900, modificato con la legge 3 giugno 1937-XV, n. 1000, alle parole: « che abbiano posteriormente a tale data acquisito il necessario titolo di studio » sono sostituite le altre: « che siano in possesso del necessario titolo di studio ».

Art. 2. — La determinazione del trattamento economico spettante agli impiegati inquadrati a' sensi dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1900, sarà effettuata in base agli emolumenti di carattere fisso e continuativo ivi compresi gli eventuali assegni *ad personam*, di cui i detti impiegati sono provvisti alla data dell'inquadramento in base a regolari deliberazioni camerali, consiliari o ministeriali di approvazione delle piante organiche.

Qualora i detti emolumenti complessivamente siano superiori a quelli inerenti al grado assegnato, l'ecceденza viene conservata come assegno personale a' sensi dell'articolo 6, ultimo comma, del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1900.

Conseguentemente sono abrogati gli articoli 8, 9 e 10 del Regio decreto 6 agosto 1937-XV, n. 1639.

Art. 3. — Al Regio decreto 20 settembre 1934-Anno XII, n. 2011, è aggiunto il seguente articolo 73-ter.

Dopo effettuato nei ruoli statali, istituiti ai sensi dell'articolo 72 del Regio decreto 20 settembre 1934-XII, n. 2011, modificato col Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1900, convertito con modificazioni nella legge 3 giugno 1937-XV, n. 1000, sia l'inquadramento del personale di cui all'articolo 73, del citato Regio decreto 20 settembre 1934-XII, n. 2011, modificato come sopra, e sia il collocamento degli avventizi previsti dal settimo comma dell'articolo 7 del Regio decreto-

legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1900, modificato dalla legge 3 giugno 1937-XV, n. 1000, e ai sensi del successivo articolo 4, potrà essere provveduto ai normali avanzamenti al grado IX con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Gli impiegati appartenenti al ruolo dei direttori e sostituti direttori, che siano in possesso del diploma di abilitazione alle discipline statistiche, potranno a loro richiesta essere trasferiti nel ruolo dei Capi dei servizi statistici, e collocati nello stesso grado rivestito nel ruolo di provenienza nel posto immediatamente successivo a quello occupato dall'impiegato avente nel grado la stessa anzianità o anzianità superiore.

Art. 4. — Al settimo comma dell'articolo 73-bis, aggiunto, al testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, in forza dell'articolo 7 del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1900, convertito con modificazioni nella legge 3 giugno 1937-XV, n. 1000, viene sostituito il seguente:

« Gli avventizi quali all'entrata in vigore del presente decreto-legge avranno esercitato per almeno un quadriennio funzioni direttive presso i Consigli o mansioni di concetto presso il Ministero delle corporazioni, potranno ottenere la nomina ai posti vacanti nei gradi iniziali dei ruoli istituiti ai sensi dell'articolo 72, con le modalità stabilite dal Regio decreto 18 dicembre 1930-IX, n. 1733, purchè siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione ai posti del gruppo al quale aspirano ».

Art. 5. — Nel testo unico, da emanare a norma dell'articolo 13 del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1900, saranno comprese le modifiche e le aggiunte risultanti dalle successive disposizioni di legge e dal presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1938-XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI
— THAON DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare. la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 680, che approva l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali » (N. 2634). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 680, che approva l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 680, che approva l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1537, concernente l'istituzione di un ruolo transitorio aggiunto al ruolo organico del personale di carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale » (N. 2638). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1537, concernente l'istituzione di un ruolo transitorio aggiunto al ruolo organico del personale di carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1537, concernente l'istituzione di un ruolo transitorio aggiunto al ruolo organico del personale di carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale, con la seguente modificazione:

Alla fine del terzo comma dell'articolo 1 sono aggiunte le parole: prescindendo peraltro dal termine di due anni previsto dal presente articolo.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1537, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 dell'8 ottobre 1938-XVI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Veduto il Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395;

Veduto il Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Presso il Ministero dell'educazione nazionale è istituito uno speciale ruolo transitorio, aggiunto al ruolo organico del personale della carriera amministrativa centrale, in conformità alla tabella annessa al presente decreto e firmata, d'ordine nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale e da quello per le finanze.

In detto ruolo verrà collocato, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale laureato che è cessato, in seguito a dimissioni, dalle cariche ricoperte presso gli uffici dipendenti dalla Società delle Nazioni. Ai fini del-

l'inquadramento sarà fra l'altro tenuta presente l'anzianità di servizio e la posizione gerarchica che il personale suindicato aveva negli uffici di cui sopra.

Il personale del predetto ruolo transitorio sarà adibito ai servizi dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero e potrà essere collocato fuori ruolo ai sensi dell'articolo 9 del Regio decreto-legge 27 gennaio 1938-XVI, n. 48.

I posti che in dipendenza di tali collocamenti fuori ruolo si rendano vacanti nei singoli gradi non sono però disponibili per promozioni.

Art. 2. — Nel ruolo transitorio di cui all'articolo 1º, dopo il primo conferimento dei relativi posti non possono effettuarsi nuovi reclutamenti ma soltanto promozioni con l'osservanza delle vigenti disposizioni.

I posti del suindicato ruolo transitorio che dopo l'inquadramento di cui all'articolo 1 si renderanno man mano vacanti, per cessazioni dal servizio, resteranno soppressi a cominciare da quelli del grado meno elevato.

Art. 3. — Al personale del ruolo transitorio aggiunto sono applicabili tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza degli impiegati dello Stato. Ai fini del trattamento di quiescenza il servizio prestato dalla data di assunzione in pianta stabile presso gli uffici dipendenti dalla Società delle Nazioni sarà computato per l'intera sua durata, previo versamento di una ritenuta in conto entrata del Tesoro da effettuarsi in ragione del 10 per cento sullo stipendio iniziale del grado che sarà conferito al personale stesso all'atto dell'inquadramento nel ruolo di cui al precedente articolo 1.

Art. 4. — Il presente decreto ha effetto dal 1º luglio 1938-XVI e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1938 — Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO —

THAON DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

RUOLO TRANSITORIO AGGIUNTO AL RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA AMMINISTRATIVA CENTRALE DEL MINISTERO DELLA EDUCAZIONE NAZIONALE

Grado	DENOMINAZIONE	Numero dei posti
4º	Direttore generale	1 (a)
5º	Ispettore generale	2 (b)
6º	Direttore capo divisione	2
7º	Capo sezione	4
8º	Consigliere	1

(a) Il posto sarà soppresso quando il funzionario al quale verrà attribuito nella prima attuazione del provvedimento cesserà dal servizio.

(b) I due posti saranno lasciati vacanti all'atto del primo inquadramento del personale, esclusa per altro l'applicazione dell'articolo 108 del Regio decreto 31 dicembre 1923-II, n. 2960, e saranno conferiti successivamente per promozioni con la osservanza delle vigenti disposizioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'educazione nazionale

BOTTAI

Il Ministro per le finanze

THAON DI REVEL.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1938, n. 1708, che detta norme per il gratuito patrocinio nelle vertenze individuali del lavoro marittimo » (N. 2639). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1938, n. 1708, che detta norme per il gratuito patrocinio nelle vertenze individuali del lavoro marittimo ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 settembre 1938-XVI, n. 1708, che detta norme per il gratuito patrocinio nelle vertenze individuali del lavoro marittimo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1721, che modifica l'articolo 3 della legge 2 giugno 1937-XV, n. 862, concernente l'ordinamento della carriera diplomatico-consolare » (N. 2640). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1721, che modifica l'articolo 3 della legge 2 giugno 1937-XV, n. 862, concernente l'ordinamento della carriera diplomatico-consolare ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1721, che modifica l'articolo 3 della legge 2 giugno 1927-V, n. 862, concernente l'ordinamento della carriera diplomatico-consolare.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussioni, f. 599

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1750, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale edilizio e di ampliamento della città di Udine » (N. 2641). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1750, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale edilizio e di ampliamento della città di Udine ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1750, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale edilizio e di ampliamento della città di Udine, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

L'indennità è commisurata alla media tra il valore venale e quello ottenuto dall'imponibile se si tratta di fabbricati, ovvero dell'estimo catastale moltiplicato per il coefficiente fisso 3,66 se si tratta di terreni e capitalizzato ad un saggio variabile dal 3,50 al 7 per cento, sempre che il valore dedotto dall'imponibile o dall'estimo catastale non superi quello venale.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 5 settembre 1938 - Anno XVI, n. 1750, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 23 novembre 1938-XVII.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di approvare il piano di ampliamento di Udine;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Udine.

Un esemplare del detto piano costituito da 16 planimetriche in scala munito del visto del Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

È approvato il regolamento (allegati *A* e *B*) annesso al presente decreto contenente norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano regolatore, il quale regolamento, visto dal Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Art. 2. — Con l'approvazione del piano generale di massima vengono fissate le direttive e determinati i criteri generali secondo i quali saranno sviluppati e compilati i piani particolareggiati di esecuzione.

Il comune di Udine provvederà alla compilazione dei piani particolareggiati di esecuzione delle varie zone ed opere comprendenti la planimetria particolareggiata della zona e l'elenco delle proprietà soggette ad espropriazione od a vincolo.

I piani particolareggiati di esecuzione di ciascuna zona dovranno essere resi pubblici ai sensi e per gli effetti dell'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

La pubblicazione ufficiale dei piani particolareggiati sarà effettuata per opera del comune di Udine a mano a mano che se ne presenti l'opportunità e se ne preveda la prossima realizzazione.

La imposizione del vincolo ed i termini per la presentazione dei ricorsi decorrono dalla data della pubblicazione ufficiale di ogni singolo piano particolareggiato.

L'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione sarà data con Regio decreto su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità, e col Ministro per l'educazione nazionale per quanto riguarda la tutela monumentale paesistica ed artistica.

Art. 3. — Per la occupazione delle aree necessarie alla esecuzione del piano regolatore il Comune procederà in confronto dei rispettivi proprietari a norma delle disposizioni del presente decreto e di quello della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessano beni demaniali o beni altrimenti soggetti per legge a speciale sorveglianza delle autorità pubbliche, saranno presi dal comune di Udine preventivi accordi con le Amministrazioni competenti.

Art. 4. — Il Comune è autorizzato a comprendere nelle espropriazioni anche i beni attigui, l'occupazione dei quali giovi ad integrare le finalità dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alla espropriazione dei beni occorrenti per l'attuazione del piano, il Comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro

un termine fissato, se o meno intendano essi stessi addivenire alla edificazione e ricostruzione sulla loro proprietà, singolarmente se proprietari dell'intera zona o riuniti in Consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie che il Comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano, alle speciali norme generali e prescrizioni tecniche, di cui al su detto regolamento ed alle disposizioni del regolamento edilizio e di igiene vigenti nel Comune stesso.

Qualora nel termine fissato dal Comune non sia costituito il Consorzio fra tutti i proprietari di un'area indicata nel piano particolareggiato, ma uno o più di detti proprietari si obblighino alla edificazione o ricostruzione dell'area secondo la prevista destinazione o forniscano idonea garanzia, il Comune potrà procedere per conto di questi proprietari alla espropriazione della parte dell'area di proprietà degli altri con le norme del presente decreto-legge e del decreto che approva il piano particolareggiato.

Tra i più interessati che si obbligano come sopra e presentino idonea garanzia hanno la preferenza coloro che riuniti in Consorzio o singolarmente siano proprietari della maggiore superficie comprendendosi in questa tanto l'area fabbricabile quanto quella da destinarsi a distacchi.

Gli inviti di cui nel presente articolo saranno a cura del Comune notificati ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, secondo l'elenco desunto dalle intestazioni catastali, o comunque individuati con normali mezzi di indagine.

Art. 5. — Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalla esecuzione del piano regolatore.

L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati è determinata in base alla media fra il valore venale e l'imponibile agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati capitalizzato ad un tasso dal 3,50 per cento al 7 per cento a seconda delle condizioni dell'edificio e della località.

Qualora l'immobile netto non risulti dai libri censuari o per esenzioni fiscali o perchè gli immobili da espropriare siano rustici oppure destinati all'industria e quindi soggetti a ricchezza mobile, il comune di Udine dovrà chiederne all'Ufficio delle imposte la determinazione alla data del presente decreto, se trattasi di stabili costruiti antecedentemente, od a quella della licenza di abitabilità, se sorti posteriormente.

Contro la determinazione del reddito fatta dall'Ufficio delle imposte, l'interessato può esperire gli stessi ricorsi concessi dalle leggi vigenti per l'accertamento del reddito ai fini delle imposte sui fabbricati, osservati i termini e le forme all'uopo stabiliti nelle leggi medesime.

Nella determinazione della indennità di espropriazione i periti debbono riferirsi al puro valore dell'immobile considerato indipendentemente dalla maggiore edificabilità del terreno sul quale esso esiste, derivante dal piano regolatore e debbono escludere qualsiasi coefficiente di valore in più o in meno che, direttamente od indirettamente, mediatamente o immediatamente, dipenda o consegua dalla adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del piano.

Nel determinare l'indennità per i miglioramenti e le spese fatte dopo la pubblicazione del piano i periti dovranno attenersi alle norme dell'articolo 11.

Art. 6. — Per l'esecuzione degli espropri degli stabili compresi nel piano particolareggiato, il Comune può a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita dalla legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure, seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo. Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

Art. 7. — Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:

a) il prefetto della provincia di Udine in seguito a richiesta del comune di Udine dispone perchè, in contraddittorio col comune stesso e coi rispettivi espropriandi, venga formato lo stato di consistenza dei beni da espropriarsi e sulle risultanze dello stato di consistenza ed in base ai criteri di valutazione di cui all'articolo 5 del presente decreto, sentito, ove occorra, un tecnico da lui scelto nell'albo degli ingegneri della provincia di Udine, determina la somma che dovrà depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile, per ogni proprietà, a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa. Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione della indennità il prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo della indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito l'espropriante dovrà richiedere al prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma a) del presente articolo;

d) tale decreto del prefetto deve essere a cura dell'espropriante trascritto all'Ufficio delle ipoteche e successivamente notificato agli interessati. La notificazione del decreto tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriati;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati possono proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate;

f) trascorsi trenta giorni dalla notifica di cui al comma d) del presente articolo senza che sia stata prodotta opposizione, l'indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma e) del presente articolo sono trattate colla procedura stabilita dall'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per l'eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri ed i riferimenti stabiliti con l'articolo 5 del presente decreto.

Art. 8. — Il comune di Udine è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dalla esecuzione delle opere previste dal presente piano regolatore contributi di miglioria, nei limiti e con le forme previste dal Testo Unico per la Finanza locale, approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e dalle leggi speciali successive.

Art. 9. — I proprietari delle nuove costruzioni, le quali debbono essere dotate di portici, hanno l'obbligo, senza indennizzo di sorta, di lasciare soggetti a servitù di pubblico transito e quindi da considerarsi per ogni conseguente effetto come pubbliche vie, i portici stessi, oltre i contributi suindicati.

Art. 10. — Con Regio decreto promosso dal Ministero per i lavori pubblici e previa l'osservanza della procedura stabilita dall'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, potranno essere approvate le parziali modificazioni del piano che nel corso della sua attuazione il Comune riconoscerà opportune.

Art. 11. — Il presente piano di massima non ha limiti di durata. Per l'esecuzione dei piani particolareggiati è assegnato il termine di anni dieci dalla pubblicazione del decreto di approvazione.

Nella determinazione podestarile di adozione del piano particolareggiato dovrà essere indicato il termine entro il quale dovranno compiersi le espropriazioni.

Tale termine decorrerà dalla pubblicazione del decreto di approvazione. Anche dopo l'approvazione dei piani particolareggiati sarà consentito ai proprietari degli stabili colpiti dal piano la esecuzione delle opere di conservazione e manutenzione dei loro immobili.

Il Comune potrà anche consentire opere che eccedano la conservazione e manutenzione a suo esclusivo giudizio.

In tal caso delle opere eseguite sarà tenuto conto nel computo delle indennità di esproprio deducendone le quote di deprezzamento.

Art. 12. — Le imposte di registro e di trascrizione ipotecaria sugli atti di trapasso di immobili al comune di Udine per la espropriazione e l'acquisto di immobili occorrenti per la esecuzione del piano regolatore generale approvato con il presente decreto, sono stabilite nella misura fissa di lire 20 per ogni atto ed ogni trasferimento.

Il privilegio fiscale previsto nel precedente comma è limitato agli atti e contratti indicati nel comma stesso posti in essere entro il termine di anni dieci a decorrere dal presente decreto.

Art. 13. — In quanto non disposto o modificato col presente decreto valgono le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938-
Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI GIGLI — SOLMI
— THAON DI REVEL — BOTTAL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 872, contenente modalità per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni familiari in agricoltura** » (N. 2642). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 872, contenente modalità per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni familiari in agricoltura ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 872, contenente modalità per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni familiari in agricoltura.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1781, contenente norme per la cattura del passero per la protezione delle colture dei cereali** » (N. 2643). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1781, contenente norme per la cattura del passero per la protezione delle colture dei cereali ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1781, contenente norme per la cattura del passero per la protezione delle colture dei cereali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1786, concernente il ripristino della sede di pretura nel Comune di Sogliano al Rubicone e determinazione del numero dei magistrati addetti alla procura generale della Corte di cassazione del Regno** » (N. 2644). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1786, concernente il ripristino della sede di Pretura nel Comune di Sogliano al Rubicone e determinazione del numero dei magistrati addetti alla Procura generale della Corte di cassazione del Regno ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1786, concernente il ripristino della sede di Pretura nel comune di Sogliano al Rubicone e la determinazione del numero dei magistrati addetti alla Procura generale della Corte di cassazione del Regno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto. Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Asinari di Bernezzo, Azzariti.

Bacelli, Bacci, Barcellona, Bazan, Bennicelli, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bodrero, Bonardi, Bongiovanni, Burzagli.

Cagnetta, Canevari, Carletti, Casanuova, Casoli, Castelli, Cattaneo Giovanni, Caviglia, Celesia, Cian, Cicconetti, Cogliolo, Concini, Contarini, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

Da Como, D'Ancona, De Capitani d'Arzago, De Cillis, De Marinis, De Martino Giacomo, De Riseis, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Ducci, Dudan, Durini di Monza.

Fabri, Facchinetti, Faina, Fedele, Felici, Ferrari, Florà, Fracassi, Frascchetti.

Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gentile, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini, Giordano, Giuliano, Giuria, Giuriati, Guaccero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi.

Imberti, Imperiali.

Josa.

Lago, Leicht, Libertini Gesualdo, Lissia.

Majoni, Mambretti, Marescalchi, Marozzi, Martin-Franklin, Mazzoccolo, Millosevich, Montefinale, Montresor, Moresco, Mori, Mormino, Mosconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nucci.

Orlando, Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Pecori Giraldi, Peglion, Perris, Petrone, Piola Caselli, Pitacco, Porro Carlo, Pozzo.

Raimondi, Raineri, Renda, Rolandi Ricci, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Salvi, Sandicchi, Sani, San Martino, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scavonetti, Scialoja, Scipioni, Scotti, Sechi, Silj, Sirianni, Soler, Spiller.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Tassoni, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tolomei, Torre, Tosti di Valminuta.

Valagussa, Vicini Antonio, Vigliani, Vinassa de Regny, Visconti di Modrone.
Zerboglio, Zoppi Gaetano.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Riforma del Consiglio Nazionale delle Corporazioni (2685):

Senatori votanti	166
Favorevoli	158
Contrari	8

Il Senato approva.

Istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni (2686):

Senatori votanti	166
Favorevoli	156
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1794, che estende alle isole del Carnaro il regime di zona franca (2623):

Senatori votanti	166
Favorevoli	163
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1788, concernente la franchigia doganale ai biglietti ferroviari, marittimi ed aerei (2624):

Senatori votanti	166
Favorevoli	162
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1138, recante modificazioni ed aggiunte al Testo Unico delle leggi sulla pesca, approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (2625):

Senatori votanti	166
Favorevoli	162
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1301, riguardante la revisione di alcuni ruoli organici di personali civili dell'Am-

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-38 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1938

ministrazione centrale della guerra e di personali civili da essa dipendenti (2630):

Senatori votanti	166
Favorevoli	163
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1096, concernente il riordinamento dei ruoli dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale (2631):

Senatori votanti	166
Favorevoli	162
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1938-XVI, n. 768, recante modificazioni del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, numero 1900, sui Consigli provinciali delle corporazioni, convertito, con modificazioni, nella legge 3 giugno 1937-XV, n. 1000 (2633):

Senatori votanti	166
Favorevoli	160
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 680, che approva l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali (2634):

Senatori votanti	166
Favorevoli	162
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1537, concernente l'istituzione di un ruolo transitorio aggiunto al ruolo organico del personale di carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale (2638):

Senatori votanti	166
Favorevoli	162
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1938, n. 1708, che detta norme per il gratuito patrocinio nelle vertenze individuali del lavoro marittimo (2639):

Senatori votanti	166
Favorevoli	163
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1721, che modifica l'articolo 3 della legge 2 giugno 1937-XV, n. 862, concernente l'ordinamento della carriera diplomatico-consolare (2640):

Senatori votanti	166
Favorevoli	161
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1750, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale edilizio e di ampliamento della città di Udine (2641):

Senatori votanti	166
Favorevoli	163
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 873, contenente modalità per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni familiari in agricoltura (2642):

Senatori votanti	166
Favorevoli	163
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1781, contenente norme per la cattura del passero per la protezione delle colture dei cereali (2643):

Senatori votanti	166
Favorevoli	163
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1786, concernente il ripristino della sede di pretura nel Comune di Sogliano al Rubicone e determinazione del numero dei magistrati addetti alla procura generale della Corte di cassazione del Regno (2644):

Senatori votanti	166
Favorevoli	160
Contrari	6

Il Senato approva.

Domani martedì 20, alle ore 16, seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Discussione della Relazione della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (*Doc. XCIV-A*).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1938-XVI, n. 227, relativo alle modificazioni al Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 899, sull'istituzione del monopolio statale delle banane (2224-B). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana (2679). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1539, concernente l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Consiglio superiore per la demografia e la razza (2680). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, contenente provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista (2681). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1630, concernente l'istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica (2682). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779, relativo all'integrazione e al coordinamento in unico testo delle norme emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana (2683). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 giugno 1938-XVI, n. 1300, contenente norme amministrativo-contabili per le truppe mobilitate in Africa Orientale Italiana (2448). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 883, riguardante la costituzione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, con sede in Napoli (2560). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1662, sul riordinamento del personale delle Regie Stazioni Sperimentali per l'industria (2611). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1793, che conferisce al Duce la facoltà di variare, entro il 31 dicembre 1938-XVII, i dazi doganali sul grano e sul granturco (2622). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Disciplina della costruzione di ricoveri pubblici antiaerei (2626). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Costituzione del Comune di Dualchi in provincia di Nuoro (2627). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387, contenente norme per la disciplina dei prezzi delle merci, dei servizi e degli affitti (2635). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1938-XVI, n. 743, relativo all'obbligo della iscrizione al Partito Nazionale Fascista quale requisito per la nomina ad amministratore giudiziario e per quella a revisore ufficiale dei conti (2636). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1609, contenente norme per la disciplina della industria della panificazione (2645). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1117, contenente norme per l'attuazione del piano autarchico per la siderurgia (2646). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 agosto 1938-XVI, n. 1388, contenente norme relative alla vigilanza sulle aziende molitorie e sui panifici (2647). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1802, contenente modificazione del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, sul funzionamento del tribunale per i minorenni (2648). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928, concernente il riordinamento degli Istituti privati di istruzione media (2649). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Distacco del Comune di Rocchetta Sant'Antonio dalla provincia di Avellino e sua aggregazione a quella di Foggia (2655). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Modifica della data dei censimenti generali della popolazione (2657). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Passaggio dei servizi geofisici dal Regio Ufficio centrale di meteorologia e geofisica al Consiglio nazionale delle ricerche (2658). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 giugno 1938-XVI, n. 1201, riguardante l'abrogazione delle norme limitatrici in materia di matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze Armate dello Stato (2660). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1556, contenente norme modificative ed aggiuntive alle vigenti disposizioni sulla pignorabilità, la sequestrabilità e la cessione degli stipendi e salari dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni (2661). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1177, recante disposizioni integrative della disciplina della produzione e della vendita dei formaggi (2662). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1816, con il quale sono state approvate le varianti al piano regolatore della città di Modena e sono state estese alle varianti stesse, in quanto applicabili, le disposizioni del piano originario di cui alla legge 4 giugno 1934-XII, n. 1034 (2665). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1826, concernente la istituzione di un Fondo di previdenza a favore del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali (2667). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1700, che detta norme di attuazione del piano di risanamento del Rione Fuorigrotta di Napoli (2670). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1809, concernente nuove

concessioni di temporanea importazione ed esportazione (2676). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1808, che abroga la legge 7 giugno 1937, n. 1020, concernente agevolzze doganali a favore di determinati stabilimenti industriali (2677). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI, n. 1821, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati rispettivamente in Parigi ed in Roma, fra l'Italia e la Francia, il 26 luglio ed il 20 agosto 1938 (2678). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Norme per il riordinamento della Discoteca di Stato (2688). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

La seduta è tolta (ore 18,45).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti